

PROVINCIA	ASTI
COMUNE	CISTERNA
LOCALITA'	BRICCO TONI
COMMITTENTE	Soc. SIMAR S.R.L.

ADEMPIMENTI D.Lgs. 22/11/2004 n°42 - "Codice beni culturali e del paesaggio"
 L.R. 23 del 17/11/2016 - "Disciplina delle attività estrattive - disposizioni in materia di cave"
 L.R. 45 del 9/08 /1989 - "Nuove norme per gli Interventi da eseguire in terreni sottoposti a Vincolo Idrogeologico"

RELAZIONE TECNICA
Documentazione FOTOGRAFICA
Documentazione AMMINISTRATIVA

	TAVOLA A01	DATA Ottobre 2018
--	-------------------	--------------------------

FIRMA ESERCENTE

GRUPPO DI PROGETTAZIONE		
 Topografia & Fotogrammetria Servizi per l'ingegneria e l'architettura Via Nicomede Bianchi 65 – Tel. 011/751855 E-mail: info@esagonservizi.it		
SEACOOOP C.so Palestro N.9 – TORINO Tel. 011/3290001 E-mail: fazio@seacoop.it	Ing. SANDRO GENNARO Fraz. Valmaggione 79/A 14100 – ASTI Email: gennarosandro@gmail.com	Geol. LUCA UGHETTO Via Vittorio Emanuele II, 2 10094 – GIAVENO (TO) E-mail: lucaug@libero.it

INDICE

1 PREMESSA	2
2 SITUAZIONE AMMINISTRATIVA	4
3 STRUMENTI URBANISTICI E DI PIANIFICAZIONE	7
4 VINCOLI PUBBLICISTICI	10
5 INQUADRAMENTO TOPOGRAFICO TERRITORIALE	12
5.1 - Ubicazione del sito di progetto	12
5.2 - Accessibilità	12
5.3 - Inquadramento catastale	13
6 SITUAZIONE STATO ATTUALE DEL SITO	14
7 PROGETTO DI COLTIVAZIONE DEL GIACIMENTO	19
7.1 - Descrizione sintetica del progetto generale di coltivazione autorizzato in VIA	19
7.2 - Completamento prima fase e attivazione della seconda fase.	20
7.3 Superfici interessate dai lavori.	24
8 CUBATURA DEL MATERIALE	26
9 - PERTINENZE MINERARIE, OPERE ACCESSORIE	29
9.1 - Pertinenze minerarie	29
9.2 - Opere accessorie di protezione	29
10 - VERIFICA DELLE PRESCRIZIONI AMBIENTALI V.I.A.	30
11 - OPERE DI MITIGAZIONE PREVISTE	32
11.1 – Emissioni gassose	32
11.2 – Sollevamento di polveri – emissioni diffuse in atmosfera	33
11.2.1 - Individuazione dei potenziali punti di emissione diffuse	36
11.2.2 - Misure previste per il contenimento delle emissioni diffuse	37
11.3 – Rumore	39
12 – TRASPORTO DEL MATERIALE	40
12.1 - Viabilità interna di cantiere in progetto	40
12.2 - Viabilità esterna del prodotto finito	42
13 – VALUTAZIONE TECNICO - ECONOMICA	44
13.1 - Principali attività della ditta SIMAR s.r.l.	44
13.2 - Macchinari impiegati e personale addetto	44
13.3 - Impiego del materiale estratto e mercato di utilizzo del materiale	45
13.4 - Breve analisi del mercato	46
13.5 - Fabbisogno produttivo attuale e proiezione futura	47
13.6 - Programma di produzione	47
13.7 - Impianto di trattamento	48

1 PREMESSA

La presente relazione è presentata a corredo della domanda di autorizzazione al rinnovo e attivazione della seconda fase del progetto generale della cava di sabbia silicea in località BRICCO TONI nel Comune di CISTERNA (AT), inoltrata dalla Società SIMAR S.R.L., avente sede legale e fiscale in Cisterna d'Asti - località BRICCO TONI 27/29, del comune di CISTERNA D'ASTI, in ottemperanza a quanto specificatamente richiesto dalla vigente normativa in materia di cave ed in particolare a quanto previsto:

- *dalla Legge Regionale 17/11/2016 n. 23 "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave", .*
- *Decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2017, n. 11/R Regolamento regionale recante: "Attuazione dell'articolo 39 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive".*
- *dal D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali".*
- *dalla L.R. del 9/8/1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27" che ha recepito i disposti del di cui all'art. 1 del R.D. 30/12/1923 n. 3267.*

La Società SIMAR S.R.L. opera nel settore estrattivo dal 1962 ed ha per oggetto della propria attività l'estrazione e il trattamento di sabbie silicee.

In particolare, l'attività consente la fornitura:

- di sabbia all'edilizia industrializzata dove viene utilizzata nella produzione di malte preconfezionate, cementi espansi e calcestruzzi;
- di sabbia feldspatica e di argille per la produzione di ceramiche e laterizi (mattoni sabbiati a mano, tegole e vasi).

Attualmente la Ditta istante esercita l'attività estrattiva ai sensi della L.R 23/2016 in base alla determinazione n. 100 del 26/05/2017 del responsabile dello sportello unico delle attività estrattive della Comunità Collinare Colline Alfieri , con riferimento alla determinazione n. 33 del 25/5/2017 del responsabile tecnico del Comune di Cisterna d'asti,

che ha prorogato l'autorizzazione di cava ai sensi della L.R. 69/78 sino alla data del 30/11/2019.

Il tutto in conformità alla D.G.P. n° 3087 del 28 aprile 2006 che ha definito la compatibilità ambientale positiva sull'intero intervento estrattivo previsto presso il sito, avente durata complessiva di 20 anni.

Ad oggi, dopo circa 10 anni dalla prima autorizzazione del progetto, sono stati quasi completati i lavori previsti dalla prima fase del progetto di coltivazione mineraria attualmente autorizzato. Quanto sopra è stato causato dalla grave crisi di mercato del settore che ha ridotto le necessità produttive della ditta e che ha portato inevitabilmente in questi ultimi anni ad una contrazione dei lavori di coltivazione.

La presente proposta progettuale, pertanto considera, attraverso il completamento della prima fase, l'attivazione della seconda fase del programma estrattivo e di riqualificazione del progetto generale autorizzato, proseguendo i lavori secondo quanto previsto e mantenendo inalterate le modalità d'esercizio della cava prescritte nei provvedimenti autorizzativi.

Pertanto, per tutto quanto non descritto nella presente relazione, si fa esplicito riferimento a quanto previsto nelle relazioni e negli elaborati allegati ai progetti di coltivazione e recupero ambientale precedentemente autorizzati ed ai quali si rimanda per ogni ulteriore dettaglio.

2 SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

L'attività estrattiva, iniziata negli anni '60, è continuata senza soluzione di continuità sino all'entrata in vigore della *L.R. 69/78*. Dopo aver usufruito del regime transitorio la cava è proseguita con successive autorizzazioni rilasciate dal comune di Cisterna d'Asti sino all'inizio degli anni '90. Con l'autorizzazione rilasciata dal comune di Cisterna d'Asti - deliberazione del C.C. n. 11 del 14 marzo 1992, visto il parere della Commissione Tecnico-Consultiva Regionale espresso nella seduta del 14 febbraio 1992 e con scadenza 24 novembre 1996, veniva modificato il metodo di abbattimento ed adeguato il metodo di coltivazione.

La deliberazione consigliare citata costituì anche autorizzazione ai sensi della *L.R. 45/89* ed essendo la cava sottoposta a vincolo ambientale, l'esercente ottenne la necessaria autorizzazione con D.G.R. 290-10858 del 25 novembre 1991.

Intanto, nel corso degli anni la ditta esercente iniziò ad acquisire la disponibilità di un'area di notevoli proporzioni che permettesse una programmazione a tempi lunghi delle future coltivazioni minerarie.

A seguito della presentazione di un progetto di coltivazione e recupero di durata di 5 anni, teso principalmente a definire una nuova impostazione dei lavori minerari, il 5/2/1997 con D.G. n. 49 del Comune di Cisterna d'Asti, autorizzò l'intervento sino al 30/06/2001.

Non avendo ancora terminato sia i lavori di impostazione dei nuovi fronti previsti sia la coltivazione del giacimento autorizzato, nel 2001 la società SIMAR presentò istanza di rinnovo dell'autorizzazione alla coltivazione e con delibera Giunta Comunale n. 62 del 2/10/2001 del Comune di Cisterna d'Asti, venne autorizzato il rinnovo dell'autorizzazione sino al 05/08/2006.

Avendo in seguito acquisito la disponibilità delle aree che precludevano la possibilità di un razionale ampliamento dei lavori, la società istante ha redatto nella primavera del 2004 uno studio di intervento complessivo della durata ventennale, preliminare al progetto di V.I.A., ed ha inoltrato alla Provincia d'Asti domanda d'avvio alla Fase di SPECIFICAZIONE DEI

CONTENUTI V.I.A. ai sensi dell'art. 11 comma uno della *L.R. 14 dicembre 1998 n. 40* “*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*”.

A seguito delle conferenze dei servizi svoltesi, in data 01/07/2004 e 16/07/2004, il Settore Ambiente della Provincia di Asti con determinazione del Dirigente n. 005/07 del 04/08/2004, ha espresso parere favorevole all'intervento proposto subordinando la presentazione dello studio di impatto ambientale alle indicazioni dei partecipanti.

Conseguentemente, il 26/5/2005 è stato presentato dalla Soc. SIMAR srl lo Studio di Impatto Ambientale relativo all'ampliamento della coltivazione compreso nel progetto generale di intervento per fasi .

Dopo diverse istruttorie, con Deliberazione della Giunta Provinciale di Asti n. 3087 del 28/04/2006 (con scadenza 3/5/2026) è stato espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto di rinnovo e ampliamento per fasi della cava di sabbia silicea in località Bricco Toni.

A seguito di quanto sopra la Soc. SIMAR srl è stata autorizzata ad esercire l'attività estrattiva ai sensi della L.R. 69/78 con scadenza al 30/06/2011 in base alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 30/06/2006 del Comune di Cisterna d'Asti e alla autorizzazione paesaggistica n. 5/2006 rilasciata in data 30/06/2006 dal Dirigente Tecnico del Comune di Cisterna d'Asti.

Avendo la società presentato una ulteriore istanza di rinnovo, in data 12/06/2012 l'attività di cava è stata autorizzata ai sensi della L.R. 69/78 con provvedimento n. 02012/06 AP conclusivo del procedimento unico rilasciato dallo SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE “COLLINE ALFIERI” per una durata di 5 anni. Tale provvedimento è stato emesso sulla base della determinazione del responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Cisterna n.27 del 31/05/2012 , con scadenza 31/5/2017.

L'attività di cava è stata autorizzata invece ai sensi del D.Lgs 42/2004 mediante l'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal responsabile del servizio tecnico del Comune di Cisterna d'Asti n. 5/2012 del 31/5/2012. Ai fini della durata dell'autorizzazione paesaggistica si ricorda che ai sensi dell'art. 146 comma 4 del decreto legislativo 22/01/2004 n. 42 “ l'efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento...”, pertanto nel caso delle

attività estrattive di cava l'efficacia dell'autorizzazione paesaggistica (quinquennale) decorrerà dal giorno in cui acquista efficacia l'autorizzazione ai sensi della L.R. 69/78. Di conseguenza la scadenza del provvedimento è risultata il 31/05/2017.

Inoltre in merito, si segnala che all'articolo 30, comma 3, del decreto-legge 21/6/ 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9/8/2013, n. 98, è aggiunto, il seguente periodo: *«E' altresì prorogato di tre anni il termine delle autorizzazioni paesaggistiche in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»*; l'autorizzazione paesaggistica risulta valida sino al 31/05/2020.


Ultimamente, con provvedimento autorizzativo unico n. 100 del 26/05/2017 il responsabile dello sportello unico delle attività estrattive della Comunità Collinare Colline Alfieri , con riferimento alla determinazione n. 33 del 25/5/2017 del responsabile tecnico del Comune di Cisterna d'Asti, ha prorogato l'autorizzazione di cava ai sensi della L.R. 69/78 sino alla data del 30/11/2019.

Avendo però ormai quasi completato la coltivazione della prima fase contemplata nel progetto generale, sul quale è stato espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale con deliberazione della Giunta Provinciale di Asti n. 3087 del 28/04/2006 (con scadenza 31/5/2026), la soc. SIMAR SRL ha necessità, per continuare la propria attività , di attivare in tempo utile la seconda fase di progetto generale sopra citato.

3 STRUMENTI URBANISTICI E DI PIANIFICAZIONE

Da quanto accertato presso gli uffici tecnici comunali mediante l'esame del PRGC è emerso che la maggiore parte dell'area in disponibilità alla Soc. SIMAR S.r.l. , evidenziata da un cerchio rosso nell'allegato sottostante, è individuata come "Aree per attività estrattive" ai sensi dell'art. 19 delle NTA; all'interno dell'area estrattiva si possono inoltre individuare le seguenti mappature urbanistiche:

- aree di nuovo impianto al servizio di attività estrattive (NTA art. 19) che individua porzioni su cui è possibile edificare nuovi impianti di lavorazione;
- aree di completamento al servizio di attività estrattive (NTA art.19) che individua porzioni su cui sussistono le pertinenze minerarie (uffici - stabilimento di lavorazione).



Estratto PRGC e legenda


Nelle N.T.A. a riguardo dell'attività mineraria non si pongono prescrizioni particolari, rimandando di fatto alla legislazione specifica in materia.

Per quanto concerne inoltre l'esistenza di piani regionali specifici di settore, si evidenzia che il sito in oggetto è compreso nel DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE D.P.A.E. della REGIONE PIEMONTE - TERZO STRALCIO – MATERIALI INDUSTRIALI.


In particolare, nella relazione di tale documento, in cui risulta che la cava in progetto è una delle uniche cave attive di sabbia silicea nel territorio regionale, al capitolo 8 vengono inquadrati i "MATERIALI SILICEI" dal punto di vista economico, tecnologico e giacimentologico. L'area in studio dal punto di vista giacimentologico e geolitologico è inserita nella "zona 2", la più interessante in tutto il Piemonte per quanto concerne i depositi di sabbie silicee.

Sempre dalla lettura del documento di programmazione, all'interno delle "NORME DI INDIRIZZO" l'area di cava in progetto è contenuta per quanto riguarda le sabbie silicee, nel "POLO ESTRATTIVO S.1.1. POLO DI CISTERNA D'ASTI".

Per quanto concerne l'esistenza infine di piani provinciali specifici di settore, si evidenzia che è stato adottato nella primavera del 2004 il PIANO DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE della Provincia di Asti.



estratto dalle tavole allegate al piano delle attività estrattive



estratto dalle tavole allegate al piano delle attività estrattive

In particolare, come descritto in seguito:

- nella Tavola 3 “Carta delle aree protette, di pregio e del vincolo per scopi idrogeologici”, il sito estrattivo ricade in zona “vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923”;
- nella Tavola 4 “Carta dei vincoli storici – ambientali e paesaggistici (D.lgs. 490/99) e vincolo militare”, l’area ricade in “vincoli D.lgs. 490/99 Tit. II art.139 ex D.M. 1/8/85 Galassini”;
- nella Tavola 10 “Carta di sintesi per l’individuazione delle aree in cui è consentita l’attività estrattiva”, la cava risulta in litologia “sabbie” ed è classificata come area per “attività estrattiva consentita a condizioni definite”.

4 VINCOLI PUBBLICISTICI

Come si nota dagli elaborati cartografici allegati, l'area in esame è sottoposta al vincolo Idrogeologico - Forestale di cui all'art. 1 del R.D. 30/12/1923 n. 3267.

Pertanto il presente progetto è soggetto alla richiesta di trasformazione d'uso del suolo, da presentarsi ai sensi della L.R. n. 45 del 9/8/1989 che ha recepito i disposti del suddetto Regio Decreto.

Non esistono invece manufatti tutelati dall'art. 104 del D.P.R. 9.4.1959 n. 128, e pertanto in questo caso non si deve richiedere alcuna deroga prevista dall'art. 105 del suddetto D.P.R.

Per quanto concerne la tutela del paesaggio e i vincoli ambientali, si fa riferimento al PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE del Piemonte.

Il Piano paesaggistico regionale (Ppr), approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 sulla base dell'Accordo, firmato a Roma il 14 marzo 2017 tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT) e la Regione Piemonte, è uno strumento di tutela e promozione del paesaggio piemontese, rivolto a regolarne le trasformazioni e a sostenerne il ruolo strategico per lo sviluppo sostenibile del territorio.


In particolare, l'area in esame, come si nota nella figura sottostante, risulta compresa all'interno scheda degli ambiti di paesaggio n. B017 – 10044, contenuta nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte allegato al PPR sopracitato.

		del Bosc di Fontana Rossa nel comune di Castell'Alfero				
B017	10044	Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio dei Roeri Astigiani ricadente nei comuni di Cisterna d'Asti e Ferrere	D.M. 01/08/1985	Cisterna d'Asti, Ferrere	AT	536

Posizione scheda all'interno del catalogo

Nelle prescrizioni specifiche contenute nella scheda, di cui si allega estratto alle seguenti pagine e dove l'area in progetto è evidenziata da un cerchio rosso, si legge: *non è consentita l'apertura di nuovi siti di cava; gli interventi di coltivazione nelle aree di cava esistenti,*

anche in ampliamento, devono prevedere il recupero contestuale delle aree di coltivazione dismesse e di deposito inerti nonché delle infrastrutture di servizio privilegiando l'uso di tecniche di ingegneria naturalistica (22).



estratto scheda n. B017-10044 ambiti di paesaggio, contenuta nel Catalogo dei beni paesaggistici

Pertanto l'area in progetto, essendo inoltre anche boscata e compresa al confine del "Galassino dei Roeri Astigiani", è soggetta al Vincolo Ambientale di cui all'Art. 142 (lettera g) del D. Lgs 42 del 22/01/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" che ha integrato il D.Lgs 490/99 e la Legge 431 del 08/08/1985 "Legge Galasso".

5 INQUADRAMENTO TOPOGRAFICO TERRITORIALE

5.1 - Ubicazione del sito di progetto

L'area oggetto della domanda interessa un rilievo collinare situato nella parte occidentale del territorio comunale di CISTERNA D'ASTI nella località denominata "BRICCO TONI" al confine con il Comune di Ferrere (loc. Gherba). Tale area dista circa 3.5 km a nord dal centro abitato di Cisterna d'Asti e 350 m dalla fraz. Gherba di Ferrere.

La zona è cartografata alla scala 1:25.000 nella tavoletta "S. DAMIANO D'ASTI" IV S.O. del Foglio 69 della Carta d'Italia edita a cura dell'Istituto Geografico Militare.

Nella cartografia C.T.R. a scala 1:10.000 l'area si trova nella Sezione n° 174160 "MONTA".

Il baricentro dell'area chiesta in autorizzazione ha le seguenti coordinate:

GAUSS BOAGA	E = 1.419.475 m
	N = 4.966.329 m
UTM WGS84	E = 419.448 m
	N = 4.966.310 m

La quota assoluta media del piazzale di cava principale è di circa m 277.0 s.l.m. mentre il rilievo collinare interessato è compreso tra le quote 265.0 e 342.0 m s.l.m.

5.2 - Accessibilità

Per raggiungere l'area estrattiva, dall'abitato del Comune di Ferrere d'Asti si percorre la S.P. Villanova - San Damiano; dopo il centro comunale di Ferrere si svolta a destra sulla strada comunale che conduce alla frazione Gherba. Superato il nucleo abitato, la cava è raggiungibile percorrendo alcune centinaia di metri di una strada vicinale chiusa che termina direttamente nel piazzale di cava.

5.3 - Inquadramento catastale

L'area attualmente autorizzata della prima fase, compresa nel progetto generale di coltivazione e recupero che ha già ottenuto il giudizio positivo di compatibilità ambientale con D.G.P. n° 3087 del 28 aprile 2006 della Provincia d'Asti, è individuata al N.C.T. del Comune di Cisterna d'Asti dai seguenti mappali:

Foglio n. 2 - mappali nn: 250, 254., 255, 256, 258, 259, 260, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 277, 278, 279, 280, 281, 297, 300, 301, 302, 317, 318, 321, 323, 324, 390, 391, 424, 442, 453, 460, 462, 463, 465, 467, 468, 469, 477, 479, 595, 596, 597, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 616, 617, 618, 619, 620, 622, 623, 624, 245, 246, 440, 598, 282, 284, 294, 288, 285, 482, 287, 286, 295, 417, 418, 419, 613, 615, 296, 298, 275, 249, 247, 228, 588, 591, 214, 215, 218, 219, 192, 587, 589, 590, 226, 221, 222, 223, 225, 212, 257, 251, 594, 593, 592, 261, 481, 614, 303, 304, 305, 306, 307, 316, 441, 444, 470, 471, 621, 625, 626, 627, 309, 332, 333, 335, 336, 683, 243, 244, 472, 334, 337.

L'area comprendente la prima e seconda fase oggetto della presenta istanza, sempre comprese nel progetto generale di coltivazione e recupero che ha già ottenuto il giudizio positivo di compatibilità ambientale, è individuata al N.C.T. del Comune di Cisterna d'Asti dai seguenti mappali:

Foglio n. 2 - mappali nn: 250, 254., 255, 256, 258, 259, 260, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 277, 278, 279, 280, 281, 297, 300, 301, 302, 317, 318, 321, 323, 324, 390, 391, 424, 442, 453, 460, 462, 463, 465, 467, 468, 469, 477, 479, 595, 596, 597, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 616, 617, 618, 619, 620, 622, 623, 624, 245, 246, 440, 598, 282, 284, 294, 288, 285, 482, 287, 286, 295, 417, 418, 419, 613, 615, 296, 298, 275, 249, 247, 228, 588, 591, 214, 215, 218, 219, 192, 587, 589, 590, 226, 221, 222, 223, 225, 212, 257, 251, 594, 593, 592, 261, 481, 614, 303, 304, 305, 306, 307, 316, 441, 444, 470, 471, 621, 625, 626, 627, 309, 332, 333, 335, 336, 683, 243, 244, 472, 334, 337, 455, 456, 611, 612, , 309, 476, 475, 313, 314, 454.

6 SITUAZIONE STATO ATTUALE DEL SITO

La situazione plano-altimetrica generale dell'area è derivata da una restituzione aerofotogrammetrica di tutta la zona circostante l'intervento in cui è stata aggiornata mediante rilievi celerimetrici in sito la zona occupata dall'area di cava.


Pertanto la situazione attuale in cui si presenta l'area a seguito dei lavori minerari condotti negli ultimi anni, è stata definita mediante un rilievo topografico che ha consentito di aggiornare la cartografia di progetto (cfr. Tav. A03 Planimetria Stato Attuale) e le relative sezioni.

La planimetria dello stato attuale evidenzia come i lavori di coltivazione condotti nel corso della precedente autorizzazione siano stati tesi alla razionalizzazione delle opere sui fronti di cava e sui piazzali esistenti al fine di adeguarsi alle nuove fasi esecutive richieste (sostanziale rotazione dei fronti di cava di circa 90° rispetto al progetto originale).

Si allega alla seguente pagina estratto della tavola "A08 STATO ATTUALE – DESTINAZIONI D'USO" in cui sono stati evidenziati, con diversa colorazione, i differenti settori di cava.

In particolare

- Con retino a puntini con colorazione GIALLO è evidenziata la porzione di cava autorizzata interessata dai lavori di coltivazione e rimodellamento;
- Con retino a crocette BEIGE sono indicate le aree occupate dagli impianti e dai piazzali;
- Con retino a righe BLU sono indicate le aree occupate dalle vasche di decantazione delle acque provenienti dall'impianto;
- Con retino a tratteggi AZZURRI sono indicate le vasche provvisorie di raccolta delle acque meteoriche;
- Con retino incrociato di colore VERDE sono indicate le aree occupate dai depositi di terreno vegetale presente nel settore meridionale dell'area;
- Con retino incrociato di colore ARANCIONE sono indicati i depositi di materiale sterile e i depositi di materiale inerte commercializzabile presenti nei pressi del piazzale di base della cava;
- Con retino a simboli VERDI è evidenziata l'area di cava esaurita e recuperata;
- Con una linea di tratteggio di colore NERO è evidenziata l'area in proprietà della ditta;
- Con una freccia ROSSA è indicato l'accesso all'area di cava ;



Estratto tavola 08 : stato attuale – destinazioni d'uso

Rispetto alla situazione cartografata nell'ultima documentazione progettuale presentata si nota che i caratteri morfologici della cava non risultano sostanzialmente mutati, infatti si riconoscono:

➤ **(A) Piazzale Inferiore (265 m slm)**, ubicato all'imbocco della cava stessa. Comprende gli uffici, la cabina di trasformazione dell'energia elettrica, la pesa, il magazzino dei materiali e delle parti di ricambio dei macchinari ed infine la base dell'impianto di trattamento con i silos di stoccaggio dei prodotti finiti. Su questo piazzale si eseguono le operazioni di carico degli autotreni, di pesatura e spedizione delle merci.

➤ **(B) Piazzale Principale (277 m slm)**: è il piazzale di cava vera e propria, raccordato a quello inferiore da una rampa d'accesso. A nord est del piazzale è ubicata l'area occupata dalle vasche di decantazione.

Su tale piazzale si svolgono le operazioni di trasporto dell'abbattuto dal fronte di coltivazione, il trasporto idraulico all'impianto di trattamento, il caricamento dei cosiddetti "prodotti di cava" e "prodotti umidi". In prossimità del limite sud dell'ingresso del piazzale vengono sistemati i materiali sterili provenienti dalla coltivazione.

➤ **(C) Fronte di Abbattimento**, attualmente si sviluppa verso SO e SE. Questo si divide in più gradoni suddividendo l'altezza del fronte in corrispondenza dei diversi livelli litologici procedendo così ad una estrazione selettiva.

Nel gradone altimetricamente più elevato posto a quota 310 m s.l.m. avvengono le operazioni di asportazione del cappellaccio, costituito da depositi fluvio-lacustri e da alternanze sabbioso-argillose del Villafranchiano, con direzione di avanzamento dei lavori verso nord-est.

Nei gradoni posti ad una quota media tra 310 e 273 m s.l.m. avviene la coltivazione dei depositi pliocenici costituiti da sabbie giallo-grigie che costituiscono il giacimento vero e proprio. Il fronte di abbattimento con il procedere dei lavori di estrazione si sta orientando come previsto con direzione est-ovest avanzando verso sud. Questo cambio di direzione dei fronti è evidente nel settore nord-orientale dove, come si nota dalla planimetria di stato attuale, i fronti di abbattimento sono già stati impostati con direzione est-ovest. Due piste interne raccordano il piazzale alla sommità del fronte: una percorrendo l'area di estrazione dal settore meridionale mentre l'altra si snoda dal settore settentrionale raggiungendo la sommità del fronte aggirando il rilievo collinare. Da entrambe le piste interne si accede sia al gradone altimetricamente più basso consentendo così lo svolgimento delle operazioni di estrazione sia al gradone più alto.

- **(D) Vasche di decantazione impianti:** sono sistemate a est dell'impianto, sono in numero di 3; si tratta di bacini delimitati da argini di terra e recintati, che servono per la decantazione del limo e delle frazioni argillose provenienti dall'impianto di trattamento

- **(E) Vasche di raccolta delle acque meteoriche:** sono sistemate nella zona settentrionale e nella zona meridionale dell'area autorizzata, si tratta di 2 bacini delimitati da argini di terra che servono per la raccolta delle acque meteoriche e per il successivo smaltimento a seguito di decantazione della parte limosa che viene asportata con mezzi meccanici quando necessita.

- **(F) Impianto di trattamento:** è strutturato in 4 sezioni distinte: lavaggio, idroclassificazione, essiccamento, insilaggio.

- **(RA) Settore esaurito e recuperato:** ubicato nella parte settentrionale dell'area, ha una superficie che si estende dal limite area settentrionale in corrispondenza dell'ingresso dalla strada vicinale esterna fino a quota 276 m.

Si vuol sempre ricordare che l'assetto plano-altimetrico generale della cava, in occasione del sopralluogo effettuato dagli enti competenti del 28 aprile 2011, era caratterizzato dalla presenza di tre gradoni di cui uno inferiore avente pedata a ridosso dei cumuli di stoccaggio (sterile ed utile), uno intermedio inattivo ed uno di testa.

Le alzate di tali gradoni risultavano di circa 10 metri, nei punti di massima elevazione.

A seguito di tale sopralluogo è stato emesso in data 11/05/2011 dal dirigente dell'area Territorio Servizio ambiente Ufficio cave- Polizia mineraria della Provincia di Asti, il provvedimento di sicurezza mineraria n. 47833, con il quale è stato prescritto di creare gradoni intermedi in maniera tale che i medesimi fronti non superino i 5-6 m di altezza. l'assetto plano-altimetrico odierno della cava, realizzato in adempimento al provvedimento di sicurezza, risulta pertanto schematizzabile come segue:

- **(C1) porzione sommitale della cava:** gradonatura con fronti alti 3 metri e pendenze della scarpate pari a 30°; si precisa che l'altezza massima della fetta di coltivazione è pari a 3 metri,

ma si possono individuare anche delle passate con potenza ridotta (1,5 m) in funzione della stratificazione dei banchi sabbiosi e della necessità di operare una coltivazione selettiva direttamente sul fronte di cava.

- **(C2) *porzione centrale della cava***: gradonatura con fronti alti 3 m e pendenze delle scarpate equivalenti all'angolo di naturale declivio del materiale sabbioso (circa 30°);

- **(C3) *porzione inferiore della cava e cumuli***: gradonatura con fronti alti 3 metri, al fine di agevolare, in sicurezza, le operazioni di prelievo di materiale staccato anche dal basso a mezzo di pale gommate.

Le operazioni di effettiva coltivazione, attualmente concentrate nella parte inferiore della cava, continuano ad essere effettuate con passate di potenza massima pari a 3 metri, conformemente a quanto previsto dal progetto di coltivazione.

Tale condizione operativa è di fatto riconducibile ai "*gradoni provvisori*" indicati a pag. 34 della Relazione di Progetto del 12.05.2005, ovvero ai "*fronti di scavo*" indicati a pag. 37 del Rapporto Geologico Geotecnico allegato al medesimo progetto.

7 PROGETTO DI COLTIVAZIONE DEL GIACIMENTO

7.1 - Descrizione sintetica del progetto generale di coltivazione autorizzato in VIA

Il progetto generale VIA , autorizzato con D.G.P. n. 3087 del 28 aprile 2006 per una durata complessiva di 20 anni prevede la coltivazione, la ricomposizione morfologica e il recupero ambientale dell'area in 4 fasi quinquennali in cui è stato fatto proprio il metodo di coltivazione suggerito, ovvero quello di traslare progressivamente il "nuovo" fronte (est-ovest) verso sud, operando a piazzali su più livelli sfalsati", e coltivando per "fette verticali", esaurite con ribasso delle trincee sovrapposte, di sufficiente larghezza operativa e per l'intera lunghezza del fronte (diretto est-ovest).

Nell'ultimo progetto di rinnovo autorizzato è già stato inoltre segnalato che la crisi del settore ha portato a completare la prima fase dei lavori non in un quinquennio, ma in un decennio, facendo sì che siano state di conseguenza slittate le fasi quinquennali successive portando:

- *il completamento della prima fase prevista nel progetto generale alla conclusione del primo decennio di autorizzazione (primo + secondo quinquennio)*
- *il completamento della seconda fase prevista nel progetto generale alla conclusione del terzo quinquennio di autorizzazione (15° anno)*
- *il completamento della terza fase prevista nel progetto generale alla conclusione del quarto quinquennio di autorizzazione (20° anno)*
- *il completamento della quarta fase prevista nel progetto generale alla conclusione del quinto quinquennio)*

Essendo stata autorizzata con la suddetta Delibera della Giunta Provinciale una durata complessiva del progetto generale di 20 anni, il completamento della quarta fase prevista allora nel quarto quinquennio di autorizzazione (20° anno), dovrebbe spostarsi nel quinquennio successivo (25° anno), oltrepassando i termini dell'autorizzazione.


7.2 - Completamento prima fase e attivazione della seconda fase.

Come si nota inoltre dagli elaborati planimetrici allegati è stato quasi raggiunto il principale obiettivo di ruotare il fronte in direzione est-ovest. Infatti, durante la Prima Fase di coltivazione si è completata la rotazione del fronte e l'adozione del metodo di coltivazione per fette verticali esaurite con ribasso delle trincee sovrapposte, di sufficiente larghezza operativa per l'intera lunghezza del fronte (diretto est ovest).

Per meglio comprendere l'avanzamento dei lavori, è stato redatto un estratto della Tavola A08 detta "Planimetria degli interventi" che si allega alla seguente pagina.

Tale elaborato evidenzia le seguenti aree interessate dalle varie tipologie di interventi e destinazioni previsti nella presente proposta progettuale e anche già considerati durante la Prima Fase di coltivazione autorizzata in cui l'area di cava è stata suddivisa in diverse zone che assumono funzioni rilevanti per la coltivazione e per l'organizzazione dei lavori.

- ◆ limiti di area in disponibilità (linea nera)
- ◆ aree occupate da impianti e piazzali (retino puntinato beige)
- ◆ aree esaurite e recuperate (retino puntinato verde)
- ◆ aree occupate dalle vasche di decantazione impianto (tratteggio blu)
- ◆ aree occupate dalle vasche di decantazione acque meteoriche (tratteggio azzurro)
- ◆ aree adibite temporaneamente a deposito terreno vegetale (tratteggio spesso verde);
- ◆ aree adibite temporaneamente a deposito materiale sterile e deposito materiale inerte commercializzabile (retino quadretti arancione);
- ◆ piste di arroccamento esistenti e piste in progetto (linee rosse e azzurre);
- ◆ area rappresentativa dei settori di coltivazione compresi nella prima fase autorizzata (retino puntinato giallo);
- ◆ impronta rappresentativa dell'area della seconda fase di intervento di cui si chiede attivazione (retino puntinato blu);
- ◆ area autorizzata completamento 3 e 4 fase progetto generale (retino tratteggiato verde)



In particolare, la zona posta nella parte a nord della cava, comprende su un 'area complessiva di circa 39.000 metri quadri le aree esaurite in cui sono stati già effettuati i lavori di recupero e in cui verranno proseguite le operazioni di recupero ambientale.

Questo settore comprende sia le aree di versante di superficie pari a circa 30.500 m² dove sono state ultimate tutte le operazioni di recupero ambientale sia le aree delle vecchie vasche di decantazione abbandonate e recuperate di superficie pari a circa 8.500 m².

A sud e a valle della zona in fase di recupero, è prevista l'area di completamento della ricomposizione morfologica del versante da quota 290 alle quote di progetto 271/272 il cui scopo è quello di fornire una continuità alla pendenza di raccordo con la nuova zona da scavare. Si specifica che tali aree, come si nota dalle tavole di progetto sono ancora parzialmente occupate sia da depositi di sterile sia da giacimento ancora da coltivare. Solo quando con l'avanzamento dei lavori si potrà avere a disposizione superfici da ritombare e rimodellare, il materiale sterile non verrà più portato nelle zone di stoccaggio, ma verrà sistemato in via definitiva nei settori di cava in cui è prevista la rimodellazione morfologica. Questo comporta per il futuro il poter lavorare su aree più ridotte e non dover mantenere un cumulo in posto per tempi lunghi.

In seguito, per descrivere la coltivazione e di conseguenza l'avanzamento dei lavori, è sufficiente dare uno sguardo

- alla planimetria n. A09 “Planimetria stato finale di coltivazione al termine della 2 fase”.
- alla planimetria n. A10 “Planimetria stato finale dei lavori al termine della 2 fase”.

La tavola A10 riprende il profilo autorizzato dal progetto VIA al termine della seconda fase, sulla quale verranno eseguiti i calcoli per la fidejussione, al fine di un ipotetico recupero ambientale da eseguire se i lavori non potessero più procedere. In tale elaborato sono stati previsti 4 gradoni di progetto orientati verso est-ovest operando a piazzali progressivamente sfalsati. Questi sono posti, a partire dal piazzale di base a quota 271, a quote diverse e sfalsate come prevede il progetto autorizzato, ovvero a quota 280, 290 m, a quota 300 m e 310 m s.l.m..

Più realisticamente la tavola A09 “Planimetria stato finale di coltivazione al termine della 2 fase” inquadra lo stato di coltivazione della cava alla fine della seconda fase prima delle ipotetiche operazioni di rimodellazione morfologica finalizzate ad ottenere i profili autorizzati in VIA definiti dalla tavola 10. In tale elaborato sono stati previsti:

- 10 gradoni di progetto, da quota 310 a quota 290 m s.l.m. orientati verso est-ovest di altezza non superiore a 3 metri, pedata non inferiore a 5 metri e pendenze della scarpate pari a 30 gradi sessagesimali.

- un piazzale secondario alla quota 280 m. raccordato al piazzale principale a quota a 271, con 3 gradoni di altezza non superiore a 3 metri, pedata non inferiore a 5 metri e pendenze della scarpate pari a 30 gradi sessagesimali.

Si vuol sempre ricordare che l'assetto plano-altimetrico di coltivazione generale della cava rispetta quanto imposto dal provvedimento di sicurezza mineraria n. 47833 emesso in data 11/05/2011 dal dirigente dell'area Territorio Servizio ambiente Ufficio cave- Polizia mineraria della Provincia di Asti, con il quale è stato prescritto di creare gradoni intermedi in maniera tale che i medesimi fronti non superino i 5-6 m di altezza

I mezzi impiegati per la *scopertura del giacimento*, ovvero dell'asportazione dei materiali di copertura in corrispondenza dei contatti geologici (quote 312 e 324 m) provvederanno al contemporaneo caricamento sui dumper del materiale sterile che dovrà essere conferito nelle aree apposite di deposito temporaneo. Queste aree di deposito, segnalate nella Tavola A06 "Planimetria degli interventi", sono dislocate nell'area di cava a quota variabili da 272 a 309 m s.l.m. Verranno eseguiti stoccaggi separati tra materiale sterile e vegetale.


Successivamente le terre verranno riprese e caricate sugli autocarri che provvederanno a trasportarle direttamente ai punti di riutilizzo.

A seguito della scopertura del giacimento, la coltivazione potrà essere fatta dall'alto del singolo gradone, mediante escavatori a benna rovescia, i mezzi impiegati per l'abbattimento provvederanno anche al contemporaneo caricamento sui dumper del materiale utile che dovrà essere conferito nel polmone temporaneo di deposito, quest'area è segnalata con la lettera "M1" nell'estratto allegato alle precedenti pagine. Il materiale successivamente verrà caricato dalle pale e scaricato nelle vicinanze dell'impianto nell'area atta alla creazione della torbida (acqua + solido) e convogliata ad un vibrovaglio che opera una prima classificazione ad umido.

La modalità di scavo proposto costituisce un vantaggio poiché permette di operare una coltivazione di tipo selettivo in modo da eliminare direttamente in fase di coltivazione intercalazioni argillose.

7.3 Superfici interessate dai lavori.

Sulla base della planimetria dello Stato Attuale è stato redatto il seguente estratto.



Tale elaborato evidenzia le seguenti aree interessate dalle varie tipologie di intervento previste nella presente proposta progettuale e anche già considerate in parte durante la Prima Fase di coltivazione autorizzata.

◆ (retino puntinato beige) area complessiva 71.800 mq interessata dai lavori di coltivazione per il completamento della prima fase (53.600 mq) e di ampliamento e attivazione della seconda fase di progetto (18.200 mq).

◆ (retino tratteggiato verde)) area complessiva 15.500 metri quadri comprendente le aree interessate dall'ampliamento dei lavori della seconda fase in cui sono principalmente presenti, al di sopra della quota 310 m slm, il terreno vegetale da accantonare, il cappellaccio e lo sterile non utile alla produzione delle sabbie.

◆ (retino puntinato azzurro) superficie complessiva 15.200 metri quadri comprendente l'area in progetto in cui devono essere completate le operazioni di ricostruzione morfologica e recupero ambientale, previste dal progetto autorizzato, del versante collinare posto tra le quote 272 e 290 m slm situato nella parte settentrionale dell'area di cava a lato delle vecchie vasche di decantazione recuperate. In una parte di questa, devono ancora terminare i lavori di coltivazione del giacimento e spostamento di alcuni magazzini prima di iniziare la riprofilatura del versante.

◆ (retino puntinato rosso) area complessiva 11.300 metri quadri comprendente l'area in progetto a quota media 271/272 m slm in cui devono essere effettuati i lavori di ricomposizione morfologica e recupero ambientale, previsti nel progetto autorizzato, dei piazzali risultanti dalla coltivazione. In una parte di questa, devono ancora terminare i lavori di coltivazione del giacimento prima di iniziare la riprofilatura del piazzale.

L'estensione complessiva dell'area in disponibilità è immutata e si estende su una superficie catastale pari a circa 281.660 m².

Risultano anche invariate rispetto a quanto indicato nei precedenti progetti , le superfici relative ai piazzali dei magazzini dei lavorati, agli impianti di lavorazione, alle vasche decantazione impianto e agli uffici.

8 CUBATURA DEL MATERIALE

Per ottenere la cubatura estraibile dallo stato attuale dei lavori al completamento della seconda fase in progetto, è stata eseguita una stima avvalendosi delle rappresentazioni planimetriche contenute negli allegati grafici

- "PLANIMETRIA STATO ATTUALE",
- "PLANIMETRIA SITUAZIONE AL TERMINE DELLA SECONDA FASE".

La valutazione analitica dei volumi di materiale di scavo è stata fatta confrontando le rappresentazioni plano-altimetriche a curve di livello della situazione al termine dei lavori della seconda fase e del rilievo topografico attuale.

Il calcolo della cubatura del materiale estratto è stato infine ottenuto con il metodo dei prismoidi, calcolando le superfici tramite elaborazione computerizzata derivate per differenza tra le rispettive isoipse dei due modelli e successivamente ragguagliando le aree di competenza di ogni livello di quota.

I risultati del calcolo sono sintetizzati nella tabella allegate alla fine del capitolo dove si nota che il volume lordo di materiale movimentabile sino al completamento della seconda fase di progetto risulta essere stimato, arrotondato in eccesso , in circa 690.000 mc.

Considerando:

- che la cubatura lorda estraibile dalla prima fase, come ricavato dalla relazione allegata al progetto di rinnovo presentato nel 2011, è stata stimata pari a circa a 533.000 m³ .
- che la cubatura lorda estratta dalla data di presentazione del progetto prima citato al tutto il 2017 (ricavata sottraendo 290.000 mc. ricavati dalle dichiarazioni annue sul diritto di estrazione dalla volumetria al precedente punto) , risulta essere circa 243.00 metri cubi
- che, è necessario sommare alla volumetria sopra indicata la cubatura di circa 40.000 mc. che si stima di estrarre nell'anno 2018 sino alla data di presentazione del presente progetto.

si può per differenza ottenere la cubatura lorda ancora estraibile dalla prima fase in esaurimento, pari a circa 203.000 metri cubi.

Ne consegue che sul totale delle volumetrie movimentabili per il completamento della prima e seconda fase, stimate pari a 690.000 metri cubi,

- 203.000 metri cubi sono riferibili al completamento della prima fase
- 487.000 metri cubi sono riferibili alla coltivazione della seconda fase.

In particolare, la presente proposta progettuale di completamento prima fase e attivazione seconda fase dei lavori prevista dal PROGETTO GENERALE autorizzato in sede di VIA, prevede :

- 243.000 m³ di cubatura ancora estraibile dalla prima fase di cui 195.000 mc. di materiale utile e 8.000 mc di sterile.
- 487.000 m³ di cubatura estraibile dalla seconda fase di cui 7.000 m³ di terreno vegetale, 45.000 m³ stimati di sterile e 435.000 m³ di materiale utile.

Per quanto concerne i tempi di intervento, tenuto conto che, a causa dell'andamento dei mercati molto condizionati dalle crisi di settore, le produzioni non hanno rendimenti regolari e stimabili, non si può prevedere con una certa attendibilità quali possano essere i tempi necessari all'esaurimento del giacimento oggetto di autorizzazione.

Considerate le volumetrie disponibili e le condizioni attuali di mercato si potrebbe stimare sino al completamento della seconda fase una durata dei lavori non inferiore a 6 anni.

In ogni caso il vincolo paesaggistico esistente impone una durata massima dell'autorizzazione non superiore a 5 anni e a questo la società si adegua.

ISOIPSA	SUPERF.	SUP. MED	EQUIDIST	CUBATURA	C. CUMUL
	m	m	m	mc	mc
274,00	17763,36				
		21101,32	2,00	42202,64	42202,64
276,00	24439,28				
		23943,83	2,00	47887,65	90090,29
278,00	23448,37				
		25700,59	2,00	51401,17	141491,46
280,00	27952,80				
		28531,33	2,00	57062,66	198554,12
282,00	29109,86				
		25845,64	2,00	51691,28	250245,40
284,00	22581,42				
		21277,08	2,00	42554,16	292799,56
286,00	19972,74				
		17554,48	2,00	35108,95	327908,51
288,00	15136,21				
		14526,55	2,00	29053,09	356961,60
290,00	13916,88				
		14248,64	2,00	28497,27	385458,87
292,00	14.580,39				
		13864,50	2,00	27729,00	413187,87
294,00	13.148,61				
		12317,31	2,00	24634,62	437822,49
296,00	11.486,01				
		11015,47	2,00	22030,94	459853,43
298,00	10.544,93				
		10847,65	2,00	21695,29	481548,72
300,00	11.150,36				
		10392,45	2,00	20784,90	502333,62
302,00	9.634,54				
		8810,81	2,00	17621,61	519955,23
304,00	7.987,07				
		7254,12	2,00	14508,23	534463,46
306,00	6.521,16				
		5728,33	2,00	11456,66	545920,12
308,00	4.935,50				
		4528,40	2,00	9056,80	554976,92
310,00	4.121,30				
		5792,61	10,00	57926,05	612902,97
320,00	7.463,91				
		5534,81	10,00	55348,05	668251,02
330,00	3.605,70				
		1802,85	10,00	18028,50	686279,52
340,00	0,00				
TOTALE SCAVO				686279,52	

*tabella calcolo cubatura materiale ancora estraibile sino al completamento
della fase 2 di progetto*

9 - PERTINENZE MINERARIE, OPERE ACCESSORIE

9.1 - Pertinenze minerarie

Le operazioni svolte in cava si limiteranno allo scavo e contemporaneo caricamento su autocarri adibiti al trasporto all'esistente impianto della società, per il trattamento delle sabbie estratte, questo è strutturato in 4 sezioni distinte: lavaggio, idroclassificazione, essiccamento, insilaggio.

Considerata la natura litologica del giacimento minerario in esame e l'utilizzazione a cui questo viene destinato, è previsto il totale uso del materiale estratto, senza la produzione in sede di coltivazione di alcun scarto o sfrido, a meno del terreno di copertura che verrà accantonato in apposite strutture di deposito per essere poi successivamente riutilizzato a fine lavori per le opere di recupero ambientale (vedi piano di gestione dei rifiuti di estrazione redatto ai sensi del D.LGS 117/08).

9.2 - Opere accessorie di protezione

Al fine di facilitare la sorveglianza dell'area ed evitare l'accesso a persone non autorizzate l'area in disponibilità è già stata recintata con rete plastificata mentre l'accesso carraio è già regolato da 1 cancello carraio munito di lucchetto.

Inoltre per rispondere ai requisiti di sicurezza è stata predisposta apposita cartellonistica con l'indicazione sia dell'area della cava e sia del pericolo per il transito dei mezzi lavorativi.

10 - VERIFICA DELLE PRESCRIZIONI AMBIENTALI V.I.A.

Si ricorda che nella Deliberazione della Giunta Provinciale n. 3.087 del 28/04/2006, in cui veniva espressa la compatibilità ambientale del progetto di coltivazione della sabbia silicea nel sito "Bricco Toni", era stata indicata la necessità di eseguire specifici monitoraggi ambientali per una verifica degli impatti sull'ambiente circostante.

A seguito degli esiti della campagna di monitoraggio svolta da ARPA, è stata avviata pertanto la procedura finalizzata alla verifica di tali impatti ed alla definizione delle eventuali ulteriori misure di mitigazione e/o compensazione necessarie per ripristinare le condizioni di equilibrio ecologico ed ambientale dell'area.

Nell'ambito della relativa istruttoria valutativa si sono svolte tre sedute della Conferenza dei Servizi. Tra le suddette sedute sono state attivate, sia a cura dell'azienda sia da parte di ARPA, azioni di controllo e monitoraggio valutative al fine di ottenere ulteriori informazioni tecniche utili allo scopo.

Con la presentazione della documentazione di monitoraggio agli enti preposti, conseguentemente alla seduta conclusiva della conferenza dei servizi del 12/04/2016, con determinazione del dirigente del Servizio Ambiente Ufficio Autorizzazioni Integrate e Supporto Amm.vo della Provincia d'Asti n. 3293 del 13/12/2016 è stato dichiarato concluso con esito positivo il procedimento di verifica delle prescrizioni ambientali relative alla VIA, confermando il giudizio positivo di compatibilità ambientale già espresso nel 28/4/2006. In tale determina è stato inoltre integrato il quadro prescrittivo ambientale con le seguenti prescrizioni:

1) In fase di coltivazione dovranno essere adottate tutte le misure previste dalla vigente normativa in materia di abbattimento delle polveri; in particolare, il piazzale, le strade di servizio interne all'area di cava e le aree di pertinenza mineraria dovranno costantemente essere mantenute ad un grado di umidità tale da abbattere la possibile polverosità entro i limiti consentiti;

2) In particolare, le emissioni diffuse provenienti da attività di produzione,

manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiale polverulento dovranno essere gestite secondo le prescrizioni previste dall'allegato V alla Parte V del D.Lgs, 152/2006;

3) Nelle aree di potenziale emissione di polveri, quali i cumuli, i piazzali, le piste percorse dai mezzi adibiti all'estrazione, al carico e trasporto dei materiali, si dovrà procedere all'innaffiamento periodico con particolare riguardo alle giornate con presenza di vento ed alle stagioni secche, prevedendo il fermo delle attività di coltivazione durante le giornate troppo ventose:

4) I mezzi utilizzati per il trasporto del materiale dalla cava devono essere muniti di telo copri cassone; quest'ultimo deve essere adoperato ogni volta che il mezzo è al di fuori dell'area della cava. Il proponente, per i mezzi di non sua proprietà, segnalerà alle Autorità di controllo eventuali difficoltà nel far adempiere ai titolari dei mezzi tale prescrizione.

5) La Società istante dovrà mettere in opera, nell'area di cava e lungo il percorso degli automezzi, tutti gli interventi di mitigazione atti ad evitare disturbi (rumore, vibrazioni, polveri, etc.) alla popolazione interessata.

6) Circa la possibilità di procedere ad installare un sistema automatico di lavaggio dei pneumatici dei mezzi pesanti in uscita dall'area di cava, allo stato attuale, non si ritiene necessario realizzare tale sistema. Occorrerà comunque implementare gli interventi sistematici di umidificazione controllata delle aree di transito e sistematica pulizia del primo tratto di sedime stradale asfaltato ad uso dell'esercente, oltre il cancello di accesso all'impianto. Conseguentemente, quando necessario, la ditta dovrà procedere alla sistematica pulizia – a mezzo di motoscopa in dotazione - del primo tratto asfaltato di 150 m. in uscita dall'area di cava, con diritto di passaggio per la SIMAR S.r.l. al fine di rimuovere il materiale sabbioso che rimane aderente alle ruote .

7) Nell'ambito della periodica Relazione annuale con scadenza primaverile si rileva la necessità che la stessa contenga una cartografia generale con indicazione dei diversi settori di intervento divisi per anno di realizzazione. Tale Relazione dovrà contenere precise indicazioni sulla percentuale di attecchimento delle essenze arboree/arbustive messe a dimora

settore per settore il tutto corredato da opportuna documentazione fotografica.

11 - OPERE DI MITIGAZIONE PREVISTE

Con riferimento alle indicazioni contenute nella conclusione positiva del procedimento di verifica delle prescrizioni ambientali relative al VIA, per quanto concerne le possibili interferenze sull'ambiente determinate esclusivamente dall'attività di coltivazione in esame e senza considerare le specifiche interferenze dovute all'impianto di lavorazione esistente, generalmente queste riguardano principalmente:

1. *le emissioni gassose derivanti dalla combustione del gasolio dei diversi mezzi meccanici;*
2. *il sollevamento di polveri durante le fasi di spostamento dei mezzi da e verso l'impianto di lavorazione del materiale inerte;*
3. *le emissioni sonore.*

11.1 – Emissioni gassose

Per quel che riguarda le emissioni gassose derivanti dall'attività in esame, da una prima indagine risulta che la qualità attuale dell'atmosfera nell'area in esame può essere considerata più che buona.

Le fonti di emissione in atmosfera nel territorio dovute dalle attività di impresa che potrebbero incidere sulla qualità della componente atmosfera risultano in questo caso dovute:

- dal passaggio degli autocarri che trasportano il prodotto finito,
- dal funzionamento dell'impianto di essiccazione
- dal passaggio degli autocarri che trasportano le sabbie verso gli impianti di lavorazione,
- dai mezzi d'opera durante le fasi di coltivazione
- dai mezzi agricoli impegnati nelle diverse operazioni colturali nelle campagne circostanti.

Premettendo che il tema, relativamente all'impianto e al trasporto del prodotto finito, è stato approfondito in maniera specifica durante le campagne di monitoraggio svolte dall'azienda e da ARPA al fine di verificare le condizioni di equilibrio ecologico ed ambientale dell'area, si fa riferimento a quanto già depositato presso i competenti uffici.

Per quanto concerne la coltivazione e il trasporto all'interno del cantiere di cava, date le dimensioni dell'intervento proposto e l'utilizzo di mezzi recenti che utilizzano già le ultime attrezzature di abbattimento emissioni, è lecito pensare che le emissioni dovute ai gas di scarico prodotte dalla attività di cava, essendo di carattere locale e temporaneo, non possano incidere in maniera sostanziale su tale componente.

Non si prevedono pertanto ulteriori appositi accorgimenti per la mitigazione di tali emissioni.

11.2 – Sollevamento di polveri – emissioni diffuse in atmosfera

Durante le fasi lavorative le possibili interferenze nell'atmosfera determinate dalle attività estrattive riguardano principalmente *il sollevamento di polveri* derivanti

- dall'impiego di mezzi per la coltivazione del giacimento
- dallo spostamento del materiale estratto da e verso l'impianto di lavorazione .
- dal passaggio degli autocarri che trasportano il prodotto finito nei concentrici abitati,
- dal funzionamento dell'impianti di lavorazione

Si tratta nel complesso di emissioni che sono già attualmente presenti; le eventuali interferenze vengono quindi solo protratte nel tempo ma sono comunque limitate al periodo di esecuzione dell'attività estrattiva.

A riguardo delle emissioni emesse dall'impianto di lavorazione, si fa sempre riferimento ai risultati emersi durante le campagne di monitoraggio svolte dall'azienda e da ARPA al fine di verificare le condizioni di equilibrio ecologico ed ambientale dell'area, e a cui si rimanda a quanto già depositato presso i competenti uffici.

Per quanto riguarda l'adozione di opere specifiche di mitigazione delle emissioni di polvere in corso d'opera nel cantiere di cava, conformemente alle indicazioni contenute nella conclusione positiva del procedimento di verifica delle prescrizioni ambientali relative al VIA , nelle zone e nei piazzali prospicienti l'impianto è stato installato in vari punti di cava e del piazzale di carico un sistema fisso di irrigatori a pioggia che si attiva automaticamente a seconda dei valori di siccità dell'aria. Si allegano qui sotto alcune foto dell'impianto.

- Foto di n. 2 umidificatori controllati dalla centralina elettronica



Foto della centralina elettronica



Piantina con ubicazione dei vari umidificatori



11.2.1 - Individuazione dei potenziali punti di emissione diffuse

Dall'analisi del ciclo produttivo del sito di cava si possono evidenziare i seguenti elementi:

<p>OPERAZIONE DI CARICO E TRASPORTO DEL NATURALE DI CAVA</p>	<p>Nell'area di cava la coltivazione sarà condotta tramite escavatori a benna rovescia.</p> <p>Con riferimento alle specifiche operazioni descritte nei capitoli precedenti si possono individuare le seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • carico del materiale (operazioni potenzialmente generatrici di emissioni diffuse); • trasporto verso gli impianti (operazioni potenzialmente generatrici di emissioni diffuse).
<p>SELEZIONE E ESSICAZIONE MATERIALE</p>	<p>In cava esistono impianti di lavorazione del naturale estratto, esistono pertanto emissioni diffuse prodotte da tale processo.</p>
<p>OPERAZIONI VARIE DI MOVIMENTAZIONE INTERNA CON MACCHINE DI CAVA</p>	<p>Nell'ambito delle attività generali di cava si possono individuare operazioni che prevedono l'utilizzo di mezzi operativi (pale cariatrici, escavatori, autocarri, carrelli elevatori), in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • operazioni di scotico del terreno vegetale propedeutiche all'estrazione mineraria con successivo trasporto (operazioni potenzialmente generatrici di emissioni diffuse); • percorrenza della viabilità di cava per le operazioni di manutenzione a carico delle strutture del sito produttivo (operazioni potenzialmente generatrici di emissioni diffuse);
<p>OPERAZIONI DI RICOSTRUZIONE MORFOLOGICA DELLA CAVA</p>	<p>Con riferimento alle specifiche operazioni descritte nel progetto si possono individuare le seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • trasporto interno alla cava per arrivare al sito di scarico (operazioni potenzialmente generatrici di emissioni diffuse); • scarico del materiale (operazioni potenzialmente generatrici di emissioni diffuse).

11.2.2 - Misure previste per il contenimento delle emissioni diffuse

Individuati i punti di potenziale generazione di emissioni diffuse, si elencano le seguenti misure contenimento che dovranno essere attuate.

<p>SELEZIONE E ESSICCAZIONE MATERIALE</p>	<p>In cava esistono impianti di lavorazione e essiccazione del naturale estratto, per le misure previste per il contenimento delle relative emissioni, diffuse prodotte da tale processo si fa riferimento a quanto già realizzato dalla ditta in ossequio alla vigente alla normativa e in particolare al D.Lgs 81/2008 e D.Lgs 152/2006 la cui documentazione è stata presentata agli enti competenti.</p> <p>i fini, trascinati dal gas, di combustione provenienti dal sistema di essiccazione, vengono recuperati con un sistema di abbattimento polveri mediante filtro SCRUBBER VENTURI capace di filtrare 17.000 l/min.</p>
<p>OPERAZIONE DI CARICO E TRASPORTO DEL NATURALE DI CAVA</p>	<p>Carico del materiale</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Non si prevedono particolari accorgimenti in quanto il materiale non risulta pulverulento. <p>Trasporto in cava</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Limitazione della velocità. ➤ nelle zone e nei piazzali prospicienti l'impianto è stato installato in vari punti di cava e del piazzale di carico un sistema fisso di irrigatori a pioggia che si attiva automaticamente a seconda dei valori di siccità dell'aria. ➤ Innaffiamento con acqua delle altre aree non pavimentate percorse dai mezzi. ➤ I mezzi utilizzati sono omologati secondo le direttive più recenti in termini di emissioni di fumi di combustione e vengono regolarmente controllati e mantenuti in efficienza <p>Trasporto sulla rete viaria esterna alla cava</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ In ossequio alle prescrizioni rilasciate in sede di verifica VIA è prevista quando necessario, la sistematica pulizia del primo tratto asfaltato di 150 m. in uscita dall'area di cava, con diritto di

	<p>passaggio per la SIMAR S.r.l. al fine di rimuovere il materiale sabbioso che rimane aderente alle ruote dei mezzi</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ sarà cura della società istante di provvedere, durante le stagioni secche, al fermo delle attività di coltivazione durante le giornate troppo ventose
<p>OPERAZIONI DI RICOSTRUZIONE MORFOLOGICA DELLA CAVA</p>	<p>Scarico del materiale (operazioni potenzialmente generatrici di emissioni diffuse).</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Il materiale estratto sarà trasportato dal fronte di cava agli impianti di lavorazione tramite Mezzo d'Opera (DUMPER) il suddetto materiale ha un'umidità media del 10%. <p>Trasporto sulla rete interna ed esterna alla cava</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Obbligo di ricoprire con teloni i mezzi cassonati i mezzi di trasporto delle terre. ➤ I mezzi utilizzati sono omologati secondo le direttive più recenti in termini di emissioni di fumi di combustione e vengono regolarmente controllati e mantenuti in efficienza. ➤ Per la rete interna, limitazione della velocità. ➤ Per la rete interna, innaffiamento con acqua delle aree non pavimentate percorse dai mezzi.
<p>OPERAZIONI VARIE DI MOVIMENTAZIONE INTERNA CON MACCHINE DI CAVA</p>	<p>Percorrenza della viabilità di cava per le operazioni di manutenzione del sito produttivo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Limitazione della velocità. ➤ Nei periodi di particolare arsura, innaffiamento con acqua delle aree percorse dai mezzi. ➤ I mezzi utilizzati sono omologati secondo le direttive più recenti in termini di emissioni e sono regolarmente controllati e mantenuti in efficienza.

11.3 – Rumore

Per quel che riguarda il rumore, l'attività estrattiva costituisce una fonte di emissioni sonore che però sono sottoposte alla vigente normativa che ne stabilisce i limiti.

A riguardo si fa riferimento all'apposita previsionale acustica allegata al presente studio.

In merito si vuol segnalare che dalla lettura di tale documento i valori previsionali delle emissioni sonore prodotte dai mezzi d'opera, con la realizzazione di opportune opere di mitigazione, sostanzialmente rispettano i limiti di emissione previsti dalla terza classe della zonizzazione acustica.

Per quanto riguarda l'adozione di opere specifiche di mitigazione delle emissioni sonore in corso d'opera, a seguito di apposito studio previsionale sulle emissioni sonore in atmosfera allegato al presente studio, è stato previsto il seguente orario di lavoro: 08/12–14/18 x 5 gg./settimana.


Si sottolinea in ogni caso che, come tutti gli impatti, quelli individuati sono di tipo temporaneo in quanto strettamente collegati all'attività estrattiva, e che al termine del periodo autorizzativo di prevista coltivazione della cava tali interferenze verranno a cessare.

12 – TRASPORTO DEL MATERIALE

Sempre con riferimento alle indicazioni contenute nella conclusione positiva del procedimento di verifica delle prescrizioni ambientali relative al VIA, qui di seguito vengono in particolare esaminate le interconnessioni tra ambiente e trasporto del materiale e le mitigazioni previste per attenuare gli impatti.

12.1 - Viabilità interna di cantiere in progetto


Il tragitto attualmente utilizzato all'interno della cava e per il trasporto del materiale estratto è contrassegnato in azzurro nell'estratto sotto allegato della tavola di progetto G02, i tracciati di progetto invece sono evidenziati con il colore arancione .



Piste di cantiere e tragitto mezzi trasporto del materiale dalla cava all'impianto

Nell'estratto sotto allegato invece sono evidenziati in blu il percorso obbligatorio di entrata agli impianti della ditta e in beige il percorso d'uscita.

Con un cerchio rosso è evidenziata la posizione del cancello di ingresso alla cava .



Percorsi di ingresso e uscita dalla cava


Come è stato accennato in precedenza, nella Tavola n. A06 “Planimetria degli interventi”, sono stati riportati una serie di tracciati in progetto che seguono la coltivazione discussa in precedenza. Queste corrono lungo i piedi delle scarpate dei gradoni, a quota 272 m ed a quota 290 m.

E' stato realizzato il tracciato posto a nord, che corre lungo il piede della scarpata a quota 272 m s.l.m. è lungo circa 380 m, che collega la parte di area in prossimità degli stabilimenti posti a ovest con il nuovo tracciato esterno all'area di cava come si prevedeva nel progetto

presentato. Il resto dei tracciati è visibile anche sull'elaborato grafico n. A06 di cui in precedenza.

12.2 - Viabilità esterna del prodotto finito

Per quanto concerne il trasporto del materiale finito, si allega alla seguente pagina estratto fotografico in cui è indicato il percorso utilizzato dai mezzi per raggiungere le principali strade di collegamento .



Estratto fotografico con percorso per raggiungere le strade provinciali di collegamento

Si nota chiaramente che il tragitto di circa 2.500 metri tra la cava e l'innesto sulla provinciale 19 passa interamente all'interno della frazione Gherba.

Il buono stato delle vie di accesso con la presenza di rotonde adeguate, si presenta in condizioni tali da supportare senza problemi il transito degli autocarri.

Per quanto riguarda la valutazione dell'impatto sulla sede stradale determinato dal transito sulla viabilità pubblica degli automezzi adibiti al trasporto, va considerato che al di fuori delle potenzialità di produzione dell'impianto, il volume che si movimentava sulla viabilità esistente in uscita è condizionato dall'impegno assunto dalla società con il Comune di non superare i 20/22 viaggi in andata e ritorno degli automezzi ogni giorno.

13 – VALUTAZIONE TECNICO - ECONOMICA

13.1 - Principali attività della ditta SIMAR s.r.l.

La Società Simar s.r.l. opera nel settore estrattivo dal 1962 ed ha per oggetto della propria attività l'estrazione e il trattamento di sabbie silicee.

Altro settore industriale al quale la Simar fornisce materia prima è quello dell'edilizia industrializzata dove viene utilizzata nella produzione di malte preconfezionate, cementi espansi e calcestruzzi. Da anni infine la Simar ha sviluppato, inoltre, la fornitura di sabbia feldspatica e di argille per la produzione di ceramiche e laterizi (mattoni sabbiati a mano, tegole e vasi) e settore sportivo.

13.2 - Macchinari impiegati e personale addetto

I macchinari impiegabili in cava potranno essere utilizzati sia per le vere e proprie operazioni di scavo e di coltivazione sia per caricare materiale estratto sui mezzi di trasporto che verranno a prelevare in cava.

La ditta esercente ha la possibilità di disporre di:

N. 1 Escavatore KOMATSU 210

N. 1 Escavatore Volvo 160

N. 1 Escavatore CASE 1488

N. 1 Pala Gommata Volvo 120 E

N. 1 Pala Gommata VOLVO 120 G

N. 1 Dumper A 30 Volvo

In particolare si prevede di utilizzare un escavatore idraulico e un Dumper per la coltivazione vera e propria del giacimento mentre potrà essere poi utilizzata una pala gommata per le piccole movimentazioni di materiale

Per quanto riguarda il personale addetto esso comprenderà, essenzialmente, gli addetti a manovrare le macchine di scavo, e i mezzi di trasporto del materiale

In particolare, la ditta Simar dispone:

- n. 1: addetto alla movimentazione del materiale grezzo;
- n. 1: addetto all'impianto di lavaggio;
- n. 1: addetto al forno a letto fluido;
- n. 1: addetto al carico degli automezzi ed all'insaccamento del materiale;
- n. 1: geologo (socio) responsabile cava e direttore dei lavori e addetto al controllo qualità e alle operazioni di cava;
- n. 1: dipendente ufficio spedizioni logistica e laboratorio materiali;
- n. 1: ragioniera (socio) addetta ufficio amministrativo e Legale Rappresentante.
- n. 1: consulente esterno addetto alla sicurezza e alle pratiche amministrative;

13.3 - Impiego del materiale estratto e mercato di utilizzo del materiale

Il materiale oggetto di coltivazione, come detto, è costituito da sabbie silicee appartenenti alla formazione delle sabbie di Asti.

Gli strati sabbiosi utili presentano in genere granulometria compresa tra 10 mm e particelle dell'ordine di qualche micron (componenti limo-argillose) con forte prevalenza delle frazioni comprese tra 1 e 0,2 mm. Ai fini commerciali si recuperano le frazioni comprese tra 2 e 0,1 mm suddivise in classi a fuso granulometrico ristretto per le esigenze di mercato delle sabbie, mentre il resto è commercializzato come argilla.

Come si può vedere caratteristiche chimico-fisiche dei prodotti commercializzati, il materiale estratto una volta sottoposto a trattamento ed eliminate le frazioni più fini (argillose) e gli elementi contaminanti (ossidi e idrossidi di Fe), presenta un elevato contenuto di silice e feldspati. Queste caratteristiche chimico-fisiche lo rendono molto apprezzato sul mercato delle sabbie silicee per fonderia, mentre a causa della presenza, sebbene in percentuali minime, di ossidi ferrosi lo rendono meno adatto all'utilizzo in vetreria.

Altro settore molto importante al quale la Simar fornisce materia prima è quello dell'edilizia industrializzata dove viene utilizzata nella produzione di malte preconfezionate, cementi

espansi, calcestruzzi.

In questo settore sono richiesti inerti con limiti granulometrici molto rigidi, per questo la Simar grazie al sofisticato sistema di idroclassificatori della **Door-Oliver** ed al controllo granulometrico che viene svolto quotidianamente e in fase di produzione è in grado di soddisfare tali esigenze.

Per quanto riguarda il mercato di vendita del materiale estratto esso è funzione essenzialmente del tipo di impiego del materiale. Si può dire che circa il 70% della produzione è venduto nella nostra regione in particolare per gli intonaci, fornaci, e sabbiature.

13.4 - Breve analisi del mercato

La Simar ha avuto ultimamente una considerevole crescita produttiva da attribuirsi a fattori legati al mercato interno delle sabbie silicee.

Infatti tale mercato, e in particolar modo il settore delle sabbie silicee destinato all'uso in fonderia e nell'edilizia industrializzata, è stato destabilizzato dalla progressiva diminuzione di produzione fino alla completa chiusura degli impianti in particolare nell'area di Torre Del Lago (Lucca).

Se nelle fonderie il fabbisogno di materia prima è diminuito per via del riciclo delle sabbie "esauste", pratica sempre più diffusa, è aumentato invece il fabbisogno di sabbie silicee nell'edilizia industrializzata; soprattutto se ne fa un uso sempre più diffuso per la produzione di malte preconfezionate, collanti e cementi espansi, è aumentata la richiesta di sabbia anche per l'allestimento di campi in erba sintetica, beach-volley, paddle, campi da golf ecc.

Inoltre l'Italia importa grandi quantitativi di sabbie silicee destinati ad aumentare nel futuro immediato.

Valutare il tasso di crescita futuro dell'Attività Simar non è facile essendo il mercato in fase di assestamento: in linea di massima e a prescindere da eventi congiunturali del mercato (fabbisogni e prezzi), si può ipotizzare che esistono ampi margini di crescita e quindi occorre definire un programma produttivo, già ampiamente consolidato, in funzione di un mercato recettivo ed in espansione.

Per tanto il tasso di crescita dipende da una sufficiente disponibilità della riserva e della capacità produttiva dell'impianto.

13.5 - Fabbisogno produttivo attuale e proiezione futura

L'attuale produzione media della Simar oscilla tra i 300 e i 400 m³ al giorno così distribuite percentualmente:

A Sabbia trattata 50%

B Sabbia umida 15%

C Argilla di cava 35%

I prodotti A e B vengono idroclassificati.

L'efficienza della coltivazione è passata indicativamente dal 70% all'80-85% in quanto dal vecchio abbattimento di tipo massivo con il quale si trascinavano all'impianto elevate quantità di sabbie fini ed argille indesiderate nei prodotti finali si è passata alla coltivazione di tipo selettivo eliminando gli strati di argilla.

E' da sottolineare che attualmente per queste materie prime la bilancia commerciale è nettamente a nostro sfavore in quanto viene importato, dalla Turchia e Ucraina, circa l'80% del fabbisogno nazionale.

13.6 - Programma di produzione

In relazione a quanto detto al capitolo precedente la ditta Simar dovrà sviluppare al massimo il programma di coltivazione in progetto (potenziando qualitativamente i propri impianti) al fine di ottenere l'obiettivo di una riqualificazione del prodotto finito compatibilmente con le operazioni minerarie.

La coltivazione sarà di tipo selettivo cercando di sfruttare quei prodotti che attualmente sono classificati come argille e limi.

Infatti la ditta Simar sta sviluppando con l'Università di Torino di mineralogia applicata uno studio sulla caratterizzazione fisico-chimica dei termini argillosi villafranchiani e le loro possibili applicazioni dal punto industriale.

Altri studi sono stati realizzati con il Politecnico di Torino, dipartimento di ingegneria dei sistemi edilizi territoriali per la preparazione di inerti nel campo di restauro e la conservazione di edifici storici.

Altresì sono stati messi a punto prodotti per lo specifico campo dei laterizi a "pasta molle"

(mattoni a mano) per il recupero di facciate storiche e di particolare pregio, con l'obiettivo di ricostruire una cultura e una specificità piemontese nel laterizio.

Analoghe esperienze sono condotte con produttori per il vasellame e le tegole in particolare per il "coppo piemontese".

Si stanno inoltre commercializzando argille per il settore ceramico anche per produttori piemontesi e non solo nel "distretto sassuoloese".

Riteniamo quindi che ci possa essere uno sviluppo nel settore delle argille e uno stabile utilizzo per i settori specifici delle sabbie essiccate in genere.

13.7 - Impianto di trattamento

Come detto nel ciclo di lavorazione una volta effettuato l'abbattimento meccanico e trasportato il tout-venant in vicinanza dell'impianto si procede alla creazione di una torbida (acqua + solido) a mezzo monitor convogliata ad un vibrovaglio che opera una prima classificazione a 8 mm.

Il sopravaglio, costituito per lo più da ciottoli, zolle di argilla, agglomerati ferrosi ed inclusi vari, viene scaricato sul piazzale e di qui ripreso e messo a discarica con pale meccaniche.

Il sottovaglio cade in un pozzetto di raccolta e di qui viene pompato all'impianto di trattamento.

Il materiale viene a sua volta sottoposto ad un processo di classificazione granulometrica.

Il relativo impianto di trattamento consta delle seguenti sezioni:

- 1) lavaggio**
- 2) classificazione ad umido**
- 3) essiccamento ed insilaggio dei prodotti finiti**
- 4) decantazione**

1) Lavaggio - E' costituito da un vaglio primario con superficie vagliante di circa 2 m² che effettua una classificazione a 2 mm.

Il sopravaglio viene scartato mentre il sottovaglio viene inviato ad un idrociclone che elimina

immediatamente le frazioni inferiori a 70 micron e le manda alla decantazione; le frazioni maggiori di 70 μ vengono pompate alla sezione di classificazione.

2) Classificazione ad umido La classificazione granulometrica del tout-venant viene realizzata a umido mediante 2 **IDROSIZER DOOR-OLIVER** disposti in parallelo. L'**IDROSIZER** è un classificatore in controcorrente che sfrutta le diverse velocità di sedimentazione che hanno i grani di sabbia sospesi in un letto fluido, in funzione della loro caratteristica dimensionale e combinata con una corrente d'acqua ascendente.

La miscela acqua-sabbia percorre in senso longitudinale l'idroclassificatore e le particelle sedimentate vengono raccolte in 9 camere: inizialmente sedimentano le particelle più grosse, quindi quelle sempre più fini. Le particelle finissime rimangono in sospensione e vengono trascinate a valle per trascinamento e inviate alla decantazione.

L'**IDROSIZER DOOR-OLIVER** può effettuare 9 tagli granulometrici; in pratica ne vengono fatti 4 combinando i diversi scarichi delle camere (2-0,6 mm, 0,6-0,2 mm, 0,4-0,15 mm, 0,3-0,075 mm).

Questo metodo di classificazione presenta a suo favore i seguenti vantaggi:

- mancanza di parti meccaniche in movimento e quindi usura limitata,
- ingombro ridotto,
- bassi costi d'esercizio,
- facile regolazione se cambiano le caratteristiche dell'alimentazione,
- assenza di rumore e di polveri.

Le frazioni granulometriche, una volta classificate, vengono disidratate; le 2 frazioni più grosse mediante 2 vibrovagli, quelle più fini mediante filtri piani che consentono di recuperare immediatamente l'acqua e non disperderla.

L'umidità residua dei prodotti è del 10%.

3) Essiccamento e insilaggio dei prodotti finiti - Tale sezione comprende una linea costituita da un reattore a letto fluido **FLUOSOLIDS DOOR-OLIVER** della capacità di 35 t/h per essiccare direttamente il prodotto finito.

Alimentato mediante un nastro trasportatore permette di essiccare la sabbia in continuo grazie a gas caldi che, immessi nella camera di essiccamento, avvolgono i grani di sabbia formando, quindi, un letto fluidizzato. La sabbia permane nella camera per un tempo non superiore ai due minuti; i fini, trascinati dal gas, di combustione, vengono recuperati con un sistema di

abbattimento polveri mediante filtro **SCRUBBER VENTURI** capace di filtrare 20.000 l/min.

4) Decantazione Tale sezione attualmente raccoglie 8.000 l/min di acque torbide provenienti dall'idrociclone di testa dell'impianto e dagli **IDROSIZER**. Due idrocycloni effettuano un taglio a 60 micron.

La frazione maggiore di 60 micron viene inviata ad una macchina che recupera la sabbia finissima mentre la frazione minore di 60 micron viene inviata direttamente alle vasche di decantazione dove l'acqua si chiarifica per sedimentazione naturale e tracima in un bacino dell'acqua pulita.




Diagramma di flusso

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



FOTO 7

LEGENDA DELLA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 1 – Vista panoramica del settore est dei fronti di abbattimento dal versante già coltivato e recuperato. In questa immagine si può notare il metodo di coltivazione utilizzato ovvero quello di traslare progressivamente il "nuovo" fronte (est-ovest) verso sud, operando a piazzali su più livelli sfalsati, e coltivando per "fette verticali", esaurite con ribasso delle trincee sovrapposte, di sufficiente larghezza operativa e per l'intera lunghezza del fronte (diretto est-ovest).

FOTO 2 – Vista panoramica del settore centrale dei fronti di abbattimento dal versante già coltivato e recuperato. Sulla sinistra si nota il piazzale basso e sulla destra si può notare la pista interna che permette ai mezzi d'opera di raggiungere i fronti di coltivazione.

FOTO 3 – Vista panoramica del settore occidentale dei fronti di abbattimento dal versante già coltivato e recuperato. Si può notare il deposito del materiale inerte commerciabile (sabbia) nella parte centrale e quello del materiale estratto dalle vasche ed in attesa di asciugatura nella parte destra.

FOTO 4 – Vista dell'area occupata dei piazzali di cava e dagli impianti di lavorazione. Nella parte destra dell'immagine si nota il versante già coltivato e recuperato.

FOTO 5 – Vista delle vasche di decantazione dismesse e ormai recuperate dal punto di vista ambientale.

FOTO 6 – Vista aerea dell'area estrattiva e della Borgata Gherba. Si nota come il sito rimane non visibile dagli abitanti della borgata nascosta del versante collinare.


FOTO 7 – Foto aerea dell'area in progetto. Si riconoscono a partendo da sinistra l'area degli impianti con a destra le vasche di decantazione. Nella parte centrale si nota la vasca di decantazione dismessa e ormai totalmente recuperata. Nella parte destra si riconoscono i fronti di coltivazione e il versante recuperato.



DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

**Provvedimento Autorizzativo Unico
n° 100 del 26/05/2017**

**S.U.A.P.
“COLLINE ALFIERI”**



Provincia di Asti
Medaglia d'Oro al Valor Militare
Servizio Ambiente

P.E.C.

Asti,

Prot. n.

Allegati n. 1

Spettabili

Soc. Simar S.r.l.

Comune di Cisterna d'Asti

Comune di Ferrere

Comune di Montà (CN)

ARPA Piemonte

- *Dipartimento provinciale di Asti*
- *Dipartimento di Grugliasco, S.S. Rischio ed Igiene Industriale*

ASL AT

- *Dipartimento di Prevenzione*
- *S.Pre.S.A.L.*

Sportello Unico Attività Produttive "Colline Alfieri"

Commissione Locale per il Paesaggio - Cisterna d'Asti (AT)

Corpo Forestale dello Stato

Coordinamento Provinciale di Asti

Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie

Soprintendenza per i Beni Ambientali Architettonici del Piemonte

Regione Piemonte – Servizi/Settori:

- *Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale*
- *Settore Opere Pubbliche, Difesa del Suolo*
- *Sportello Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Asti*
- *Settore Idraulica Forestale e Tutela del Territorio*
- *Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico Area AT, AL, BI, VC*

pag. 1 di 2

- Settore Pianificazione Verifica Attività Estrattive

Ai Membri Organo Tecnico provinciale

LL.RR. n. 69/1978, 40/1998, 44/2000

Oggetto: Verifica prescrizioni relative al giudizio di compatibilità ambientale della cava "Bricco Toni" – Soc. SIMAR – Cisterna d'Asti.

Trasmissione determinazione dirigenziale conclusiva del procedimento n. 3293 del 13-12-2016 - Risposta a nota SUAP n. 328 del 18.11.2016.

Facendo seguito agli esiti del procedimento di cui all'oggetto, con la presente si trasmette a tutti i soggetti interessati copia del provvedimento conclusivo del procedimento di verifica prescrizioni relative al giudizio di compatibilità ambientale della cava "Bricco Toni" – Soc. SIMAR – Cisterna d'Asti.

Si rileva altresì che, in merito alla nota del SUAP prot. 328/2016, inviata per conoscenza alla Provincia, la sopracitata determinazione, intervenendo con un aggiornamento, sul quadro prescrittivo del provvedimento di compatibilità ambientale in vigore, riguarda essenzialmente la mitigazione delle emissioni in atmosfera, non interferendo quindi direttamente sul procedimento di cui all'istanza di proroga dell'autorizzazione alla coltivazione, prodotta dalla ditta, ai sensi di legge.

Distinti saluti.

La P.O. del Servizio Ambiente

*Dott. Angelo MARENGO**

Firmato da: MARENGO ANGELO
Motivo: rilascio graduatoria
Luogo: Asti
Data: 14/12/2016 08:39:09

MA_RA_CF_trasm_dd_verifica_prescrizioni

* DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

Il presente documento è stato sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale). Le copie su supporto cartaceo del presente documento informatico sostituiscono ad ogni effetto di legge l'originale da cui sono tratte solo se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata - nelle forme di legge - da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

pag. 2 di 2



PROVINCIA DI ASTI

Medaglia d'oro al valor militare

SERVIZIO AMBIENTE

UFFICIO AUTORIZZAZIONI INTEGRATE E SUPPORTO AMM.VO

N. meccanografico DT012-229-2016 del 07/12/2016

N. determina 3293 del 13/12/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Oggetto: Procedimento di verifica delle prescrizioni relative al giudizio di compatibilità ambientale della cava Bricco Toni - Soc. SIMAR - Cisterna d'Asti - art. 28, comma 1 bis, D. Lgs. 152/06.

Conclusione con esito positivo del procedimento.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

1. con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 3.087 del 28.04.2006, (avente scadenza il 3 maggio 2026 ed autorizzato dal Comune di Cisterna d'Asti con Determina del Settore Tecnico n. 24 del 30 giugno 2006 - prot. della Provincia di Asti n. 59.644 del 12 settembre 2006) veniva espressa la compatibilità ambientale – con valenza ventennale - del progetto di rinnovo della coltivazione mineraria di litologia sabbia silicea nel sito "Bricco Toni" (Comune di Cisterna d'Asti), presentato dalla società SIMAR S.r.l. – località Bricco Toni del Comune di Cisterna d'Asti (AT);
2. l'autorizzazione comunale alla coltivazione della cava veniva rinnovata nel maggio 2012, con contestuale presa d'atto del Disciplinare di coltivazione mineraria e di recupero ambientale n. 26.266 del 12 marzo 2012;
3. a seguito degli esiti della campagna di monitoraggio svolta da ARPA, con nota ns. prot. 72.737, è stata avviata la procedura finalizzata alla verifica di tali impatti ed alla definizione delle eventuali ulteriori misure di mitigazione e/o compensazione necessarie per ripristinare le condizioni di equilibrio ecologico ed ambientale dell'area.

Rilevato che, nell'ambito della relativa e conseguente istruttoria valutativa si sono svolte, nei giorni 18 settembre 2014, 22 dicembre 2015 e 12 aprile 2016, tre sedute della Conferenza dei Servizi, di cui all' art. 32 della legge regionale n. 44/2000 e delle leggi regionali n. 69/1978, 40/98 s. m. e i.. Tra le suddette sedute si sono attivate, sia a cura dell'azienda, sia da parte di ARPA, azioni di controllo e

monitoraggio valutativo al fine di ottenere ulteriori informazioni tecniche utili allo scopo.

Visti gli esiti della conferenza, nonché la documentazione depositata ed in particolare il contributo tecnico scientifico di ARPA – prot. 11.808 del 15.02.2016, valutato e discusso nella seduta conclusiva della conferenza dei servizi del 12.04.2016.

Considerata conseguentemente la necessità di procedere ad integrare le prescrizioni relative al giudizio di compatibilità ambientale della cava "Bricco Toni", di cui alla d.d. n. 3.087 del 28.04.2016, con le seguenti:

1. In fase di coltivazione dovranno essere adottate tutte le misure previste dalla vigente normativa in materia di abbattimento delle polveri; in particolare, il piazzale, le strade di servizio interne all'area di cava e le aree di pertinenza mineraria dovranno costantemente essere mantenute ad un grado di umidità tale da abbattere la possibile polverosità entro i limiti consentiti;
2. In particolare, le emissioni diffuse provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiale polverulento dovranno essere gestite secondo le prescrizioni previste dall'Allegato V alla Parte Quinta del D. Lgs. n. 152/2006;
3. Nelle aree di potenziale emissione di polveri, quali i cumuli, i piazzali, le piste percorse dai mezzi adibiti all'estrazione, al carico e trasporto dei materiali, si dovrà procedere all'innaffiamento periodico con particolare riguardo alle giornate con presenza di vento ed alle stagioni secche, prevedendo il fermo delle attività di coltivazione durante le giornate troppo ventose;
4. I mezzi utilizzati per il trasporto del materiale dalla cava devono essere muniti di telo copri cassone; quest'ultimo deve essere adoperato ogni volta che il mezzo è al di fuori dell'area della cava. Il proponente, per i mezzi di non sua proprietà, segnalerà alle Autorità di controllo eventuali difficoltà nel far adempiere ai titolari dei mezzi tale prescrizione;
5. La Società istante dovrà mettere in opera, nell'area di cava e lungo il percorso degli automezzi, tutti gli interventi di mitigazione atti ad evitare disturbi (rumore, vibrazioni, polveri, etc.) alla popolazione interessata.
6. Circa la possibilità di procedere ad installare un sistema automatico di lavaggio dei pneumatici dei mezzi pesanti in uscita dall'area di cava, allo stato attuale, non si ritiene necessario realizzare tale sistema. Occorrerà comunque implementare gli interventi sistematici di umidificazione controllata delle aree di transito e sistematica pulizia del primo tratto di sedime stradale asfaltato e di proprietà dell'esercente, oltre il cancello di accesso all'impianto.
Conseguentemente, quando necessario, la ditta dovrà procedere alla sistematica pulizia - a mezzo di motoscopa in dotazione - del primo tratto asfaltato di 150 m. in uscita dall'area di cava, di proprietà di SIMAR S.r.l., al fine di rimuovere il materiale sabbioso che rimane aderente alle ruote, che viene perso.
7. Nell'ambito della periodica Relazione annuale con scadenza primaverile, si rileva la necessità che la stessa contenga una cartografia generale con indicazione dei diversi settori di intervento divisi per anno di realizzazione. Tale Relazione dovrà contenere precise indicazioni sulla percentuale di attecchimento delle essenze arboree/arbustive messe a dimora settore per settore il tutto corredato da opportuna documentazione fotografica.

Ricordati i contenuti della d.d. n. 5.736 del 18/11/2011, in merito alla necessità che il proponente, preliminarmente alle periodiche istanze di rinnovo dell'autorizzazione alla coltivazione, depositi istanza di attivazione della fase di Verifica della compatibilità ambientale prevista dall'art. 10 della L.R. n. 40/98, al fine di valutare l'ulteriore effettiva congruità dell'avanzamento dei lavori e delle previsioni di scavo con il Giudizio di compatibilità ambientale, espresso tramite Deliberazione della Giunta della Provincia di Asti n. 3.087, sopra richiamata.

Rilevato che, sulla scorta di quanto emerso dal presente procedimento, concernente essenzialmente nella revisione delle prescrizioni di tipo ambientale, tale indicazione viene di fatto superata, richiedendo quindi al proponente, in fase di istanza di rinnovo dell'autorizzazione alla coltivazione, unicamente la presentazione della documentazione richiesta dalla specifica normativa di settore, eventualmente integrata con quanto indicato dallo specifico atto autorizzativo di origine.

Visti i verbali delle riunioni di conferenza di cui sopra, la documentazione tecnica ed i pareri dei diversi soggetti interessati, agli atti dell'ufficio;

Vista la direttiva 85/337/CEE e s.m.i.;

Visto il d.p.r. 12.04.1996 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 152/06 e s. m. e i.;

Vista la l.r. 40/1998 e s.m.i.;

Vista la l.r. 69/78 e s. m. e i.;

Visto il D. Lgs. 267/2000 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Viste le disposizioni vigenti in materia;

Su proposta del responsabile del procedimento;

DETERMINA

1. di prendere atto della premessa alla presente determinazione dirigenziale, quale parte integrante e sostanziale del provvedimento;

2. di dare altresì atto della conclusione del procedimento - con esito positivo - finalizzato alla verifica delle prescrizioni relative al giudizio di compatibilità ambientale della cava "Bricco Toni" - Soc. SIMAR - Cisterna d'Asti - art. 28, comma 1 bis, D. Lgs. 152/06.

3. di confermare, conseguentemente, il relativo giudizio positivo di compatibilità ambientale, a valenza temporale di anni (20) venti, già espresso con D.G.P. n. 3.087 del 28.04.2006.

4. di integrare il quadro prescrittivo ambientale di cui al sopracitato provvedimento con i seguenti:

1. In fase di coltivazione dovranno essere adottate tutte le misure previste dalla vigente normativa in materia di abbattimento delle polveri; in particolare, il piazzale, le strade di servizio interne all'area di cava e le aree di pertinenza mineraria dovranno costantemente essere mantenute ad un grado di umidità tale da abbattere la possibile polverosità entro i limiti consentiti;

2. In particolare, le emissioni diffuse provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiale polverulento dovranno essere gestite secondo le prescrizioni previste dall'Allegato V alla Parte Quinta del D. Lgs. n. 152/2006;

3. Nelle aree di potenziale emissione di polveri, quali i cumuli, i piazzali, le piste percorse dai

mezzi adibiti all'estrazione, al carico e trasporto dei materiali, si dovrà procedere all'innaffiamento periodico con particolare riguardo alle giornate con presenza di vento ed alle stagioni secche, prevedendo il fermo delle attività di coltivazione durante le giornate troppo ventose;

4. I mezzi utilizzati per il trasporto del materiale dalla cava devono essere muniti di telo copri cassone; quest'ultimo deve essere adoperato ogni volta che il mezzo è al di fuori dell'area della cava. Il proponente, per i mezzi di non sua proprietà, segnalerà alle Autorità di controllo eventuali difficoltà nel far adempiere ai titolari dei mezzi tale prescrizione;

5. La Società istante dovrà mettere in opera, nell'area di cava e lungo il percorso degli automezzi, tutti gli interventi di mitigazione atti ad evitare disturbi (rumore, vibrazioni, polveri, etc.) alla popolazione interessata.

6. Circa la possibilità di procedere ad installare un sistema automatico di lavaggio dei pneumatici dei mezzi pesanti in uscita dall'area di cava, allo stato attuale, non si ritiene necessario realizzare tale sistema. Occorrerà comunque implementare gli interventi sistematici di umidificazione controllata delle aree di transito e sistematica pulizia del primo tratto di sedime stradale asfaltato e di proprietà dell'esercente, oltre il cancello di accesso all'impianto. Conseguentemente, quando necessario, la ditta dovrà procedere alla sistematica pulizia - a mezzo di motoscopa in dotazione - del primo tratto asfaltato di 150 m. in uscita dall'area di cava, di proprietà di SIMAR S.r.l., al fine di rimuovere il materiale sabbioso che rimane aderente alle ruote, che viene perso.

7. Nell'ambito della periodica Relazione annuale con scadenza primaverile, si rileva la necessità che la stessa contenga una cartografia generale con indicazione dei diversi settori di intervento divisi per anno di realizzazione. Tale Relazione dovrà contenere precise indicazioni sulla percentuale di attecchimento delle essenze arboree/arbustive messe a dimora settore per settore il tutto corredato da opportuna documentazione fotografica.

5. di trasmettere copia conforme del presente atto al proponente ed ai diversi soggetti interessati dalla procedura.

6. di inviare il presente provvedimento alla Segreteria Generale dell'Ente ai fini della pubblicazione della stessa all'Albo della Provincia;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni.

La P.O. di riferimento – proponente
(Angelo MARENGO)

Il redattore: fcontursi

IL DIRIGENTE SERVIZIO AMBIENTE
(Roberto Imparato)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia dal 16/12/2016 per 15 giorni consecutivi.

Asti, 15/12/2016

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Fiorina Montanera

FIRMATO DIGITALMENTE

IL SEGRETARIO GENERALE ATTESTA CHE LE FIRME DIGITALI DEL PRESENTE DOCUMENTO SONO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA E SONO STATE APPOSTE AI SENSI DEL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

**Provvedimento n° 2012/06 A P
conclusivo del
PROCEDIMENTO UNICO**

**S.U.A.P.
“COLLINE ALFIERI”**



PROVINCIA DI ASTI

Provveduto all'affissione all'Albo
dal 04.05.06 al 18.05.06
Sotto il n. 168

L'USCIRE

PROVINCIA DI ASTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N.3087

OGGETTO

GIUDIZIO DI COMPATIBILITA AMBIENTALE E PREDISPOSIZIONE DEL DISCIPLINARE DI COLTIVAZIONE AI FINI DELL'AUTORIZZAZIONE COMUNALE, RELATIVI AL PROGETTO DI AMPLIAMENTO ATTIVITA ESTRATTIVA CAVA DI SABBIA SILICEA - LOC. BRICCO TONI DEL COMUNE DI CISTERNA PROPONENTE: SIMAR DI GUGLIELMONI MANSUETO SRL

24/157

L'anno duemilasei addì 28 del mese di aprile alle ore 10.00 in Asti in una sala delle riunioni della Provincia, previi inviti recapitati a norma di legge, si è riunita la Giunta Provinciale;

Sono presenti i seguenti Signori a fianco del cui nome è apposto il segno "SI" sono assenti i Signori a fianco del cui nome è apposto il segno "NO";

Cognome e Nome	Carica	Presenti
MARMO Roberto	Presidente	SI
MUSSO Giorgio Domenico	Vice Presidente	SI
ARESCA Mario	Assessore	SI
SPANDONARO Giovanni Domenico Giuseppe	Assessore	SI
GALLO Walter	Assessore	SI
DEMETRIO Domenica	Assessore	SI
TASSO Dimitri	Assessore	SI
CONTI Annalisa	Assessore	SI
RASERO Maurizio	Assessore	SI

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. Vittorio QUAGLIA.

L'anno duemilasei addì 28 del mese di aprile alle ore 10.00 in Asti in una sala delle riunioni della Provincia, previi inviti recapitati a norma di legge, si è riunita la Giunta Provinciale;

OGGETTO: Giudizio di compatibilità ambientale e predisposizione del disciplinare di coltivazione ai fini dell'autorizzazione comunale, relativi al progetto ampliamento attività estrattiva - cava di sabbia silicea - località Bricco Toni del Comune di Cisterna d'Asti.
Proponente: SIMAR di Guglielmoni Mansueto S.r.l.

Premesso che in data 26.05.05 la Ditta SIMAR S.r.l. - località Bricco Toni, - Cisterna d'Asti (AT), ha presentato all'Organo Tecnico Provinciale domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art.12 della L.R. n. 40/1998 e s. m. e. i., relativamente al progetto di rinnovo ed ampliamento di una cava di sabbia silicea in località "Bricco Toni" situata nel Comune di Cisterna d'Asti (AT) - prot. n. 37530 del 26.05.05, allegando la documentazione prevista dal medesimo comma.

Contestualmente, il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "La Repubblica", tramite pubblicazione effettuata in data 26.05.05 ed agli ulteriori adempimenti prescritti dall'articolo 12, determinando così l'avvio del procedimento.

Il progetto rientra nella categoria progettuale n.13 - allegato A2 della l.r. 40/98 e s.m.e i., che prevede la Provincia di Asti quale Autorità competente.

L'organo tecnico provinciale ha provveduto quindi a dare notizia dell'avvenuto deposito del progetto sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 24 del 16.06.2005 e del conseguente avvio del procedimento inerente la Fase di valutazione della procedura di VIA, individuando il relativo responsabile.

Il progetto presentato consiste nella rinnovo della coltivazione, con ampliamento, di un'area in disponibilità della ditta proponente.

A seguito del deposito degli elaborati progettuali e dello studio di VIA non sono pervenute, entro i termini previsti dalla l. r. 40/98, osservazioni da parte del pubblico.

L'organo tecnico, attuando quanto previsto dagli articoli 12 e 13, ha avviato la conferenza di servizi con i soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998.

In data 05.07.2005, si è svolta la prima riunione della conferenza di servizi in cui è stato definito il crono-programma dell'istruttoria ed è stato svolto un sopralluogo sul sito di cava.

Il proponente è stato invitato a partecipare al sopralluogo sul sito ed alle successive riunioni della conferenza di servizi.

In data 20.07.05 si è tenuta la seconda riunione della conferenze di servizi, con la presenza del proponente, durante la quale sono stati affrontati tutti i temi concernenti l'impatto ambientale del progetto.

A seguito delle risultanze della riunione, con nota prot. 55.131 del 01.08.2005, sono state richieste al proponente integrazioni progettuali, che dovevano essere presentate entro 60 giorni dalla data di ricevimento della sopracitata nota.

Il proponente, con nota del 07.11.06, chiedeva una proroga di 90 giorni per la

Luigi Cavallotti

presentazione delle sopraindicate integrazioni progettuali.

La richiesta, con nota prot. 75.513 del 15.11.06, è stata formalmente accolta, trasmettendo la comunicazione a tutti i soggetti interessati.

In data 09 gennaio 2006 il proponente ha depositato la documentazione integrativa presso gli uffici provinciali e presso le sedi degli altri soggetti interessati.

In data 22.02.2006, si è svolta quindi una terza riunione della conferenza di servizi, nel cui ambito il proponente ha fornito alcuni opportuni chiarimenti circa la tempistica, il tipo di recupero ambientale proposto, l'impatto sulla componente idraulica dell'opera, la disponibilità dei terreni, i metodi di abbattimento rumori e fumi nell'area adiacente l'impianto.

La conferenza di servizi ha ritenuto necessario subordinare l'espressione di un parere tecnico di compatibilità ambientale positivo ad un ulteriore approfondimento sul tema dell'impatto acustico presente lungo la strada di accesso alla cava, delegando l'Autorità competente, con il supporto tecnico dell'ARPA, ed il tecnico abilitato del proponente a verificare i dati fonometrici rilevati e di proporre, se necessario, forme di mitigazione dell'impatto, a norma di legge.

In data 02 marzo '06 si è tenuto l'incontro di cui sopra, dal quale è scaturita la necessità che il proponente s'impegnasse ad adottare una serie di misure, indicate poi dallo stesso, con nota prot. 18.809 del 23.03.06.


In conclusione, alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti condotti dall'organo tecnico con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, dalle risultanze delle conferenze di servizi, dal verbale del confronto con il proponente di cui all'art. 14, comma 4, emerge quanto segue:

- l'attività si sviluppa su un'area già interessata da coltivazione mineraria;
- il progetto di prosecuzione ed ampliamento dell'attività di cava di cui all'oggetto presenta caratteristiche di sostenibilità ambientale. Infatti le metodologie di coltivazione proposte ed il recupero ambientale che verrà adottato, favoriscono il suo successivo inserimento paesistico ambientale del sito di cava rispetto all'area in cui esso è collocato;

Nel presente provvedimento che reca il giudizio di compatibilità ambientale, necessariamente comprensivo delle autorizzazioni ambientali ed urbanistiche, così come deciso dalla Conferenza di Servizi, non sono ricomprese le seguenti autorizzazioni e concessioni:

- Autorizzazione comunale alla coltivazione della cava (ex ll.rr. 69/78 e 44/00), che potrà essere rilasciata dal Comune interessato - Cisterna d' Asti - successivamente all'emanazione del presente atto;

Dato atto che nella presente deliberazione viene altresì recepito il parere favorevole espresso dalla Regione Piemonte - Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica - Settore Gestione Beni Ambientali - prot. 6.081/19.20 del 23.02.2006;



raccolta, fini dell'ottimizzazione della realizzazione del progetto, si è ritenuto, inoltre, di subordinare la validità del giudizio positivo di compatibilità ambientale e per autorizzazione comunale alla coltivazione, all'osservanza delle condizioni e prescrizioni portate rispettivamente negli allegati A) e B) alla presente deliberazione;

ista la Direttiva 85/337/CEE e s.m.i.;

izi, nel
tipo di
era, la
accente
ista il d.p.r. 12.04.1996 e s.m.i.;

ista la l.r. 40/1998 e s.m.i.;

ista l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

parere
il tema
autorità
isto l'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

ente a
azione
isto il parere espresso sul presente provvedimento ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica dal dirigente del settore ambiente;

cessità
stesso,
iste le disposizioni vigenti in materia;

per tutto quanto sopra esposto e accogliendo le proposte dei relatori la Giunta, con voto
unanime espresso nelle forme di legge;

organo
nze di
merge
*
DELIBERA

getto
le di
ono il
rea in
1. di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto di rinnovo ed ampliamento di una cava di sabbia silicea in località "Bricco Toni", situata nel Comune di Cisterna d'Asti (AT) - proponente: Ditta SIMAR S.r.l. - località Bricco Toni - 14010 CISTERNA D'ASTI (AT), per le motivazioni evidenziate in premessa e di seguito riportate:

- Il progetto si colloca in un ambito ambientale già oggi interessato da attività di cava;
- Il progetto propone un recupero ambientale congruente con una ricostituzione di ambienti naturali e seminaturali collinari, con un inserimento paesistico compatibile e sostenibile con le caratteristiche della zona;
- Le metodologie adottate per la coltivazione risultano sufficientemente poco impattanti, in linea con le migliori metodiche tecniche e tecnologiche e sono in ogni caso da considerarsi reversibili, visto il carattere temporaneo - seppur a lungo termine - delle attività previste;
- Le mitigazioni, le compensazioni ed i monitoraggi inseriti costituiscono ulteriore forma, azione e controllo sullo sviluppo del progetto;

2. di condizionare l'efficacia del presente provvedimento, all'osservanza delle prescrizioni riportate nell'allegato A), per quanto concerne il giudizio di compatibilità ambientale ed allegato B) per quanto concerne il disciplinare di

Luca Caroleferraro

coltivazione mineraria e di recupero ambientale per il rilascio del rinnovo con ampliamento dell'autorizzazione comunale alla coltivazione della cava, al presente atto;

3. di trasmettere al Comune di Cisterna d'Asti il presente atto, comprensivo dell'allegato B) di cui sopra, utile al rilascio del rinnovo con ampliamento dell'autorizzazione comunale alla coltivazione della cava;
4. di dare atto altresì che, ai sensi dell'art. 13 della l.r. 40/1998, e della l.r. 69/78, il Comune interessato dalla coltivazione, rilascerà a seguire, l'atto autorizzatorio di propria competenza;
5. di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia per la durata di 3 anni, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 9 della l.r. 40/1998;
6. di dare atto che ARPA provvederà, ai sensi dell'articolo 8 comma 2, l.r. 40/1998, ad assicurare il controllo delle condizioni previste per la realizzazione.
7. Alla presente deliberazione sono allegati i seguenti atti:
 - Allegato A) – prescrizioni inerenti il giudizio di compatibilità ambientale;
 - Allegato B) - disciplinare di coltivazione mineraria e di recupero ambientale per il rilascio del rinnovo con ampliamento dell'autorizzazione comunale alla coltivazione della cava;
8. Di dare atto dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.
9. Di dichiarare l'immediata eseguibilità del provvedimento stesso, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
10. Di trasmettere il presente provvedimento alla Segreteria Generale dell'Ente per i provvedimenti di competenza.
11. Copia della presente deliberazione sarà inviata al soggetto proponente e a tutti i soggetti interessati, nonché depositata presso l'Ufficio di deposito dell'Autorità competente.
12. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto ed ai sensi dell'art. 12, comma 8 della l.r. 40/1998.
13. Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni.



PROVINCIA DI ASTI

Medaglia d'Oro al Valor Militare

Servizio Ambiente

Allegato A: prescrizione inerenti il giudizio di compatibilità ambientale

Impatto acustico:

1. la strada che collega la frazione Gherba del Comune di Ferrere d'Asti dovrà essere mantenuta e tenuta in ordine dal Comune di Ferrere d'Asti, tramite interventi atti a riparare eventuali dissesti del manto stradale e conseguente formazione di buche che potrebbero aumentare il rumore al passaggio degli automezzi.
Le modalità d'intervento saranno regolate da apposito protocollo d'intesa - già sottoscritto - tra il Comune di Ferrere d'Asti e la ditta SIMAR.
2. Il transito dei mezzi da e per lo stabilimento SIMAR dovrà essere limitato ad un massimo di 20 mezzi al giorno (40 passaggi di cui 20 a vuoto, 20 a pieno carico); considerate 10 ore lavorative giornaliere, equivalgono a un passaggio ogni 15 minuti.
3. In caso di necessità, previo accordo con il Comune di Ferrere d'Asti, si dovrà richiedere deroga agli organismi competenti.
4. la Ditta è tenuta, prima dell'inizio dei lavori, a concordare con ARPA - Dipartimento provinciale di Asti - un piano di esecuzione di monitoraggi sulla componente ambientale maggiormente impattata dalla coltivazione di cava (rumore e vibrazioni, paesaggio ed ecosistemi). Detto piano dovrà essere trasmesso al Comune interessato ed alla Provincia di Asti - Settore Ambiente .
5. La ditta è tenuta a comunicare all'ARPA - Dipartimento di Asti - l'inizio ed il termine dei lavori, al fine di permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera, ai sensi dell'art. 8 della l.r. 40/98.
6. Il proponente ed il direttore lavori, per le rispettive competenze, devono trasmettere all'ARPA - Dipartimento di Asti, una comunicazione accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, compensative, di mitigazione e monitoraggio, incluse nella documentazione presentata ed integrate da quelle contenute nella D.G.P. conclusiva del procedimento amministrativo relativo all'opera in oggetto.

Linea Carretera



PROVINCIA DI ASTI

Medaglia d'Oro al Valor Militare

Servizio Ambiente

Allegato B): Disciplinare di coltivazione mineraria e di recupero ambientale per il rilascio del rinnovo con ampliamento dell' autorizzazione comunale alla coltivazione della cava

Cava "Bricco Toni"

Litotipo sabbia silicea

Comune di Cisterna d'Asti

Esercente Società Simar S.r.l.

Posizione del progetto (Provincia)

SS 005 a, b, c, d, e

La Conferenza di Servizi provinciale :

vista la L.R. 44/2000 s. m. e i, in specie il Capo VI e gli artt. 31 e 32, e la L.R. 22 novembre 1978 n. 69 s. m. e i, la L.R. 40/98 e s. m. e i;

- esaminata la domanda presentata al Comune di Cisterna d'Asti in data 25 gennaio 2006, ai sensi della L.R. 22 novembre 1978 n. 69 s. m. e i., dalla Società Simar S.r.l., avente sede legale e domicilio fiscale in località Bricco Toni, Comune di Cisterna d'Asti (AT), finalizzata all'ottenimento del rinnovo dell'autorizzazione alla coltivazione mineraria della cava di litologia sabbia silicea nel sito "Bricco Toni" nel territorio del Comune di Cisterna d'Asti (AT);
- esaminata la documentazione tecnico progettuale, con le relative e successive integrazioni tecnico-amministrative, ed esperito il sopralluogo al quale hanno preso parte gli operatori e gli esperti della Provincia insieme ai soggetti intervenuti in sede di Conferenza di Servizi;
- considerati i pareri espressi dagli esperti della Provincia di Asti, in Tecnica mineraria, Geologia e giacimenti e Sistemazioni idraulico forestali, per la valutazione dei progetti di coltivazione mineraria di cave;
- tenuto conto del parere della Regione Piemonte - Direzione Industria Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva (prot. 10.162/16.4 del 15.07.05 e n. 2035/16.4 del 16.02.2006);
- tenuto conto del parere del Corpo Forestale dello Stato Coordinamento Provinciale di Asti anche se l'area non è soggetta al vincolo idrogeologico di cui alla LR 45/89 (prot.

Leonardo Canale f. e. a. m. m.

nota n. 2.965 del 19.07.05) ;

- tenuto conto del contributo dell'ARPA Coordinamento provinciale (nota prot. 22.456/SC 08 del 20.02.06 e nota prot. 22.450/SC 14 del 20.02.06);
- tenuto conto del parere favorevole espresso ai sensi del D.Lgs 42/2004 dalla Regione Piemonte-Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica Settore Gestione Beni Ambientali (nota prot. 6.081/19/19.20 del 23.02.06);
- viste le precedenti autorizzazioni rilasciate dal Comune di Cisterna d'Asti per la coltivazione della cava "Bricco Toni";
- considerando i rilievi emersi durante l'istruttoria nonché da parte dei soggetti intervenuti in sede di Conferenza di Servizi;
- esprime il parere di rilasciare l'autorizzazione alla coltivazione mineraria della cava sita in località "Bricco Toni" del Comune di Cisterna d'Asti, che dovrà essere eseguita a regola d'arte fino al 30 giugno 2010, nel rispetto delle prescrizioni tecniche di seguito indicate:

1. l'esecuzione dei lavori di coltivazione mineraria sia autorizzata nei mappali di cui alla richiesta della ditta proponente (ex l.r. 69/78), con inserimento del mappale n. 625, omissso per errore nell'istanza (ripetuto due volte il mappale n. 628). In particolare i lavori di cava dovranno essere effettuati prioritariamente sui terreni inseriti nella precedente autorizzazione, con l'ampliamento indicato quale prima fase quinquennale (tavola A 14). Il Comune di Cisterna d'Asti, in quanto titolare del rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione mineraria della cava, è tenuto a verificare, in modo approfondito, i requisiti del soggetto proponente in materia di disponibilità giuridica dei mappali oggetto di coltivazione e la congruità degli stessi mappali in rapporto alla coltivazione oggetto di autorizzazione;

1.1. il progetto presentato, con le prescrizioni di seguito esposte, dovrà essere rigorosamente rispettato in ogni sua parte;

1.2. la coltivazione mineraria sia attuata mediante le modalità previste nelle relazioni tecniche del progetto;

1.3. il prelievo non dovrà essere superiore a quanto previsto dalle sezioni in progetto rispettandone le relative pendenze di coltivazione;

1.4. durante la coltivazione mineraria siano mantenute le distanze, previste dall'art. 891 del Codice Civile, salvo specifico assenso da parte dei proprietari confinanti;

1.5. l'area di cava sia completamente recintata con rete metallica di altezza non inferiore a 2 m o sistemi alternativi (cartelli ad alta frequenza e visibilità);

1.6. la massima profondità degli scavi non sia spinta al di sotto delle quote assolute indicate negli elaborati cartografici allegati all'istanza presentata dalla Ditta ed in ogni caso siano mantenuti almeno 1 m al di sopra del livello di massima escursione della falda freatica o libera indicata in progetto;

1.7. i lavori di escavazione dovranno essere realizzati in conformità a quanto previsto dall'art. 104 del D.P.R. 128/59 s. m. e i.;

2. la scopertura del terreno vegetale, ed i lavori di scavo conseguenti, devono procedere per fasi successive al fine di limitare gli effetti negativi sul paesaggio e consentire un più sollecito recupero ambientale;

2.1. i lavori di risistemazione morfologico ambientale previsti in progetto devono essere eseguiti utilizzando esclusivamente materiale già depositato entro l'area di cava;

2.2. qualora la Società esercente ritenesse opportuno l'impiego di materiale rimaneggiato proveniente dall'esterno dell'area di cava dovrà - prima di attuare qualsiasi operazione - darne comunicazione scritta all'Amministrazione comunale e alla Provincia di Asti Settore Ambiente Ufficio Cave-Polizia Mineraria-Acque Minerali e Termali, descrivendo dettagliatamente la natura e la provenienza del materiale che si intende impiegare; ovvero presentare comunicazione al Settore Ambiente Gestione Rifiuti ai sensi degli artt. 31-33 del D. Lgs. 22/97, qualora per il riempimento previsto si intendano utilizzare i rifiuti di cui all'allegato 1 del D.M. 05 febbraio 1998;

2.3. le scarpate, sia di scavo che di riporto, risultanti dai lavori di coltivazione dovranno essere profilate con andamento regolare e con angoli tali da garantirne la stabilità e comunque non superiori a quanto indicato negli elaborati progettuali;

2.4. tutte le scarpate, di scavo e di riporto, devono essere consolidate e protette in tempi brevi con inerbimento veloce, al fine di contrastare efficacemente i processi erosivi e di dilavamento delle acque di scorrimento superficiale; qualora lungo le scarpate si rilevino, oltre a zone di accentuata erosione idrica superficiale, anche zone di instabilità, occorrerà intervenire con adeguate opere di ingegneria naturalistica esercitanti al tempo stesso funzioni ed effetti di protezione antierosiva e di contenimento vero e proprio dei cedimenti;

2.5. la coltivazione sia attuata, come da progetto, nel rispetto delle distanze di salvaguardia e della configurazione delle scarpate prevista al termine della coltivazione;

2.6. siano posti i capisaldi quotati in numero non inferiore a 5 (cinque) ubicando i medesimi in posizione idonea per consentire il controllo dell'evoluzione dei lavori di coltivazione mineraria oppure, se già esistenti, siano mantenuti in perfetto stato di efficienza;

2.7. sia assicurato durante ed al termine della coltivazione il corretto deflusso delle acque meteoriche mediante la realizzazione delle opere di regimazione previste in progetto, in particolare delle canalette di raccolta;

2.8. in corso d'opera si dovrà verificare la stabilità degli scavi, dei riporti, anche se provvisori e di cantiere, e di tutti i pendii in accordo coi disposti del D.M. 11 marzo 1988 n. 47;

2.9. tutti i lavori di coltivazione mineraria, di sistemazione provvisoria e definitiva delle

Luca Carlucci

scarpate di scavo, devono essere scrupolosamente eseguiti secondo le prescrizioni e le indicazioni geologico-tecniche, geotecniche, idrogeologiche, idrologiche ed idrauliche contenute nelle relazioni tecniche e negli altri allegati del progetto, e secondo quanto previsto dal D. M. 11 marzo 1988 n. 47 relativamente alla stabilità dei fronti di scavo, dei riporti e dei pendii naturali e artificiali, anche se provvisori e di cantiere, presenti nell'area di cava;

2.10. nel corso dei lavori di coltivazione mineraria si devono verificare i parametri geotecnici assunti in fase di progetto anche, se necessario, ricorrendo ad ulteriori prove ed analisi di laboratorio su campioni di terreno e procedendo al controllo delle verifiche di stabilità, al fine di adempiere ai disposti del D.M. 11 marzo 1988 n. 47;

2.11. le suddette verifiche e, se del caso, l'eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità devono far parte integrante del progetto; nel caso di accertata instabilità, sarà necessario provvedere con idonee opere di consolidamento;

2.12. deve essere effettuata un'accurata ed attenta regimazione delle acque superficiali e meteoriche: le sistemazioni del terreno e le opere di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche e di ruscellamento superficiale, così come previste nella relazione tecnica del progetto, devono essere realizzate con cura, al fine di impedire l'insorgere di gravi problemi di instabilità conseguenti ad erosione accelerata, a formazione di zone di ristagno di acqua, al ruscellamento incontrollato o ad eccessiva infiltrazione della stessa nel substrato;

2.13. la Ditta deve assicurare che la rete di regimazione delle acque superficiali, come da progetto, sia mantenuta permanentemente in efficienza tramite operazioni periodiche di manutenzione durante tutto il periodo di coltivazione, ed anche successivamente, fin tanto che non si sarà ristabilita una sufficiente copertura vegetale tale da scongiurare ogni tipo di erosione accelerata del suolo;

2.14. le acque meteoriche e di ruscellamento superficiale devono essere raccolte mediante canalette, al fine di contenere i fenomeni erosivi, e in ultimo convogliate nei fossi come da progetto;

2.15. la Ditta dovrà provvedere ad una corretta regimazione e scarico di tutte le acque superficiali e meteoriche, e occorrerà che sia opportunamente verificato il deflusso delle acque provenienti dall'area di cava, e la portata dei fossi colatori di ricezione.

2.16. se necessario inserire, lungo il percorso delle canalette, pozzetti di sedimentazione e di spurgo del materiale solido eroso ed accumulato dalle acque superficiali stesse;

2.17. la Ditta deve assicurare, durante ed al termine della coltivazione mineraria fino a recupero ambientale eseguito, la costante pulizia del tratto di sede stradale di accesso e insistente sull'area di cava;

2.18. in fase di coltivazione dovranno essere adottate tutte le misure previste dalla vigente normativa in materia di abbattimento delle polveri; in particolare, il piazzale e le strade di servizio interne all'area di cava dovranno costantemente essere umidificate;

2.19. gli Uffici Tecnici preposti per il controllo (Provincia di Asti Settore Ambiente Ufficio Cave-Polizia Mineraria-Acque Minerali e Termali e Comune referente) hanno facoltà di effettuare misure topografiche atte a controllare la rispondenza dei dati riportati sugli elaborati presentati;

2.20. tutte le situazioni di pericolo (frammenti e instabilità) dovranno essere immediatamente rimosse e rigorosamente evitate per il proseguo dell'attività estrattiva;

2.21. gli scavi, ove necessario, dovranno essere opportunamente armati;

2.22. la Ditta deve provvedere ad eventuali disaggi durante e al termine della coltivazione mineraria;

2.23. nell'ipotesi che, nei dintorni dell'area di cava si verifichino instabilità dei versanti, la cui evoluzione possa interessare l'area di cava, la Ditta è tenuta a comunicarlo per via scritta alle competenti autorità in materia e comunque sempre al Comune in quanto titolare del rilascio dell'atto autorizzativo;

2.24. per il resto la Ditta è tenuta ad attenersi alle disposizioni prescritte nella parere della Regione Piemonte Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica-Settore Gestione Beni Ambientali, della durata di cinque anni, espressa ai sensi del D. Lgs 42/2004 (si rammenta, all'Amministrazione comunale, che le eventuali prescrizioni riportate nel suddetto parere dovranno non risultare in contrasto con i contenuti del presente disciplinare e, là dove ciò dovesse accadere, occorrerà adottare i conseguenti provvedimenti) e nei pareri espressi ai sensi della L.R. n. 45/89, dal Corpo Forestale dello Stato-Coordinamento provinciale di Asti e dall'ARPA Settore di Prevenzione del Rischio Geologico delle province di Asti, Vercelli e Biella, che a cura dell'Amministrazione Comunale, dovranno essere obbligatoriamente inseriti per far parte integrante del dispositivo della deliberazione autorizzativa (art. 6 sub. 5 L.R. 45/89 s.m.e.i.);

Luca Carvello

2. Ai fini del recupero ambientale determina le seguenti prescrizioni tecniche:

2.1 la Società deve rispettare in toto il progetto di recupero ambientale così come presentato;

2.2 i lavori di recupero ambientale devono essere realizzati secondo le previsioni progettuali e in stretta successione temporale con l'avanzamento dei lavori di cava in modo da recuperare da un punto di vista ambientale prima possibile il versante oggetto di coltivazione;

2.3 in particolare per quanto concerne le aree a bosco, siano recuperate a bosco, per ogni quinquennio le superfici previste alla tabella di cui a pag. 6 della "Relazione - aspetti ambientali Integrazioni," con messa a dimora sia del bosco definitivo interno all'area di coltivazione, sia di quello di nuova realizzazione ubicata all'esterno e con realizzazione degli interventi migliorativi di boschi esistenti previsti in progetto;

2.4 la coltre di terreno vegetale, della potenza media di 30 cm, attualmente presente sui

mappali che saranno interessati della coltivazione e quella già estratta in precedenza, sia accantonata nelle immediate vicinanze dello scavo e comunque all'interno dell'area di cava, per essere rimessa a dimora e successivamente impiegata dopo la coltivazione mineraria, non appena possibile, nei lavori di recupero ambientale;

2.5 il terreno vegetale, in attesa del successivo riutilizzo nelle operazioni di recupero ambientale dovrà essere temporaneamente stoccato in cumuli di ridotte dimensioni, opportunamente predisposti con spessori massimi di 3 m, e interessato da inerbimento protettivo, mediante la semina a spaglio di una graminacea a rapido insediamento al fine di conservare le caratteristiche di fertilità dello stesso;

2.6 tutto il materiale di rifiuto proveniente dall'attività estrattiva ed il terreno agrario proveniente dallo scavo superficiale, da riutilizzarsi in fase di ripristino ambientale, dovranno essere accantonati dove previsto in progetto e dovranno essere sistemati in condizioni di sicura stabilità nel rispetto del DM 11 marzo 1988 n. 47; il cumulo così costituito dovrà essere tempestivamente inerbito, o comunque sistemato, per far fronte ad ogni eventuale processo erosivo dovuto alle acque di ruscellamento;

2.7 tutte le piante dovranno essere messe a dimora seguendo le modalità di esecuzione previste nel progetto e comunque secondo le buone norme della tecnica agronomico-forestale;

2.8 dovranno essere adottate tutte le precauzioni atte ad evitare danni alla vegetazione presente sui terreni limitrofi;

2.9 il piazzale di cava al termine della coltivazione sia sistemato e perfettamente livellato, con leggera pendenza (3 per mille) per evitare il dilavamento dovuto alle acque meteoriche;

2.10 al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi previsti nel progetto di recupero ambientale, e nelle presenti prescrizioni tecniche, vengano eseguite tutte le cure colturali (risarcimenti, ripuliture, eventuali irrigazioni, ecc.) e le opere ausiliarie per 3 (tre) anni dalla scadenza dell'autorizzazione o, in alternativa, dalla comunicazione per via scritta della Ditta al Comune e alla Provincia di Asti Settore Ambiente Ufficio Cave-Polizia Mineraria-Acque Minerali e Termali inerente l'ultimazione, prima del termine previsto, dei lavori di coltivazione mineraria e conseguente inizio dei lavori di recupero ambientale del sito; l'Amministrazione comunale è invitata a mantenere il deposito cauzionale sino all'avvenuta e completa rinaturalizzazione dell'area soggetta a coltivazione;

2.11 si provveda a sistemare le scarpate di cava con andamento regolare ed in condizioni di stabilità;

2.12 l'angolo di inclinazione delle scarpate dei gradoni nella fase di configurazione finale dell'area oggetto di coltivazione mineraria non deve superare il valore indicato nella documentazione progettuale, essendo questo un valore cautelativo e compatibile con le caratteristiche geotecniche dei terreni;

2.13 le scarpate, previo riporto di terreno vegetale, siano rinverdite a mezzo di semine e successivo impianto di specie arbustive ed arboree al fine di ottenere un loro

inserimento nel contesto della zona, così come previsto dal progetto;

2.14 tutti gli interventi di salvaguardia idrogeologica e di regimazione delle acque di scorrimento superficiale previsti in progetto od altri che eventualmente, in corso d'opera, si rendessero necessari dovranno essere realizzati tempestivamente e a perfetta regola d'arte;

2.15 sarà cura della Società garantire, nella sistemazione finale, il mantenimento della stabilità a lungo termine di tutti i fronti di scavo anzitutto mediante inerbimento delle zone messe a nudo dagli sbancamenti ed opere di consolidamento immediato contro l'erosione superficiale e, qualora necessario, anche con opere di contenimento di ingegneria tradizionale o di ingegneria naturalistica;

2.16 la disposizione delle piante dovrà essere irregolare ed a gruppi al fine di evitare un'antieстетica monotonia e far assumere all'intervento di rimboschimento un aspetto naturaliforme;

2.17 al termine della coltivazione mineraria il piazzale di cava risultante venga riutilizzato come prato stabile e sia preparato per le successive semine o impianti secondo le modalità e la tempistica prevista dal progetto;

2.18 al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi previsti nel progetto di recupero ambientale, e nelle presenti prescrizioni tecniche, vengano eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per tre (3) anni dalla scadenza dell'autorizzazione;

2.19 vengano eseguite tutte le operazioni di preparazione per le successive semine e/o piantagioni (lavorazioni, ammendamenti, concimazioni, preparazione di buche per l'impianto ecc.);

2.20 sulle scarpate risultanti dai lavori di rimodellamento dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare il ruscellamento incontrollato delle acque meteoriche e l'erosione del suolo;

2.21 dovrà essere garantita la riprofilatura e il raccordo morfologico con le aree limitrofe e non soggette a coltivazione avendo cura di garantire la rinaturalizzazione delle eventuali scarpate create;

2.22 negli impianti dovranno inoltre essere utilizzate piante provenienti da vivaio di altezza fuori terra di almeno 1-1,5 m per le specie arboree e di almeno 0,5-1 m per le specie arbustive;

2.23 entro sei (6) mesi dalla scadenza dell'autorizzazione alla coltivazione mineraria della cava, dovranno essere eseguiti tutti i lavori di recupero ambientale previsti e prescritti;

3. In esecuzione del disposto dell'art. 7 comma III L.R. 22 novembre 1978 n. 69 s. m. e i. si ritiene che l'importo della cauzione o garanzia assicurativa sia fissato in euro 1.402.000,00 (unmilionequattrocentoduemila / 00 euro).

4. La liberazione della garanzia avvenga secondo le condizioni precisate al punto b) delle

Scavo
Armando Fantarone

prescrizioni generali.

5. Entro il 31 marzo di ogni anno successivo al rilascio dell'autorizzazione la Società istante è tenuta a presentare alla Provincia di Asti Settore Ambiente Ufficio Cave-Polizia Mineraria-Acque Minerali e Termali, ed al Comune di Cisterna d'Asti una relazione sui lavori svolti e un aggiornamento del piano topografico della cava, corredato delle relative sezioni, evidenzianti la situazione dei lavori eseguiti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente nonché una previsione dei lavori da eseguirsi negli anni successivi; gli aggiornamenti topografici sono richiesti sia in versione cartacea che in versione informatizzata con estensione .dwg oppure .dxf.
6. Ogni due anni dovrà essere inoltre presentata copia di tre fotografie aeree in successione dell'area interessata dall'intervento estrattivo;
7. Entro il 31 marzo di ogni anno successivo al rilascio dell'autorizzazione la Società istante è tenuta a presentare alla Provincia di Asti Settore Ambiente Ufficio Cave-Polizia Mineraria-Acque Minerali e Termali, ed al Comune di Cisterna d'Asti, il consuntivo delle opere di sistemazione ambientale, una relazione sui lavori svolti e un aggiornamento del piano topografico della cava, corredato delle relative sezioni, evidenzianti la situazione dei lavori eseguiti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente nonché una previsione dei lavori di recupero da eseguirsi negli anni successivi; gli aggiornamenti topografici sono richiesti sia in versione cartacea che in versione informatizzata con estensione .dwg oppure .dxf;
8. Entro il 31 marzo di ogni anno successivo al rilascio dell'autorizzazione la Società istante è tenuta a presentare alla Provincia di Asti Settore Ambiente Ufficio Cave-Polizia Mineraria-Acque Minerali e Termali, ed al Comune di Cisterna d'Asti una relazione con indicati i lavori svolti ed i monitoraggi effettuati, in particolare nel corso di eventi meteorici intensi, relativamente alle vasche di raccolta dell'acqua utilizzata nell'impianto e relativamente al controllo del buon funzionamento degli organi di scarico superficiale della vasche di raccolta.
9. Entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione dovrà essere trasmessa alla Provincia di Asti Settore Ambiente Ufficio Cave-Polizia Mineraria-Acque Minerali e Termali, e all'Amministrazione Comunale, la planimetria aggiornata (in scala con un dettaglio che risulti non inferiore a quello ottenibile con la scala 1:2000, ad es. 1:1000) con l'esatta ubicazione e le monografie di ogni caposaldo, corredato di immagine fotografica, che dovrà risultare georeferenziato;
10. La Ditta istante, almeno 8 giorni prima dell'inizio dei lavori, è tenuta a presentare l'aggiornamento della Denuncia di esercizio all'Amministrazione Comunale in cui è ubicata la cava ed alla Provincia di Asti Settore Ambiente Ufficio Cave-Polizia Mineraria-Acque Minerali e Termali ai sensi degli articoli 6 e 28 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, così come modificati dall'art. 20 commi 1, 11 e 14 del D. Lgs. 25 novembre 1996, n. 624. Inoltre, in allegato alla su indicata Denuncia di esercizio, il datore di lavoro dovrà inviare alla Provincia di Asti-Settore Ambiente-Ufficio Cave l'aggiornamento del "*Documento di Sicurezza e Salute*" (D.S.S.) di cui all'art. 6 del D. Lgs. 624/1996. In caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, o comunque quando nello stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese, i titolari devono provvedere a quanto disposto dall'art. 9 del citato D. Lgs 624/1996 ed a

10 predisporre un "Documento di Sicurezza e Salute coordinato" da trasmettersi anch'esso in allegato alla citata Denuncia di esercizio.

11. La mancata presentazione nei termini previsti del progetto di cui ai precedenti punti 6), 7), 8) e 9) può costituire motivo di avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 17 L.R. 22 novembre 1978 n. 69 s. m. e i.
12. Durante la coltivazione mineraria e i lavori di recupero ambientale la Ditta deve rigorosamente rispettare i contenuti del D. Lgs. 624/96 e del D.P.R. 128/59 s. m. e i.
13. Il Comune, titolare del rilascio dell'atto autorizzativo finalizzato alla coltivazione mineraria della cava di cui in essere, è tenuto a trasmettere il suddetto atto alla Provincia di Asti Settore Ambiente Ufficio Cave-Polizia Mineraria-Acque Minerali e Termali, alla Regione Piemonte-Direzione Industria Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, alla Regione Piemonte-Direzione Pianificazione Territoriale e Gestione Urbanistica Settore Gestione Beni Ambientali, al Corpo Forestale dello Stato-Coordinamento provinciale di Asti e all'ARPA Coordinamento provinciale di Asti, assunto ai sensi delle disposizioni della legge 142/90 e munito della relata di pubblicazione.
14. Si fa presente inoltre che qualora venga accertata la mancata od insufficiente effettuazione delle opere di recupero ambientale previste e prescritte, l'Amministrazione Comunale avvisi immediatamente, previa diffida, la procedura di decadenza dell'autorizzazione alla coltivazione e per l'incameramento della cauzione e/o garanzia assicurativa.

Prescrizioni generali

a) In merito alla conduzione dei lavori di coltivazione mineraria:

1) la Ditta richiedente metta in atto tutti i provvedimenti necessari alla conservazione delle vie di uso pubblico esistenti, nel completo rispetto del D.P.R. 128/1959 s. m. e i., e provveda alla delimitazione dell'intera area di cava con i cartelli ammonitori previsti dall'art. 114 del medesimo D.P.R. 128/1959 s. m. e i.. La loro frequenza e sistemazione siano tali da evidenziare chiaramente l'approssimarsi dell'area di cava da qualunque lato;

2) siano fatti salvi gli interventi che si rendessero necessari ai fini dell'applicazione dell'art. 23 L.R. 22 novembre 1978 n. 69 s. m. e i. in materia di Polizia mineraria e i diritti dei terzi nei termini esplicitamente richiamati dal Codice Civile;

3) in relazione alle immissioni di rumore nell'ambiente, dovute agli impianti fissi e mobili ed agli automezzi operanti in cava, la Ditta esercente è tenuta al rispetto delle disposizioni, in quanto applicabili, previste dalla L. 447 del 26 ottobre 1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico". In particolare, è tenuta al rispetto dei limiti del livello sonoro equivalente (Leq) prescritti a seguito della zonizzazione del territorio comunale ai sensi della L.R. 52/2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico" e del D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" oppure, in attesa che i Comuni adempiano al predetto obbligo di zonizzazione, dei limiti fissati dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e

Storia Ambientale

nell'ambiente esterno";

4) la Ditta è inoltre tenuta al rispetto del D. Lgs. del 15 agosto 1991 n. 277 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro.

b) In merito al disposto di cui al comma III art. 7 L.R. 22 novembre 1978 n. 69 s. m. e i.:

1) In relazione alla Deliberazione della Giunta Regionale del 30 maggio 2005 n. 11-147, e nei casi esplicitamente e singolarmente richiamati nel presente parere, si ravvisa l'opportunità che la scadenza della garanzia assicurativa o fidejussoria sia stabilita con data di tre (3) anni posteriore alla scadenza dell'autorizzazione onde consentire all'Amministrazione Comunale la verifica dell'esito favorevole delle opere di recupero ambientale;

2) la fidejussione e/o garanzia assicurativa dovrà contenere le seguenti specifiche:

- estinzione solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte del beneficiario (l'amministrazione comunale o regionale) che comunque non potrà avvenire prima di 24 mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione;
- esclusione dall'applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile;
- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del beneficiario, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, il fidejussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire al fidejussore in merito al pagamento stesso.

c) Si fa presente che l'autorizzazione alla coltivazione mineraria della cava, ai sensi dell'art. 3 L.R. 22 novembre 1978 n. 69 s. m. e i, costituisce atto di avvio del procedimento di variante dello strumento urbanistico vigente.

d) Le Amministrazioni Comunali in fase di nuova stesura del P.R.G. dovranno provvedere a inserire le aree estrattive nello strumento urbanistico.

PROV

ISTIT

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, viene affissa all'Albo Pretorio della Provincia il giorno - 4 MAG. 2006

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE



Segreteria Organi Istituzionali
Segreteria Giunta
Copia conforme all'originale
ad uso amministrativo composta
da n.22 (Ventidue) fascicoli

Asti, il 9 MAG. 2006

L'Istruttore Amm.vo-Contabile
(Maria Carmela Scaramozzino)

Maria Carmela Scaramozzino



Verbale giunta provinciale n° 3087
GIUDIZIO DI COMPATIBILITÀ
AMBIENTALE


Provincia di ASTI



Comunità Collinare Colline Alfieri

PROVINCIA DI ASTI

SEDE COMUNITA' - San Damiano d'Asti (AT) - piazza Libertà n. 2 - C.A.P. 14015



SPORTELLLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE "COLLINE ALFIERI"
SEDE UFFICIO: TIGLIOLE, piazza Vittoria n. 3

PROVVEDIMENTO n. 2012/06 A P CONCLUSIVO del PROCEDIMENTO UNICO

per la localizzazione, realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione **di attività produttive**
(a norma del D.P.R. n. 160/2010)

DATI GENERALI RELATIVI AL PROCEDIMENTO UNICO

richiedenti:	SIMAR s.r.l.
codici fiscali richiedenti:	00877440057
domicilio primo richiedente:	Cisterna d'Asti, loc. Bricco Toni n. 27/29
legale rappresentante	Gugliemoni Mansueto
codici fiscali proprietari:	*****
progettista:	Gruppo di progettazione ESAGON s.a.s. via Domodossola n. 82/c - TORINO
numero di registro:	003
numero di protocollo:	298
data della domanda:	11/02/2011
destinazione d'uso:	PRODUTTIVA
Comune :	CISTERNA D'ASTI
ubicazione intervento:	Fg. n. 02 particelle nn. 250,254,255,256,258,259,260,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,27 7,278,279,280,281,297,300,301,302,317,318,321,323,324,390,391,424,442,453,4 60,462,463,465,467,468,469,477,479,595,596,597,599,600,601,602,603,604,605, 606,607,608,609,610,616,617,618,619,620,622,623,624,246,245,440,598,282,28 4,294,288,285,482,287,286,295,417,418,419,613,615,296,298,275,249,247,228,5 88,591,214,215,219,587,589,590,226,221,222,223,225,212,257,251,594,593,592, 261,481,614,303,304,305,306,307,316,441,444,470,471,621,625,626,627,309,33 2,333,335,336,683,243,244,334,337,472,192,218 (tavole progettuali n. A05 del gennaio 2011 e A104 del giugno 2011).
indirizzo intervento:	Loc. Bricco Toni
descrizione richiesta:	RINNOVO COLTIVAZIONE MINERARIA DI CAVA CON LITOLOGIA SABBIA SILICEA-

provvedimento:	006
data provvedimento:	11/06/2012

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA UNICA

Premesso

- a) che il richiedente ha presentato allo Sportello Unico per le attività produttive la domanda i cui estremi sono stati sopra emarginati;
 - b) che lo Sportello Unico anzidetto fa capo alla Struttura Unica, gestita in forma associata, dell'Unione dei Comuni, Comunità Collinare Colline Alfieri;
 - c) che la domanda dianzi indicata ha dato luogo all'avvio del procedimento unico semplificato come previsto dal D.P.R. n. 160/2010;
 - d) che la domanda medesima riguarda un intervento comportante l'espletamento dei seguenti procedimenti ed il rilascio dei seguenti correlativi atti:
 - 1. Espressione del parere ai sensi della L.R. n. 69/1978 e n. 44/2000 da parte della Conferenza dei Servizi con recepimento finale da parte del Comune di Cisterna d'Asti;
 - 2. Autorizzazione paesistico-ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004;
 - e) che la Struttura Unica ha richiesto alle Amministrazioni competenti di compiere le attività amministrative corrispondenti ai procedimenti anzidetti e di pervenire alle conseguenti determinazioni, così compiendo le istruttorie necessarie per la formazione del provvedimento conclusivo del procedimento unico;
 - f) che le Amministrazioni medesime hanno provveduto al riguardo e sono pervenute alle seguenti determinazioni:
 - **Determinazione n. 27 del 31 maggio 2012, del responsabile del servizio tecnico del Comune di Cisterna d'Asti di autorizzazione al rinnovo della coltivazione della coltivazione mineraria di cava, con presa d'atto delle prescrizioni riportate nel disciplinare di coltivazione allegato alla nota della Provincia di Asti, Servizio Ambiente – Ufficio Cave - n. 26266 del 12 marzo 2012;**
 - **Autorizzazione paesistico-ambientale n. 5/2012 del 31 maggio 2012;**
 - h) che sussistono le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento unico di cui alle lettere c) e seguenti, nei termini indicati nel dispositivo che segue;
 - i) visto il d. lgs. 112/1998 e il D.P.R. 160/2010;
- il Responsabile della Struttura Unica per le attività produttive dell'Unione dei Comuni, Comunità Collinare "Colline Alfieri" assume il seguente

PROVVEDIMENTO

- 1.) Sulla scorta dei consensi di cui in premessa, è assentito il **RINNOVO DELLA COLTIVAZIONE MINERARIA DI CAVA CON LITOLOGIA SABBIA SILICEA**, proposto dalla soc. SIMAR s.r.l. con sede in Cisterna d'Asti, loc. Bricco Toni, P.Iva n. 00877440057, in mappa al Fg. n. 02 particelle nn. 250,254,255,256,258,259,260,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,277,278,279,280,281,297,300,301,302,317,318,321,323,324,390,391,424,442,453,460,462,463,465,467,468,469,477,479,595,596,597,599,600,601,602,603,604,605,606,607,608,609,610,616,617,618,619,620,622,623,624,246,245,440,598,282,284,294,288,285,482,287,286,295,417,418,419,613,615,296,298,275,249,247,228,588,591,214,215,219,587,589,590,226,221,222,223,225,212,257,251,594,593,592,261,481,614,303,304,305,306,307,316,441,444,470,471,621,625,626,6

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA UNICA

Premesso

- a) che il richiedente ha presentato allo Sportello Unico per le attività produttive la domanda i cui estremi sono stati sopra emarginati;
 - b) che lo Sportello Unico anzidetto fa capo alla Struttura Unica, gestita in forma associata, dell'Unione dei Comuni, Comunità Collinare Colline Alfieri;
 - c) che la domanda dianzi indicata ha dato luogo all'avvio del procedimento unico semplificato come previsto dal D.P.R. n. 160/2010;
 - d) che la domanda medesima riguarda un intervento comportante l'espletamento dei seguenti procedimenti ed il rilascio dei seguenti correlativi atti:
 1. Espressione del parere ai sensi della L.R. n. 69/1978 e n. 44/2000 da parte della Conferenza dei Servizi con recepimento finale da parte del Comune di Cisterna d'Asti;
 2. Autorizzazione paesistico-ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004;
 - e) che la Struttura Unica ha richiesto alle Amministrazioni competenti di compiere le attività amministrative corrispondenti ai procedimenti anzidetti e di pervenire alle conseguenti determinazioni, così compiendo le istruttorie necessarie per la formazione del provvedimento conclusivo del procedimento unico;
 - f) che le Amministrazioni medesime hanno provveduto al riguardo e sono pervenute alle seguenti determinazioni:
 - **Determinazione n. 27 del 31 maggio 2012, del responsabile del servizio tecnico del Comune di Cisterna d'Asti di autorizzazione al rinnovo della coltivazione della coltivazione mineraria di cava, con presa d'atto delle prescrizioni riportate nel disciplinare di coltivazione allegato alla nota della Provincia di Asti, Servizio Ambiente – Ufficio Cave - n. 26266 del 12 marzo 2012;**
 - **Autorizzazione paesistico-ambientale n. 5/2012 del 31 maggio 2012;**
 - h) che sussistono le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento unico di cui alle lettere c) e seguenti, nei termini indicati nel dispositivo che segue;
 - i) visto il d. lgs. 112/1998 e il D.P.R. 160/2010;
- il Responsabile della Struttura Unica per le attività produttive dell'Unione dei Comuni, Comunità Collinare "Colline Alfieri" assume il seguente

PROVVEDIMENTO

- 1.) Sulla scorta dei consensi di cui in premessa, è assentito il **RINNOVO DELLA COLTIVAZIONE MINERARIA DI CAVA CON LITOLOGIA SABBIA SILICEA**, proposto dalla soc. SIMAR s.r.l. con sede in Cisterna d'Asti, loc. Bricco Toni, P.Iva n. 00877440057, in mappa al Fg. n. 02 particelle nn. 250,254,255,256,258,259,260,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,277,278,279,280,281,297,300,301,302,317,318,321,323,324,390,391,424,442,453,460,462,463,465,467,468,469,477,479,595,596,597,599,600,601,602,603,604,605,606,607,608,609,610,616,617,618,619,620,622,623,624,246,245,440,598,282,284,294,288,285,482,287,286,295,417,418,419,613,615,296,298,275,249,247,228,588,591,214,215,219,587,589,590,226,221,222,223,225,212,257,251,594,593,592,261,481,614,303,304,305,306,307,316,441,444,470,471,621,625,626,6

27,309,332,333,335,336,683,243,244,334,337,472,192,218 (riferimento tavole progettuali n. A05 del gennaio 2011 e A104 del giugno 2011).

2.) La realizzazione è assentita nel rispetto dei seguenti provvedimenti, con prescrizioni, costituenti elemento inscindibile dell'assenso:

➤ **Determinazione n. 27 del 31 maggio 2012, del responsabile del servizio tecnico del Comune di Cisterna d'Asti di autorizzazione al rinnovo della coltivazione della coltivazione mineraria di cava, con presa d'atto delle prescrizioni riportate nel disciplinare di coltivazione allegato alla nota della Provincia di Asti, Servizio Ambiente – Ufficio Cave - n. 26266 del 12 marzo 2012;**

➤ **Autorizzazione paesistico-ambientale n. 5/2012 del 31 maggio 2012;**

3.) Al presente provvedimento sono allegati i seguenti atti:

➤ **Determinazione n. 27 del 31 maggio 2012, del responsabile del servizio tecnico del Comune di Cisterna d'Asti di autorizzazione al rinnovo della coltivazione della coltivazione mineraria di cava, con presa d'atto delle prescrizioni riportate nel disciplinare di coltivazione allegato alla nota della Provincia di Asti, Servizio Ambiente – Ufficio Cave - n. 26266 del 12 marzo 2012;**

➤ **Autorizzazione paesistico-ambientale n. 5/2012 del 31 maggio 2012;**

4.) Il presente provvedimento è rilasciato al soggetto richiedente mediante notifica dello stesso. E' trasmessa altresì copia alle amministrazioni interessate.

Copia del provvedimento medesimo è trasmessa altresì all'archivio del Comune di Tigliole, dando atto che esso è privo di rilevanza contabile.

5.) Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Cisterna d'Asti, competente per territorio ed all'albo della Comunità Collinare "Colline Alfieri", sede della Struttura Unica e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Tigliole, addì 11/06/2012.

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA UNICA

(dott. Giorgio Musso)



Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito web istituzionale della Comunità Collinare "Colline Alfieri" nella sezione Albo Pretorio, in data **12 GIU. 2012** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Tigliole li, **12 GIU. 2012**



IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI CISTERNA D'ASTI

c.a.p. 14010 - Provincia di Asti

AUTORIZZAZIONE D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. N. 5/2012

per interventi in aree soggette al vincolo paesaggistico

(art. 146 D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 e s.m.i., art. 10 L.R. n. 20/1989, art. 3 L.R. 01/12/2008 n. 32 e s.m.i.)

DATI GENERALI RELATIVI ALLA PRATICA

richiedente: SIMAR srl

partita IVA richiedente: 00877440057

sede richiedente: Cisterna d'Asti, loc. Bricco Toni n. 27/29

progettista: ing. Gennaro Sandro, via De Garperi n. 21, Cavagnolo (TO)

dottor geol. Ughetto Luca, viale Regina Elena n. 19, Giaveno (TO)

dottor agronomo Fazio Daniele, c/o SEACOO, c.so Palestro n. 9, Torino

numero e data protocollo domanda: prot. 780 del 03/03/2011

ubicazione catastale dell'intervento: Fg. 2 n. 250, 254., 255, 256, 258, 259, 260, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 277, 278, 279, 280, 281, 297, 300, 301, 302, 317, 318, 321, 323, 324, 390, 391, 424, 442, 453, 460, 462, 463, 465, 467, 468, 469, 477, 479, 595, 596, 597, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 616, 617, 618, 619, 620, 622, 623, 624, 246, 245, 440, 598, 282, 284, 294, 288, 285, 482, 287, 286, 295, 417, 418, 419, 613, 615, 296, 298, 275, 249, 247, 228, 588, 591, 214, 215, 219, 587, 589, 590, 226, 221, 222, 223, 225, 212, 257, 251, 594, 593, 592, 261, 481, 614, 303, 304, 305, 306, 307, 316, 441, 444, 470, 471, 621, 625, 626, 627, 309, 332, 333, 335, 336, 683, 243, 244, 334, 337, 472, 192, 218

indirizzo intervento: loc. Bricco Toni n. 27/29

descrizione istanza: Rinnovo dell'autorizzazione della cava di sabbia silicea in localita' Bricco Toni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Vista la L.R. 03/04/1989 n. 20 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 e s.m.i., ed in particolare l'art. 146 c. 6 che attribuisce alla regione l'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, demandando alla stessa la possibilità di delega anche a comuni, purchè l'ente destinatario della delega disponga di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;

Vista la L.R. 01/12/2008 n. 32 e s.m.i., ed in particolare l'art. 3 c. 2 con cui le competenze relative alle funzioni amministrative riguardanti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, per gli interventi non elencati al c. 1 del medesimo articolo, sono state delegate ai Comuni, che si avvalgono, per la valutazione delle istanze, delle competenze tecnico scientifiche delle commissioni locali per il paesaggio di cui al successivo art. 4 della Legge;

Richiamate la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 24/07/2009 ad oggetto: "Approvazione del Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio" e la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 20/11/2009 ad oggetto: "Nomina componenti della Commissione Locale per il Paesaggio";

Considerato che con Determina del Responsabile del Servizio n. 11 del 18/02/2010 si è affidato l'incarico di Responsabile del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, art. 10 L.R. n. 20/1989 e art. 3 della L.R. 32/2008 al geom. Galletti Silvio, individuandolo come tale ai sensi dell'art. 5 della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. (per ogni procedimento paesaggistico dal 23/02/2010 al 31/12/2014);

Atteso che la Regione Piemonte con Determina Dirigenziale n. 196 del 12/03/2010 ha preso atto che il Comune di Cisterna d'Asti ha assolto alle condizioni richieste dal D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 e s.m.i. e dalla L.R. 01/12/2008 n. 32 e s.m.i., per esercitare la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio;

Dato atto che il Responsabile del procedimento paesaggistico è soggetto diverso dal Responsabile del Procedimento edilizio;

Vista la domanda i cui estremi sono stati sopra emarginati;

Preso atto che il richiedente risulta essere proprietario dell'immobile;

Visti gli elaborati tecnici descrittivi, nonché gli atti costituenti la documentazione allegata alla domanda;

Considerato che la zona ove ricade l'intervento risulta essere vincolata dalle norme di tutela paesistica di cui alla parte III (art. 134 e art. 157) del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e in ragione del D.M. 1/8/1985 Galassino dei Roeri Astigiani (Area di notevole interesse pubblico); nonché dalle norme di tutela paesistica di cui alla parte III (art. 134 e art. 142 c. 1 lettera g del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42) e precisamente in area boscata (parzialmente: superficie boscata interessata minore di 30.000 mq);

Verificato che l'intervento richiesto rientra tra quelli previsti dall'art. 3 c. 2 della L.R. 01/12/2008 n. 32 e s.m.i. e dall'art. 146 c. 4 D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Locale per il Paesaggio nella seduta del 24/03/2011;

Dato atto che la documentazione relativa all'istanza corredata dal parere-relazione istruttoria del R.U.P. e dal suddetto parere della Commissione Locale per il Paesaggio è stata inviata con nota prot. 1087 del 24/03/2011 alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Torino, dando comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento;

Considerato che la Soprintendenza ha ricevuto gli atti in data 31/03/2011;

Dato atto che sono decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della Soprintendenza, senza che la stessa si sia espressa, e pertanto l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione, ai sensi dell'art. 146 c. 9 D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 e s.m.i.;

Preso atto del procedimento condotto ai sensi della vigente normativa dal relativo Responsabile incaricato Galletti geom. Silvio;

Visto la nota della Provincia di Asti prot. n. 26266 del 12/03/2012, con cui si invita questo Comune, al fine del rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione mineraria, ad adottare i provvedimenti e le prescrizioni riportate nel disciplinare della Conferenza dei Servizi provinciale (cui fu invitata anche la Soprintendenza per i Beni Ambientali Architettonici di Torino) allegato alla predetta stessa nota provinciale (fra cui compare il preliminare rilascio dell'autorizzazione paesaggistica), ed elaborato in seguito alla produzione delle integrazioni richieste in sede di Conferenza;

Rilascia la presente

AUTORIZZAZIONE

Ai sensi dall'art. 146 c. 4 D.Lgs. n. 42/2004, dell'art. 10 L.R. n. 20/1989 e dell'art. 3 c. 2 della L.R. n. 32/2008 e s.m.i., e limitatamente agli aspetti paesaggistici, regolata dalle seguenti norme, prescrizioni e modalità esecutive, la cui inosservanza è sanzionata in via amministrativa ai sensi della L.R. 03/04/1989 n. 20 e



s.m.i. e del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 e s.m.i., nonché penale, con l'obbligo di rapporto all'Autorità giudiziaria, e fatti salvi i diritti di terzi.

ART. 1 – Titolare e Oggetto dell'Autorizzazione

La presente Autorizzazione è rilasciata in capo a SIMAR srl, come sopra identificato, per i lavori relativi al rinnovo dell'autorizzazione della cava di sabbia silicea in località Bricco Toni, in conformità al progetto a firma dell'ing. Gennaro Sandro, del dottor geol. Ughetto Luca e del dottor agronomo Fazio Daniele, costituito dei seguenti elaborati (allegati all'istanza di autorizzazione paesaggistica):

- Tav. A01: Relazioni tecniche, Documentazione fotografica;
- Tav. A02: Corografia;
- Tav. A03: Inquadramento territoriale;
- Tav. A04: Estratto di mappa;
- Tav. A05: Planimetria stato attuale;
- Tav. A06: Planimetria degli interventi;
- Tav. A07: Sezioni autorizzate prima fase di intervento;
- Tav. A08: Planimetria stato finale al termine del 5° anno autorizzato;
- Tav. A09: Planimetria stato finale intervento generale autorizzato;
- Tav. A10: Planimetria circuiti idraulici;
- Tav. A11: Planimetria di recupero Ambientale, aree interessate da interventi di recupero e riqualificazione ambientale;
- Tav. A12: Planimetria di recupero Ambientale, Interventi da realizzare per il completamento del primo quinquennio;
- Relazione paesaggistica;
- Nota del dottor Fazio Daniele del 09/02/2011;

ART. 2 – Trasferibilità dell'autorizzazione

Il presente provvedimento è trasferibile ai successori od aventi causa del titolare dell'autorizzazione, non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili oggetto della presente Autorizzazione.

Sono fatti salvi ed impregiudicati tutti i diritti, azioni e ragioni che competono o che possono competere al Comune o ad altri Organi, Amministrazioni od Enti per effetto di Leggi, di Regolamenti generali e di convenzioni particolari.

ART. 3 – Efficacia ed Annullabilità

La presente Autorizzazione viene immediatamente trasmessa (art. 146 c. 11 D.Lgs. n. 42/2004 e art. 15 c. 1 bis L.R. n. 20/89) alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Torino che non si è espressa decorsi 60 –sessanta- giorni dalla ricezione degli atti e, unitamente agli elaborati progettuali, alla Regione Piemonte, la quale, entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione, può motivatamente assumere propri provvedimenti a salvaguardia dei beni paesaggistici tutelati (art. 15 c. 2 L.R. n. 20/89).

La presente autorizzazione diviene efficace con la predetta trasmissione.

Il presente provvedimento può essere impugnato con ricorso al tribunale amministrativo regione Piemonte o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.

ART. 4 – Esecuzione dei lavori e Validità temporale dell'Autorizzazione

Il presente provvedimento è atto subprocedimentale all'autorizzazione alla coltivazione di cava di cui alla L.R. n. 69/1978, in assenza della quale non possono essere iniziati i lavori.

La presente Autorizzazione è valida per un periodo di cinque anni, trascorso il quale l'esecuzione dei lavori progettati dev'essere sottoposta a nuova Autorizzazione.

ART. 5 – Prescrizioni particolari

Il titolare della presente Autorizzazione dovrà inoltre attenersi alle seguenti prescrizioni particolari ed inderogabili:

- E' fatto salvo il disciplinare di cava della Conferenza dei Servizi provinciale citato in premessa, nonché tutti i contributi dei vari Enti relativi alla Conferenza dei Servizi per l'autorizzazione di cava, fra cui in particolare il



parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie prot. 3984 del 22/04/2011 e succ.

- Nei sei mesi successivi alla scadenza dell'Autorizzazione di cava dovranno essere eseguite le opere di recupero ambientale del sito previste in progetto.

Cisterna d'Asti, 31/05/2012

Il Responsabile del Servizio tecnico

(Dassetto arch. Marco)



Si certifica che il provvedimento che precede viene pubblicato, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69). Reg. n. 128

Cisterna d'Asti, lì 31/05/2012

IL FUNZIONARIO COMUNALE

(GALLINO Piera)





COMUNE DI CISTERNA D'ASTI

c.a.p. 14010 - Provincia di Asti

DETERMINA
N. 27 DEL 31/05/2012

SERVIZIO: Tecnico

OGGETTO: RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE DELLA COLTIVAZIONE MINERARIA DELLA CAVA DI LITOLOGIA SABBIA SILICEA NEL SITO BRICCO TONI.

Artt. 107 e 109 D.Lgs 18/8/2000 n. 267.

Premesso che:

- l'art. 107, comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che ai dirigenti, cui spetta la direzione degli uffici e servizi e la gestione amministrativa ex art. 107 commi 1 e 2 del suddetto D.Lgs., sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare quelli di cui alla lettera d) e cioè "atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa";
- il comma 2 dell'art. 109 del suddetto D.Lgs. prevede che nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107 sono svolte dai responsabili degli uffici e servizi;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la domanda presentata al Comune di Cisterna d'Asti in data 08/02/2011, ex L.R. 22/11/1978 n. 69 e s.m.i., dalla ditta SIMAR s.r.l. Avente sede legale in Cisterna d'Asti, località Bricco Toni, partita IVA 00877440057 finalizzata all'ottenimento del rinnovo dell'autorizzazione per la coltivazione mineraria della cava di litologia sabbia silicea ubicata in località Bricco Toni nel territorio del Comune di Cisterna d'Asti, successivamente inviata per quanto di competenza allo Sportello Unico per le Attività Produttive della Comunità Collinare Colline Alfieri;

Esaminata la documentazione tecnico progettuale con le relative e successive integrazioni tecnico-amministrative;

Dato atto che la ditta SIMAR s.r.l. era già in possesso di autorizzazione alla coltivazione della cava di sabbia silicea ai sensi della L.R. 69/78, giusta la Determinazione del Settore tecnico di questo Comune n. 24 del 30/06/2006, avente scadenza per la coltivazione mineraria nel sito di cava Bricco Toni il 30/06/2010 e per gli interventi di recupero ambientale il 31/12/2011;

Richiamata, in ogni sua parte, la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 3087 del 28/04/2006 (avente scadenza il 03/05/2026) con cui è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto di rinnovo e ampliamento della cava di sabbia silicea in loc. Bricco Toni, presentato dalla ditta SIMAR srl;

Richiamata, in ogni sua parte, la Determinazione del Servizio Ambiente della provincia di Asti n. 5736 del 18/11/2011 avente ad oggetto: "Progetto di rinnovo della coltivazione mineraria di litologia sabbia silicea nel sito Bricco Toni, Comune di Cisterna d'Asti, già esaminato in sede di procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ex LL.RR. n. 69/1978, 40/1998 e 44/2000 - Giudizio di compatibilità ambientale di cui alla D.G.P. n. 3087 del 28/04/2006. Presa d'atto di modifica non sostanziale al progetto complessivo di cui al sopracitato giudizio di VIA. Proponente: società SIMAR srl, località Bricco Toni - Cisterna d'Asti (AT)";

Visto il "Disciplinare di coltivazione mineraria e di recupero ambientale propedeutico al rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione della cava" assunto dalla conferenza dei servizi in seguito all'iter dell'istanza di rinnovo della coltivazione della cava, ed allegato alla nota della Provincia di Asti, Servizio Ambiente, Ufficio Cave, prot. n. 26266 del 12/03/2012;

Vista la fidejussione prodotta ai sensi dell'art. 7 c. 3 L.R. 22/11/1978 n. 69 e s.m.i. dell'importo di € 1.402.000,00 rilasciata da FONDIARIA-SAI spa agenzia di Asti-Alfieri in data 24/04/2012 con rettifica ed integrazione in data 23/05/2012 in ottemperanza al "Disciplinare di coltivazione mineraria e di recupero ambientale propedeutico al rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione della cava" suddetto, ed in particolare secondo quanto disposto al punto b) del paragrafo "Prescrizioni generali" di detto disciplinare;

Vista l'autorizzazione paesaggistica n. 5/2012 del 31/05/2012 rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. e dell'art. 3 c. 2 L.R. n. 32/2008 e s.m.i.;

Vista la L.R. 44/2000 e s.m.i., la L.R. 22/11/1978 n. 69 e s.m.i., la L.R. 40/98 e s.m.i.;

Vista la Legge 45/89;

DETERMINA

A) Di autorizzare la ditta SIMAR S.R.L. avente sede legale in Cisterna d'Asti località Bricco Toni n. 27, partita IVA 00877440057, al rinnovo della coltivazione mineraria della cava di litologia sabbia silicea in località "Bricco Toni" del Comune di Cisterna d'Asti come da richiesta in data 08/02/2011 e successive integrazioni, nei seguenti mappali:

a) Foglio n. 2 del Catasto Terreni del Comune di Cisterna d'Asti (AT) pp. cc. n. 250, 254., 255, 256, 258, 259, 260, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 277, 278, 279, 280, 281, 297, 300, 301, 302, 317, 318, 321, 323, 324, 390, 391, 424, 442, 453, 460, 462, 463, 465, 467, 468, 469, 477, 479, 595, 596, 597, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 616, 617, 618, 619, 620, 622, 623, 624, 246, 245, 440, 598, 282, 284, 294, 288, 285, 482, 287, 286, 295, 417, 418, 419, 613, 615, 296, 298, 275, 249, 247, 228, 588, 591, 214, 215, 219, 587, 589, 590, 226, 221, 222, 223, 225, 212, 257, 251, 594, 593, 592, 261, 481, 614, 303, 304, 305, 306, 307, 316, 441, 444, 470, 471, 621, 625, 626, 627, 309, 332, 333, 335, 336, 683, 243, 244, 334, 337, 472, 192, 218, con particolare riferimento alle Tavole n. A05 del gennaio 2011 e n. A104 del giugno 2011 "Integrazione Planimetria alla fine 10° anno (Prima fase)", con scadenza in data 31/05/2017 più mesi 6 (sei) per l'esecuzione delle opere di recupero ambientale del sito.

B) Di dare atto che detta coltivazione, così come le opere di recupero ambientale, dovranno essere effettuate nell'osservanza di tutte le prescrizioni e condizioni, nessuna esclusa, contenute nel "Disciplinare di coltivazione mineraria e di recupero ambientale propedeutico al rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione della cava" allegato alla nota della Provincia di Asti, Servizio Ambiente, Ufficio Cave, prot. n. 26266 del 12/03/2012, e nel seguito riportate:

La Conferenza dei Servizi provinciale ... omissis ...

1. Esprime il parere di rilasciare l'autorizzazione per il rinnovo della coltivazione mineraria della cava sita in località "Bricco Toni" del Comune di Cisterna d'Asti (AT) per 5 (cinque) anni a far data dal provvedimento autorizzativo del Comune più 6 (sei) mesi per l'esecuzione delle opere di recupero ambientale del sito, che dovrà essere eseguita a regola d'arte e comunque non oltre i termini di cui all'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Cisterna d'Asti (AT), quest'ultima avente durata di cinque anni ed espressa ex D.Lgs. n. 42/2004 s.m.e i., nel rispetto delle prescrizioni tecniche di seguito indicate:

1.1. L'esecuzione dei lavori di coltivazione mineraria sia autorizzata nei mappali richiesti dalla Società istante:

a) Foglio n. 2 del Catasto Terreni del Comune di Cisterna d'Asti (AT) pp. cc. n. 250, 254., 255, 256, 258, 259, 260, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 277, 278, 279, 280, 281, 297, 300, 301, 302, 317, 318, 321, 323, 324, 390, 391, 424, 442, 453, 460, 462, 463, 465, 467, 468, 469, 477, 479, 595, 596, 597, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 616, 617, 618, 619, 620, 622, 623, 624, 246, 245, 440, 598, 282, 284, 294, 288, 285, 482, 287, 286, 295, 417, 418, 419, 613, 615, 296, 298, 275, 249, 247, 228, 588, 591, 214, 215, 219, 587, 589, 590, 226, 221, 222, 223, 225, 212, 257, 251, 594, 593, 592, 261, 481, 614, 303, 304, 305, 306, 307, 316, 441, 444, 470, 471, 621, 625, 626, 627, 309, 332, 333, 335, 336, 683, 243, 244, 334, 337, 472, 192, 218, con particolare riferimento alle Tavole n. A05 del gennaio 2011 e n. A104 del giugno 2011 "Integrazione Planimetria alla fine 10° anno (Prima fase),

b) Il Comune di Cisterna d'Asti (AT), in quanto titolare del rilascio dell'autorizzazione per la coltivazione mineraria della cava, è tenuto a verificare, in modo approfondito, i requisiti del soggetto proponente in materia di disponibilità giuridica dei mappali oggetto di coltivazione e la congruità degli stessi mappali in rapporto alla coltivazione oggetto di autorizzazione.

1.2. La Società istante dovrà sottoporre il progetto di coltivazione e di recupero ambientale del sito, prima di acquisire una nuova autorizzazione ex L.R. n. 69/78, alla Fase di Verifica prevista dall'art. 10 della L.R. n. 40/98 al fine di valutare l'effettiva congruità dell'avanzamento dei lavori e delle previsioni di scavo con la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 3087 del 28 aprile 2006 (avente scadenza il 3 maggio 2026) con cui è stata espressa la compatibilità ambientale del progetto di rinnovo della coltivazione mineraria di litologia sabbia silicea nel sito "Bricco Toni";

1.3. Il progetto presentato, con le prescrizioni di seguito esposte, dovrà essere rigorosamente rispettato in ogni sua parte;

1.4. La coltivazione mineraria sia attuata mediante le modalità previste nelle relazioni tecniche del progetto nel rispetto delle distanze di salvaguardia e della configurazione prevista al termine della coltivazione;

1.5. Il prelievo non dovrà essere superiore a quanto previsto dalle sezioni in progetto rispettandone le relative pendenze di coltivazione;

1.6. Durante la coltivazione mineraria siano mantenute le distanze, previste dall'art. 891 del Codice Civile, salvo specifico assenso da parte dei proprietari confinanti;

1.7. La massima profondità degli scavi non sia spinta al di sotto delle quote assolute indicate negli elaborati cartografici ed in ogni caso sia mantenuta almeno 1 (uno) metro al di sopra del livello di massima escursione della falda freatica a superficie libera;

1.8. L'area di cava sia completamente recintata con recinzione di altezza non inferiore a 2 m o sistemi protettivi alternativi, ma in grado di sostituire la funzionalità di una rete metallica, e con cartelli ad alta frequenza e visibilità;

1.9. Siano posti i capisaldi quotati in numero opportuno ubicando i medesimi in posizione idonea per consentire il controllo dell'evoluzione dei lavori di coltivazione mineraria e, dove già esistenti, siano mantenuti in perfetto stato di efficienza;



- 1.10. La scoperta del terreno vegetale, ed i lavori di scavo conseguenti, devono procedere secondo le fasi di progetto al fine di limitare gli effetti negativi sul paesaggio e consentire un più sollecito recupero ambientale;
- 1.11. Le scarpate, sia di scavo sia di riporto, risultanti dai lavori di coltivazione mineraria dovranno essere profilate con andamento regolare e con angoli tali da garantirne la stabilità e comunque non superiori a quelli previsti in progetto;
- 1.12. La profilatura delle scarpate dovrà essere ottenuta esclusivamente con materiale in posto senza riporto di materiali rimaneggiati provenienti dall'esterno dell'area di cava; qualora la Società esercente ritenesse opportuno l'impiego di materiale proveniente dall'esterno dell'area di cava, anche costituito da aggregati riciclati (prodotti da recupero/m.p.s.) derivanti da operazioni di recupero rifiuti dovrà - prima di attuare qualsiasi intervento - darne comunicazione scritta al Comune ed alla Provincia di Asti Servizio Ambiente Ufficio Cave Polizia Mineraria Acque Minerali e Termali, descrivendo dettagliatamente la natura e la provenienza del materiale che si intende impiegare, oltre alle sue caratteristiche chimico-fisiche e prestazionali. Gli Enti citati provvederanno a valutare l'idoneità degli stessi ed a comunicare l'esito in tempo congruo al proponente. Nel caso in cui la Società esercente intendesse impiegare rifiuti di natura inerte dovrà provvedere a darne comunicazione scritta al Comune ed alla Provincia di Asti Servizio Ambiente Ufficio Cave Polizia Mineraria Acque Minerali e Termali e ad acquisire direttamente o per il tramite del soggetto che effettuerà l'intervento a seconda delle fattispecie, l'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Asti ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 e s. m. e i. nel rispetto delle norme tecniche ed ambientali vigenti;
- 1.13. Tutte le scarpate, di scavo e di riporto, devono essere consolidate e protette in tempi brevi con inerbimento veloce, al fine di contrastare efficacemente i processi erosivi e di dilavamento delle acque di scorrimento superficiale; qualora lungo le scarpate si rilevino, oltre a zone di accentuata erosione idrica superficiale, anche zone di instabilità, occorrerà intervenire con adeguate opere di ingegneria naturalistica esercitanti al tempo stesso funzioni ed effetti di protezione antierosiva e di contenimento vero e proprio dei cedimenti;
- 1.14. Tutti i lavori di coltivazione mineraria, di sistemazione provvisoria e definitiva delle scarpate di scavo, di sistemazione del fondo della zona scavata con opportuno livellamento adatto al deflusso delle acque meteoriche devono essere scrupolosamente eseguiti secondo le prescrizioni e le indicazioni geologico-tecniche, geotecniche, idrogeologiche, idrologiche ed idrauliche contenute nelle relazioni tecniche e negli altri allegati del progetto, e secondo quanto previsto dal Decreto 14 gennaio 2008 "Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni" del Ministero delle Infrastrutture relativamente alla stabilità dei fronti di scavo, dei riporti e dei pendii naturali e artificiali, anche se provvisori e di cantiere, presenti nell'area di cava;
- 1.15. Nel corso dei lavori di coltivazione mineraria si devono verificare i parametri geotecnici assunti in fase di progetto anche, se necessario, ricorrendo ad ulteriori prove ed analisi di laboratorio su campioni di terreno e procedendo al controllo delle verifiche di stabilità degli scavi, dei riporti, anche se provvisori e di cantiere, e di tutti i pendii, al fine di adempiere ai disposti del Decreto 14 gennaio 2008 "Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni" del Ministero delle Infrastrutture;
- 1.16. Le suddette verifiche e, se del caso, l'eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità, devono far parte integrante del progetto; nel caso di accertata instabilità, sarà necessario provvedere con idonee opere di consolidamento;
- 1.17. Gli scavi dovranno essere opportunamente armati, ove necessario, e tenuti aperti, in via prudenziale, in assenza di precipitazioni;
- 1.18. Durante le operazioni di scavo occorrerà procedere con cautela onde evitare che si generi dissesto al contesto circostante ed alle infrastrutture limitrofe. Ogni eventuale variazione di situazione che potrebbe verificarsi rispetto a quanto ipotizzato nelle relazioni geologico-tecniche del gennaio 2011 e del giugno 2011 dovrà essere comunicata al professionista incaricato e da questi seguita. Nel caso di verificarsi movimenti terra più significativi di quelli indicati nel progetto occorrerà che siano effettuati gli approfondimenti del caso da parte dei professionisti incaricati; tali approfondimenti dovranno fare parte integrante del progetto;
- 1.19. Sia assicurato durante ed al termine della coltivazione mineraria il corretto deflusso delle acque meteoriche mediante la realizzazione delle opere di regimazione previste in progetto, in particolare delle canalette di raccolta;
- 1.20. La Società deve assicurare che la rete di regimazione delle acque superficiali, come da progetto, sia mantenuta permanentemente in efficienza tramite operazioni periodiche di manutenzione durante tutto il periodo di coltivazione mineraria e di recupero ambientale fin tanto che non si sarà ristabilita una sufficiente copertura vegetale tale da scongiurare ogni tipo di erosione accelerata del suolo;
- 1.21. Deve essere effettuata un'accurata ed attenta regimazione delle acque superficiali e meteoriche: le sistemazioni del terreno e le opere di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche e di ruscellamento superficiale devono essere realizzate con cura, al fine di impedire l'insorgere di gravi problemi di instabilità conseguenti ad erosione accelerata, a formazione di zone di ristagno di acqua, al ruscellamento incontrollato o ad eccessiva infiltrazione della stessa nel substrato;
- 1.22. Se necessario inserire, lungo il percorso delle canalette, pozzetti di sedimentazione e di spurgo del materiale solido eroso ed accumulato dalle acque superficiali stesse;
- 1.23. La Società deve assicurare, durante ed al termine della coltivazione mineraria fino a recupero ambientale eseguito, la costante pulizia e manutenzione del tratto di sede stradale di accesso e insistente sull'area di cava;
- 1.24. In fase di coltivazione dovranno essere adottate tutte le misure previste dalla vigente normativa in materia di abbattimento delle polveri; in particolare, il piazzale, le strade di servizio interne all'area di cava e le aree di pertinenza mineraria dovranno costantemente essere mantenute ad un grado di umidità tale da abbattere la possibile polverosità in cava entro i limiti consentiti;
- 1.25. Gli Uffici Tecnici preposti per il controllo (Comune e Provincia di Asti Servizio Ambiente Ufficio Cave Polizia Mineraria Acque Minerali e Termali) hanno facoltà di effettuare misure topografiche atte a controllare la rispondenza dei dati riportati sugli elaborati presentati;
- 1.26. Le scarpate dovranno avere un'inclinazione tale da garantire la stabilità anche a lungo termine; dovrà essere controllata la stabilità dei fronti della cava allo stato attuale ed in fase esecutiva e qualora se ne presenti la necessità, effettuare adeguati interventi di scorporamento e risagomatura delle scarpate. In ogni caso dovranno essere presi opportuni provvedimenti onde garantire la sicurezza delle maestranze ed evitare la compromissione dell'equilibrio geomorfologico dei fronti. Analoghe misure dovranno essere previste nel caso i disaggi vengano effettuati in occasione della ripresa di ogni ciclo stagionale di lavorazione;
- 1.27. Nell'ipotesi che, nei dintorni dell'area di cava, si verificano instabilità dei versanti, la cui evoluzione possa interessare l'area di cava, la Società è tenuta a comunicarlo per via scritta alle competenti autorità in materia e comunque sempre al Comune in quanto titolare del rilascio dell'atto autorizzativo;

1.28. Occorrerà porre particolare attenzione durante la fase di coltivazione mineraria nelle vicinanze delle abitazioni e delle infrastrutture poste al confine dell'area di cava al fine di scongiurare eventuali dissesti che potrebbero arrecare danni alle stesse strutture;

1.29. La Società è tenuta ad attenersi alle disposizioni prescritte nei pareri espressi ex L.R. n. 45/89 dal Corpo Forestale dello Stato Comando Provinciale di Asti del 18 marzo 2011 (prot. della Provincia di Asti n. 45596 del 5 maggio 2011) e dalla Regione Piemonte Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico - Area di Alessandria, Asti, Biella e Vercelli del 5 ottobre 2011 (prot. della Provincia di Asti n. 101992 del 7 ottobre 2011) che a cura del Comune dovranno essere obbligatoriamente inseriti per far parte integrante del dispositivo autorizzativo comunale.

1.30. Il materiale oggetto di estrazione non dovrà essere utilizzato per fini inerenti la L.R. n. 30/1999.

2 Ai fini del recupero ambientale determina le seguenti prescrizioni tecniche:

2.1 La Società deve rispettare in toto il progetto di recupero ambientale così come presentato;

2.2 I lavori di recupero ambientale devono essere realizzati secondo le previsioni progettuali e in stretta successione temporale con l'avanzamento dei lavori di cava in modo da recuperare da un punto di vista ambientale prima possibile il sito;

2.3 Dovranno essere celermente completati (cfr. parere del Corpo Forestale dello Stato Comando Provinciale di Asti del 18 marzo 2011 prot. della Provincia di Asti n. 45596 del 5 maggio 2011) tutti gli interventi di recupero ambientale delle aree nelle quali l'attività estrattiva è terminata. Allo scopo di limitare le perdite di suolo e garantire il conseguente miglioramento sull'impatto idrogeologico e paesaggistico dovranno essere effettuati tutti gli interventi di rimboschimento ed inerbimento già previsti nei precedenti piani di recupero. Nelle porzioni dell'area di cava già interessate da interventi di rimboschimento si dovrà procedere al risarcimento delle fallanze con nuove piante dotate di pane di terra.

2.4 Dovrà essere prestata particolare cura nella riprofilatura e nel raccordo morfologico tra le aree a diversa pendenza (cfr. parere del Corpo Forestale dello Stato Comando Provinciale di Asti del 18 marzo 2011 prot. della Provincia di Asti n. 45596 del 5 maggio 2011);

2.5 Sarà cura della Società garantire, nella sistemazione finale, il mantenimento della stabilità a lungo termine di tutti i fronti di scavo anzitutto mediante inerbimento delle zone messe a nudo dagli sbancamenti, anche con eventuali accorgimenti tecnici, ed opere di consolidamento immediato contro l'erosione superficiale e, qualora necessario, anche con opere di contenimento di ingegneria tradizionale o di ingegneria naturalistica (canaletti raccoglitori, fossi di guardia, graticciate, fascinate, etc.);

2.6 Al termine della coltivazione mineraria l'area di cava sia preparata per le successive semine e impianti secondo le modalità e la tempistica prevista dal progetto;

2.7 La coltre di terreno vegetale, della potenza media di 30 cm, presente sui mappali che saranno interessati dalla coltivazione e quella già estratta in precedenza, siano accantonate nelle immediate vicinanze dello scavo e comunque all'interno dell'area di cava, per essere rimesse a dimora e successivamente impiegate dopo la coltivazione mineraria, non appena possibile, nei lavori di recupero ambientale;

2.8 Il terreno vegetale, in attesa del successivo riutilizzo nelle operazioni di recupero ambientale dovrà essere temporaneamente stoccato in cumuli di ridotte dimensioni, opportunamente predisposti con altezza massima di 3 m, ed interessato da inerbimento protettivo, mediante la semina a spaglio di una graminacea a rapido insediamento al fine di conservare le caratteristiche di fertilità dello stesso e per far fronte ad ogni eventuale processo erosivo dovuto alle acque di ruscellamento;

2.9 Il materiale sterile proveniente dall'attività estrattiva ed il terreno agrario proveniente dallo scotico superficiale dovranno essere accantonati dove previsto in progetto e sistemati in condizioni di sicura stabilità nel rispetto del Decreto 14 gennaio 2008 "Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni";

2.10 L'angolo di inclinazione delle scarpate dei gradoni nella fase di configurazione finale dell'area oggetto di coltivazione mineraria non deve superare il valore indicato nella documentazione progettuale, essendo questo un valore cautelativo e compatibile con le caratteristiche geotecniche dei terreni;

2.11 Le scarpate, previo riporto di terreno vegetale, siano rinverdite a mezzo di semine e successivi interventi di inerbimento e di piantumazione di specie arbustive ed arboree, così come previsti in progetto, al fine di ottenere un loro reinserimento nel contesto agrario-forestale-ambientale della zona;

2.12 Dovranno essere garantite la riprofilatura ed il raccordo morfologico con le aree limitrofe e non soggette a coltivazione, con particolare riguardo alle aree a bosco, avendo cura di garantire la rinaturalizzazione delle eventuali scarpate create;

2.13 Il piazzale di cava al termine della coltivazione sia sistemato e perfettamente livellato, con leggera pendenza (3 per mille) per evitare il dilavamento dovuto alle acque meteoriche;

2.14 Il piazzale di cava al termine della coltivazione venga riutilizzato come prato stabile e sia preparato per le successive semine o impianti secondo le modalità e la tempistica prevista dal progetto;

2.15 Tutte le piante dovranno essere messe a dimora seguendo le modalità di esecuzione previste nel progetto e comunque secondo le buone norme della tecnica agronomico-forestale;

2.16 La disposizione delle piante dovrà essere irregolare ed a gruppi al fine di evitare un'antiestetica monotonia e far assumere all'intervento di rimboschimento un aspetto naturaliforme;

2.17 Negli impianti dovranno inoltre essere utilizzate piante provenienti da vivaio di altezza fuori terra di almeno 1 - 1,5 m. per le specie arboree e di almeno 0,5 - 1 m. per le specie arbustive;

2.18 Dovranno essere adottati (cfr. parere del Corpo Forestale dello Stato Comando Provinciale di Asti del 18 marzo 2011 prot. della Provincia di Asti n. 45596 del 5 maggio 2011) tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni ai boschi presenti sui mappali a confine dell'area di cava;

2.19 Al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi previsti nel progetto di recupero ambientale, e nelle presenti prescrizioni tecniche, vengano eseguite tutte le cure colturali (risarcimenti, ripuliture, eventuali irrigazioni, etc.) e le opere ausiliarie per 3 (tre) anni dalla scadenza dell'autorizzazione o, in alternativa, dalla comunicazione per via scritta della Società al Comune ed alla Provincia di Asti Servizio Ambiente Ufficio Cave Polizia Mineraria Acque Minerali e Termali inerente l'ultimazione, prima del termine previsto, dei lavori di coltivazione mineraria e conseguente inizio dei lavori di recupero ambientale del sito; il Comune è invitato a mantenere il deposito cauzionale sino all'avvenuta e completa rinaturalizzazione dell'area;

2.20 Vengano eseguite tutte le operazioni di preparazione per le successive semine e/o piantagioni (lavorazioni, ammendamenti, concimazioni, etc.) in corrispondenza dell'area di cava;

2.21 Entro 6 (sei) mesi dalla scadenza dell'autorizzazione rilasciata dal Comune dovranno essere eseguiti tutti i lavori di recupero ambientale previsti e prescritti.

3. In esecuzione del disposto dell'art. 7 comma III L.R. 22 novembre 1978 n. 69 s. m. e. i. si ritiene che l'importo della fidejussione e/o assicurazione sia fissato in 1.402.000,00 € (unmilionequattrocentoduemila/00 €) che deve ritenersi sostitutiva di quella stipulata in precedenza e tuttora vigente.

4. La liberazione della garanzia avvenga secondo le condizioni precisate al punto b) delle prescrizioni generali.

5. La Società è tenuta ad adeguarsi a quanto previsto dalla L.R. 35/2006 così come modificata dall'art. 14 della L.R. 5 dicembre 2007 n. 22.

6. Entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione dovrà essere trasmessa al Comune e, per conoscenza, alla Provincia di Asti Servizio Ambiente Ufficio Cave Polizia Mineraria Acque Minerali e Termali la planimetria aggiornata (in scala con un dettaglio che risulti non inferiore a quello ottenibile con la scala 1:2000, ad es. 1:1000) con l'esatta ubicazione e le monografie di ogni caposaldo, corredato di immagine fotografica, che dovrà risultare georeferenziato;

7. Entro il 31 marzo di ogni anno successivo al rilascio dell'autorizzazione comunale la Società istante è tenuta a presentare al Comune e, per conoscenza, alla Provincia di Asti Servizio Ambiente Ufficio Cave Polizia Mineraria Acque Minerali e Termali ed ARPA Dipartimento provinciale un aggiornamento del piano topografico della cava riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, corredato delle relative sezioni, evidenziando la situazione dei lavori eseguiti nonché una previsione dei lavori da eseguirsi negli anni successivi.

8. Entro il 31 marzo di ogni anno successivo al rilascio dell'autorizzazione comunale la Società istante è tenuta a presentare al Comune e, per conoscenza, alla Provincia di Asti Servizio Ambiente Ufficio Cave Polizia Mineraria Acque Minerali e Termali ed ARPA Dipartimento provinciale il consuntivo riferito al 31 dicembre dell'anno precedente delle opere di sistemazione ambientale nonché una previsione dei lavori di recupero da eseguirsi negli anni successivi.

9. Entro il 31 marzo di ogni anno successivo al rilascio dell'autorizzazione comunale la Società istante è tenuta a presentare al Comune e, per conoscenza, alla Provincia di Asti Servizio Ambiente Ufficio Cave Polizia Mineraria Acque Minerali e Termali ed ARPA Dipartimento provinciale una relazione con indicati i lavori svolti ed i monitoraggi effettuati, in particolare durante eventi meteorici intensi, relativamente alle vasche di raccolta dell'acqua utilizzata nell'impianto di trattamento/trasformazione della sostanza minerale e relativamente al controllo del buon funzionamento degli organi di scarico delle medesime vasche di raccolta.

10. Entro il 31 marzo di ogni anno successivo al rilascio dell'autorizzazione comunale la Società istante è tenuta a presentare al Comune e, per conoscenza, alla Provincia di Asti Servizio Ambiente Ufficio Cave Polizia Mineraria Acque Minerali e Termali ed ARPA Dipartimento provinciale un rendering, in formato idoneo e comunque non inferiore ad A3, illustrante gli interventi di recupero ambientale da eseguirsi negli anni successivi opportunamente ripartiti al 31 dicembre di ciascun anno.

11. Entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione la Società istante è tenuta a concordare con ARPA Dipartimento provinciale, Comune e Provincia di Asti Servizio Ambiente Ufficio Cave Polizia Mineraria Acque Minerali e Termali quanto di seguito dettagliato (cfr. parere ARPA Dipartimento provinciale del 24 ottobre 2011 prot. della Provincia di Asti n. 107979 del 25 ottobre 2011) con particolare riferimento alle modalità ed alle tempistiche di attuazione delle attività di monitoraggio e di consegna delle attività suddette:

ATMOSFERA - EMISSIONI DIFFUSE

§ Monitoraggio riferito alla dispersione del materiale particolato in modo da verificare la ricaduta di tale materiale presso i recettori sensibili che dovranno essere individuati anche in base alle caratteristiche anemologiche del sito. È necessario svolgere in contemporanea il monitoraggio delle PTS e del PM10. Si auspica di portare la durata dei monitoraggi a 15 giorni. Inoltre è indispensabile concordare con ARPA Dipartimento provinciale la tipologia di strumentazione da utilizzarsi per le campagne di monitoraggio, il periodo ed i luoghi prescelti dove eseguire il suddetto monitoraggio;

§ L'art. 15 del Codice della Strada vieta di circolare sulla sede stradale con automezzi che abbiano ruote e sottotelaio sporchi e prevede severe sanzioni a coloro che non effettuino il lavaggio ruote, causando imbrattamento del manto stradale e dispersione di materiali inquinanti (in questo caso polveri), con conseguenti rischi sia per la sicurezza degli automobilisti sia per l'ambiente. Si richiede di verificare la necessità di dotare il sito di cava di un lava ruote automatico munito di fotocellule che mediante ugelli erogano una quantità di acqua necessaria e sufficiente alla pulizia del mezzo. I lavaggi devono avvenire ogni volta che un mezzo è in fase di uscita dalla cava.

GESTIONE ACQUE SUPERFICIALI

§ Le planimetrie che descrivono l'evoluzione degli scavi evidenziano la creazione di un'ampia zona subplaneggiante al centro del sito. Si richiede pertanto di verificare, nel corso dei prossimi procedimenti, la possibilità di realizzare un sistema ulteriore di decantazione delle acque meteoriche prima dell'immissione nel recettore coerente con il sistema di circuiti idraulici attualmente autorizzato.

RUMORE E VIBRAZIONI

§ In considerazione delle precedenti valutazioni ambientali di cui al provvedimento tecnico-amministrativo si ritiene:

□ Compatibile il passaggio giornaliero di un massimo di 20 automezzi pesanti (entrata più uscita) sulla viabilità comunale con l'adozione di un orario di trasporto del materiale limitato alle seguenti fasce orarie 8.00/12.00 - 14.00/18.00;

□ Necessario il mantenimento del fondo stradale nella frazione Gherba in condizioni ottimali valutando la possibilità di ricorrere ad una nuova asfaltatura (fonoassorbente) ed una sua manutenzione ordinaria da concordare con il Comune;

□ In caso di passaggi eccedenti a quanto sopra specificato dovrà essere predisposta una nuova valutazione comprovante il rispetto dei limiti acustici di emissione ed immissione.

PROGETTO DI RECUPERO AMBIENTALE

§ Si ritiene necessario che venga rivisto il progetto di recupero in modo da renderlo coerente con le nuove fasi di coltivazione;

§ Si ritiene necessario rivedere il sesto d'impianto utilizzato ed il numero di essenze messe a dimora.

12. Le emissioni diffuse (cfr. parere ARPA Dipartimento provinciale del 24 ottobre 2011 prot. della Provincia di Asti n. 107979 del 25 ottobre 2011) provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiale polverulento vengano gestite secondo le prescrizioni previste dall'Allegato V alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. Nelle aree di potenziale emissione di polveri, quali i cumuli, i piazzali, le piste percorse dai mezzi adibiti all'estrazione, al carico e trasporto dei materiali, si dovrà procedere all'innaffiamento periodico con particolare riguardo alle giornate con presenza di vento ed alle stagioni secche;

13. I mezzi utilizzati per il trasporto dalla e per la cava (cfr. parere ARPA Dipartimento provinciale del 24 ottobre 2011 prot. della Provincia di Asti n. 107979 del 25 ottobre 2011) devono essere muniti di telo copri cassone, quest'ultimo deve essere adoperato ogni volta che il mezzo è al di fuori della cava;
14. La Società istante metta in opera, nell'area di cava e lungo il percorso degli automezzi, tutti gli interventi di mitigazione atti ad evitare disturbi alla popolazione interessata (rumore, vibrazioni, polveri, etc.), cfr. parere A.S.L. AT Dipartimento di Prevenzione S.O.C. Igiene e Sanità Pubblica del 11 ottobre 2011 prot. della Provincia di Asti n. 104763 del 14 ottobre 2011.
15. L'utilizzo della vasca di decantazione in cemento armato determinerà l'utilizzo di procedure di gestione delle acque diverse da quelle attuali e che dovranno essere descritte soprattutto in relazione all'eventuale utilizzo di sostanze aggiuntive. Comunicazioni in merito dovranno essere trasmesse ad ARPA Dipartimento provinciale, Comune e Provincia di Asti Servizio Ambiente Ufficio Cave Polizia Mineraria Acque Minerali e Termali.
16. La Società istante è tenuta a documentare la commercializzazione delle sabbie feldspatiche descritte negli elaborati progettuali attraverso la redazione di un documento che compri e consenta la tracciatura della provenienza del materiale, la caratterizzazione chimico-fisica dello stesso, il volume ed ogni dato utile ad individuare in modo univoco il fornitore ed il sito di provenienza delle suddette sabbie feldspatiche per ogni lotto omogeneo in ingresso cava/impianto. Il documento dovrà essere inviato mediante fax o sistema equipollente al Comune ed alla Provincia di Asti Servizio Ambiente Ufficio Cave Polizia Mineraria Acque Minerali e Termali. Le sabbie feldspatiche descritte negli elaborati progettuali ed introdotte nel sito estrattivo dovranno essere stoccate in area confinata e separatamente dal materiale estratto autoctono.
17. La mancata realizzazione e/o presentazione nei termini previsti dei documenti di cui ai precedenti punti 6, 7, 8, 9 e 10 può costituire motivo di avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 17 della L.R. 22 novembre 1978 n. 69 s. m. e l.
18. Sia attuato quanto richiesto nel parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie del 22 aprile 2011 (prot. della Provincia di Asti n. 41779 del 22 aprile 2011) e del 18 agosto 2011 (prot. della Provincia di Asti n. 82933 del 17 agosto 2011). In ottemperanza dell'avvenuta trasmissione di cui sopra la Società istante dovrà dare comunicazione al Comune ed alla Provincia di Asti Servizio Ambiente Ufficio Cave Polizia Mineraria Acque Minerali e Termali. Le suddette Relazioni, comprensive della documentazione completa, siano preventivamente visionate e verificate dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie e da questo trasmesse ufficialmente in copia al Comune ed alla Provincia di Asti Servizio Ambiente Ufficio Cave Polizia Mineraria Acque Minerali e Termali secondo i disposti di cui all'art. 1 del Decreto 8 aprile 1994 (Decreto Ronchey) a comprova della buona qualità del lavoro fornito.
19. La Società istante, almeno 8 giorni prima dell'inizio dei lavori, è tenuta a presentare la Denuncia di esercizio al Comune in cui è ubicata la cava ed alla Provincia di Asti Servizio Ambiente Ufficio Cave Polizia Mineraria Acque Minerali e Termali ai sensi degli articoli 6 e 28 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, così come modificati dall'art. 20 commi 1, 11 e 14 del D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624. Inoltre, in allegato alla su indicata Denuncia di esercizio, il datore di lavoro dovrà inviare alla Provincia di Asti Servizio Ambiente Ufficio Cave Polizia Mineraria Acque Minerali e Termali il "Documento di Sicurezza e Salute" (D.S.S.) di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 624/1996. In caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, o comunque quando nello stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese, i titolari devono provvedere a quanto disposto dall'art. 9 del citato D.Lgs. n. 624/1996 ed a predisporre un "Documento di Sicurezza e Salute Coordinato" da trasmettersi anch'esso in allegato alla citata Denuncia di esercizio.
20. Nelle relazioni tecniche del progetto relative alle misurazioni effettuate dal Politecnico di Torino si evincono due postazioni rilevate con campionamenti personali che superano il valore limite di soglia A.C.G.I.H. per la frazione respirabile di concentrazione di quarzo ($0,025 \text{ mg/m}^3$). Considerando le ipotesi di cancerogenità della silice libera cristallina, in presenza di un fattore di rischio, il datore di lavoro deve necessariamente effettuare una valutazione del rischio evidenziato nelle misurazioni e di conseguenza provvedere alla stesura di uno specifico documento, attenendosi alle disposizioni dettate nell'art. 28 comma 2 lettere "A, B, C, D, E ed F" del D.Lgs. n. 81/2008, non riportato nella documentazione tecnica trasmessa. Si evidenzia inoltre che nel documento di valutazione dei rischi dovranno essere anche individuate le caratteristiche dei Dispositivi di Protezione Individuale necessari (compreso il tipo di mascherina antipolvere adottata) ed anche tutte le misure per il contenimento e riduzione del fattore di rischio (misure procedurali), cfr. parere A.S.L. AT Dipartimento di Prevenzione S.O.C. S.Pre. S.A.L. del 28 aprile 2011 prot. della Provincia di Asti n. 46808 del 09 maggio 2011.
21. La Società istante è tenuta a presentare l'inizio ed il termine dei lavori all'ARPA Dipartimento provinciale al fine di permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera, ex art. 8 della L.R. n. 40/98.
22. Durante la coltivazione mineraria ed i lavori di recupero ambientale la Società dovrà rigorosamente rispettare i contenuti del D.P.R. n. 128/1959, del D.Lgs. n. 624/1996 e, per quanto applicabili, del D.Lgs. n. 81/2008.
23. Il Comune, titolare del rilascio dell'atto autorizzativo finalizzato alla coltivazione mineraria della cava di cui in essere, è tenuto a trasmettere il suddetto atto alla Provincia di Asti Servizio Ambiente Ufficio Cave Polizia Mineraria Acque Minerali e Termali ed al Corpo Forestale dello Stato Coordinamento Provinciale di Asti assunto ai sensi delle disposizioni della Legge n. 142/1990 e munito della relata di pubblicazione.
24. Si fa presente inoltre che qualora venga accertata la mancata od insufficiente effettuazione delle opere di recupero ambientale previste e prescritte, l'Amministrazione Comunale avvil immediatamente, previa diffida, la procedura di decadenza dell'autorizzazione alla coltivazione e per l'incameramento della fidejussione e/o assicurazione.
25. Qualunque evento che dovesse manifestarsi durante la coltivazione mineraria ed il recupero ambientale del sito la cui entità sia ritenuta significativa dal Direttore responsabile, nonché in considerazione di quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti, dovrà essere comunicato celermente al Comune ed alla Provincia di Asti Servizio Ambiente Ufficio Cave Polizia Mineraria Acque Minerali e Termali.

Prescrizioni generali

- a) In merito alla conduzione dei lavori di coltivazione mineraria:
1. La Società richiedente metta in atto tutti i provvedimenti necessari alla conservazione delle vie di uso pubblico esistenti, nel completo rispetto del D.P.R. n. 128/1959 s. m. e l., e provveda alla delimitazione dell'intera area di cava con i cartelli ammonitori. La loro frequenza e sistemazione siano tali da evidenziare chiaramente l'approssimarsi dell'area di cava da qualunque lato;

2. Stano fatti salvi gli interventi che si rendessero necessari ai fini dell'applicazione dell'art. 23 della L.R. 22 novembre 1978 n. 69 s. m. e t. in materia di Polizia mineraria e i diritti dei terzi nei termini esplicitamente richiamati dal Codice Civile;
3. In relazione alle emissioni ed immissioni di rumore nell'ambiente, dovute agli impianti fissi e mobili ed agli automezzi operanti in cava, la Società esercente è tenuta al rispetto dei limiti - assoluti e differenziali - di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", così come recepiti nell'ambito del Piano di Classificazione Acustica Comunale.

4. La Società è inoltre tenuta al rispetto del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro.

b) In merito al disposto di cui al comma III art. 7 della L.R. 22 novembre 1978 n. 69 s. m. e t.:

1. In relazione alla Deliberazione della Giunta Regionale del 13 giugno 2011 n. 43-2198, e nei casi esplicitamente e singolarmente richiamati nel presente parere, si ravvisa l'opportunità che la scadenza della fidejussione e/o assicurazione sia stabilita con data di 3 (tre) anni posteriore alla scadenza dell'autorizzazione onde consentire all'Amministrazione Comunale la verifica dell'esito favorevole delle opere di recupero ambientale;

2. Le seguenti specifiche devono essere contenute nei contratti di fidejussione e di assicurazione il cui beneficiario è l'Amministrazione comunale che provvede ad autorizzare la cava, ciò al fine di garantire l'efficacia dei contratti fidejussori o assicurativi, stipulati, a tutela della realizzazione degli interventi di recupero ambientale; la fidejussione e/o assicurazione dovrà pertanto contenere le seguenti specifiche:

☐ Destinazione solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte del beneficiario (l'amministrazione comunale) che comunque non potrà avvenire prima di 36 mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione;

☐ Esclusione dall'applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile;

☐ Obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del beneficiario, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, il fidejussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

☐ Obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire al fidejussore in merito al pagamento stesso;

☐ Ad integrazione di quanto sopra, si ritiene necessario, anche in relazione a recenti restrizioni da parte delle Società assicuratrici e degli Istituti bancari, che le suddette polizze assicurative o fidejussorie debbano essere richieste dall'organo competente ad emettere l'atto autorizzativo e presentate dalle Società richiedenti l'autorizzazione, prima dell'adozione formale dell'autorizzazione;

☐ Si ritiene necessario che l'Organo competente al rilascio dell'autorizzazione comunichi al richiedente l'avvenuta favorevole conclusione dell'istruttoria del procedimento relativo all'istanza e che l'atto formale con cui sarà autorizzata la cava verrà emesso a seguito della presentazione della garanzia in applicazione dell'art. 7 della L.R. n. 69/78 nelle forme e con i contenuti sopra richiamati;

☐ Deve comunque essere salvaguardata la facoltà delle Società esercenti di richiedere, nel corso della vigenza delle autorizzazioni, la liberazione di quota parte dell'importo della fidejussione presentata, in relazione alla progressiva attuazione delle opere di recupero e riqualificazione ambientale.

c) L'autorizzazione alla coltivazione mineraria della cava, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 22 novembre 1978 n. 69 s. m. e t., costituisce atto di avvio del procedimento di variante dello strumento urbanistico vigente.

d) Le Amministrazioni Comunali in fase di nuova stesura del P.R.G. dovranno provvedere a inserire le aree estrattive nello strumento urbanistico. La coltivazione mineraria non dovrà comunque risultare in contrasto con quanto previsto dalle N.T.A. del P.R.G. vigente del Comune nonché dalle N.d.A. del P.A.I.

C) Si ribadisce che la ditta SIMAR s.r.l. è inoltre tenuta ad attenersi alle disposizioni prescritte nei pareri espressi ex L.R. 45/89 dal Corpo Forestale dello Stato Comando Provinciale di Asti (prot. della Provincia di Asti n. 45596 del 5 maggio 2011) e dalla Regione Piemonte Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico - Area di Alessandria, Asti, Biella e Vercelli del 5 ottobre 2011 (prot. della Provincia di Asti n. 101992 del 7 ottobre 2011), allegati alla presente Determinazione quali parti integranti e sostanziali.

D) Di dare atto che la ditta istante dovrà procedere alla richiesta di rinnovo della autorizzazione paesaggistica in tempi adeguati prima della scadenza della stessa.

E) Di dare atto che l'autorizzazione alla coltivazione fa salvi i diritti dei terzi ed ogni ulteriore intervento da parte di altre Amministrazioni od Organi ed in particolare ogni provvedimento o sentenza dell'Autorità Giudiziaria in ordine a procedimenti pendenti.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dassetto arch. Marco)

[Signature]

Si certifica che il provvedimento che precede viene pubblicato, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69). Reg. n. 129

Cisterna d'Asti, 31/05/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Gallino Piera)



[Signature]



1/10/1971




*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

CORPO FORESTALE DELLO STATO
COMANDO PROVINCIALE ASTI

Asti, 4 maggio 2011



Prot. n. 1.184 Pos. 05 - 02-02
Allegati: uno
Risp. al foglio del 18/03/2011
Prot. n. 28436



Alla Provincia di ASTI
Servizio Ambiente
Ufficio Cave

REGNATO:
B. RIGHIOLLO / P. RIGHIOLLO
RESPONSABILE (S. A. MARINO)

E.p.c. Comando Stazione Villafranca

Oggetto: Progetto ampliamento attività estrattiva - cava di sabbia silicea - località Brizzo Toni del Comune di Cisterna d'Asti.

Proponente: SIMAR di Guglielmo Mansueto S.r.l.

Conferenza di Servizi indetta 1 seduta presso il Comune di Cisterna d'Asti Sala Consiliare.

In riferimento alla nota n. 28.436 datata 18/03/2011, visti gli esiti dell'accertamento sui luoghi effettuato in data 28.04.2011 da parte di personale dello scrivente Ufficio, per quanto riguarda la compatibilità dell'attività estrattiva con la presenza sull'area del vincolo per scopi idrogeologici, lo scrivente ritiene opportuno evidenziare quanto segue.

Preso atto del progetto di ampliamento dell'attività estrattiva di cui all'oggetto, lo scrivente esprime sostanziale parere favorevole, ma a condizione che la stessa avvenga nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. durante la coltivazione dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni ai boschi presenti sui mappali a confine dell'area di cava;
2. dovrà essere particolarmente curata in sede esecutiva la progettazione di reti di regimazione delle acque superficiali allo scopo di evitare il ruscellamento incontrollato delle acque meteoriche e l'erosione del suolo, specialmente sui versanti in corso di stabilizzazione. In tale contesto si sviluppi l'utilizzo di tecniche ingegneria naturalistica (cataletti raccoglitori, fossi di guardia, graticciate, fascinate, ecc.);

3. dovrà essere prestata particolare cura nella riprofilatura e nel raccordo morfologico tra le arce a diversa pendenza;
4. dovrà essere rispettato in toto il piano di recupero ambientale. In particolare dovranno essere celermente completati tutti gli interventi di recupero ambientale delle aree nelle quali l'attività estrattiva è terminata. Allo scopo di limitare le perdite di suolo e garantire il conseguente miglioramento sull'impatto idrogeologico e paesaggistico dovranno essere effettuati tutti gli interventi di rimboschimento ed inerbimento già previsti nei precedenti piani di recupero. Nelle porzioni dell'area di cava già interessate da interventi di rimboschimento si dovrà procedere al risarcimento delle fallanze con nuove piante dotate di pane di terra.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

IL COMANDANTE PROVINCIALE *ta*
LACOMIZIO dott. Livio
DEFLORIAN dott. Silvano



Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo,
ecologia, ambiente e foreste

Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico - aree di Alessandria, Asti, Biella e VerCELLI
rischi geologici AL - AT - BT - VC regione.piemonte.it



Dall'analisi delle planimetrie allegate al progetto presentato e sulla base della documentazione relativa al vincolo idrogeologico giacente presso il nostro ufficio, risulta che la cava è ubicata in zona soggetta a vincolo idrogeologico, in quanto ricade in area interna al perimetro del vincolo idrogeologico ex R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267; pertanto sulla base di quanto sopra rilevato, l'intervento in questione è sottoposto ad un nostro parere ai sensi della L.R. 45/89.

Dall'analisi della Banca Dati Geologica e dai dati storici residenti presso questo Settore circa gli eventi alluvionali dell'ultimo decennio non risulta che la zona sia stata interessata da dissesti. I fenomeni che si sono verificati sono stati caratterizzati essenzialmente da scivolamenti per fluidificazione della coltre superficiale, legati essenzialmente all'acclività dei versanti e alla presenza d'acqua.

Dall'analisi della Carta Geomorfologica e dei Dissesti (Tav.2/GEO) allegata alla 2ª Variante al P.R.G. di Cisterna del 2002, risulta che il sito di cava non è interessato da dissesto; inoltre dall'analisi della Carta di Sintesi la zona di coltivazione è inserita in classe II, ovvero *aree di collina e di versante a pericolosità geomorfologica moderata*.

Nella cartografia del PAI non sono riportati settori in dissesto nella zona di cava.

La documentazione datata gennaio 2011 allegata alla domanda di rinnovo pervenutaci in data 11.02.2011, contiene i seguenti atti:

- Tav. A 01 - Relazioni tecniche - documentazione fotografica;
- Tav. A 02 - Corografia in scala 1:25.000;
- Tav. A 03 - Inquadramento territoriale in scala 1:10.000;
- Tav. A 04 - Estratto di mappa in scala 1:2.000;
- Tav. A 05 - Planimetria Stato attuale in scala 1:2.000;
- Tav. A 06 - Planimetria degli interventi in scala 1:2.000;
- Tav. A 07 - Sezioni autorizzate prima fase di intervento in scala 1:2.000;
- Tav. A 08 - Planimetria stato finale al termine del 5° anno autorizzato in scala 1:2.000;
- Tav. A 09 - Planimetria stato finale intervento generale autorizzato in scala 1:2.000;
- Tav. A 10 - Planimetria del circuiti idraulici stato attuale in scala 1:2.000;
- Tav. A 11 - Planimetria di recupero ambientale aree interessate da interventi di recupero e riqualificazione ambientale in scala 1:2.000;
- Tav. A 12 - Planimetria di recupero ambientale interventi da realizzare per il completamento del primo quinquennio in scala 1:2.000;
- Tavola - Relazione Paesaggistica.


Nel Rapporto geologico - geotecnico contenuto nella Relazione Tecnica, a firma del Dott. Geol. Luca Ughetto, Dott. Ing. Sandro Gennaro e Dott. Fausto Daniele del gennaio 2011, si dichiara che:

- la presente proposta progettuale considera esclusivamente il proseguimento del programma estrattivo e di riqualificazione descritto nella prima fase del progetto autorizzato proseguendo i lavori secondo quanto previsto e mantenendo inalterate le modalità d'esercizio della cava prescritte nei provvedimenti autorizzativi;

**REGIONE
PIEMONTE**

Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo,
economia, ambiente, foreste

Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico - area di Alessandria, Asti, Biella e Verelli
rischi geologici AL - AT - EI - VC regione.piemonte.it



Data: 05.10.11

Prot. n. 75352/DB/421 AT



e.p.c

Alla Provincia di Asti
Area Territorio
Servizio Ambiente
Ufficio Cave Polizia Mineraria
P.zza Alfieri, 33
14100 ASTI

Alla Regione Piemonte
Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattive
Via Pisano, n.6
10152 TORINO

Al Corpo Forestale dello Stato
Coordinamento provinciale di Asti
Via Allende, n.30
14100 ASTI

Allo Sportello Unico Attività Produttive Colline Alfieri
P.zza Libertà, n.2
14015 SAN DAMIANO D' ASTI (AT)

Rif. Vs. Prot. n. 91041 del 09.09.2011 - Ns. prot. n. 68044/DB14.00 del 14.09.2011

OGGETTO: LL.RR. 45/89 - 69/78 - 44/00 - Progetto di rinnovo della coltivazione mineraria di litologia sabbia silicea ubicata nel comune di Cisterna d'Asti - località "Bricco Toni" -
Proponente Soc. SIMAR s.r.l. di Guglielmoni Mansueto. 2ª Conferenza dei Servizi del
06.10.2011.

RELAZIONE

Premesso che in data 11.02.2011, prot. n. 298 è stata trasmessa dallo Sportello Unico Attività Produttive Colline Alfieri di San Damiano D'Asti per conto della ditta Simar di Guglielmoni Mansueto & C. s.r.l. la documentazione progettuale inerente il rinnovo di coltivazione in oggetto, pervenuta a questo Settore il 24.11.2011, prot. 14299/DB14.21AT e che la Provincia di Asti - Ufficio Cave con propria nota in data 18.03.2011, prot. n. 28436, pervenutaci il 28.03.2011, prot. 24936/DB14.21.AT, richiedeva la partecipazione alla 1ª c.d.s. sulla base del sopralluogo effettuato in data 28.04.2011 e della documentazione integrativa richiesta in data 29.04.2011, prot. 24936/DB14.21.AT, e pervenuta il 05.08.2011, prot. n. 60484/DB14.21AT, nonché della nota della provincia di Asti prot. n. 91041 del 09.09.2011, pervenutaci il 14.09.2011, prot. n. 68044/DB14.00, relativa alla convocazione della 2ª conferenza dei servizi in oggetto, si comunica quanto segue.

Corso Dante, 163
14100 ASTI
Tel. 0141/413413 - Fax 0141/413467

Bucconato/Caro

JP



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Generale pubblica difesa del suolo
ambiente, territorio e foreste

Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico - area di Alessandria, Asti, Biella e Vercelli
rischi geologici AL - AT - BI - VC regione.piemonte.it



Alla luce di quanto sopra esposto, nello spirito della L.R.45/89 ai fini della compatibilità idrogeologica dell'intervento con la zona circostante, si esprime **parere favorevole** al rinnovo di coltivazione in questione, nel rispetto scrupoloso delle seguenti condizioni:

- i lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte e, in corso d'opera, si dovrà verificare la stabilità degli scavi, dei riporti e di tutti i pendii, anche se provvisori e di cantiere, in accordo coi disposti delle NTC 2008 - D.M. 14.01.2008; tali verifiche e, se del caso, l'eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità, dovranno far parte integrante del progetto; nel caso di accertata instabilità, sarà necessario provvedere con idonee opere di consolidamento; gli scavi dovranno essere opportunamente armati, ove necessario e tenuti aperti, in via prudenziale, in assenza di precipitazioni;
- durante le operazioni di scavo occorrerà procedere con cautela, onde evitare che si generi dissesto al contesto circostante e/o alle infrastrutture limitrofe; comunque si rammenta che, ogni eventuale variazione di situazione che potrebbe verificarsi rispetto a quanto ipotizzato nelle relazioni geologico - tecniche del gennaio 2011 e del giugno 2011, dovrà essere comunicata al professionista incaricato e da questi seguita; nel caso si verificino movimenti terra più significativi di quelli indicati nel progetto, occorrerà che siano effettuati gli approfondimenti del caso da parte dei professionisti incaricati; tali approfondimenti dovranno fare parte integrante del progetto;
- si dovrà provvedere ad una corretta regimazione delle acque meteoriche e superficiali al fine di impedire la loro permeazione nel terreno, il formarsi di pericolosi ristagni ed il ruscellamento incontrollato delle stesse, nel rispetto del progetto di regimazione presentato;
- le scarpate dovranno avere un'inclinazione tale da garantire la stabilità anche a lungo termine; dovrà essere controllata la stabilità dei fronti della cava allo stato attuale ed in fase esecutiva e qualora se ne presenti la necessità, effettuare adeguati interventi di scoronamento e risagomatura delle scarpate; in ogni caso, dovranno essere presi opportuni provvedimenti onde garantire la sicurezza delle maestranze ed evitare la compromissione dell'equilibrio geomorfologico dei fronti; analoghe misure dovranno essere previste nel caso i disaggi vengano effettuati in occasione della ripresa di ogni ciclo stagionale di lavorazione;
- occorrerà effettuare adeguate opere di antierosione superficiale ed inerbire prontamente le superfici denudate dagli sbancamenti;
- il materiale di risulta proveniente dalla cava, dovrà essere depositato in idoneo sito, onde evitare fenomeni di dissesto al contesto circostante e/o smaltito nel rispetto della normativa vigente;
- occorrerà attenersi alle prescrizioni contenute nella Relazione Tecnica - rapporto geotecnico del gennaio 2011 e nella Relazione Tecnica integrativa del giugno 2011, entrambe redatte dal Dott. Ing. Sandro Gennaro, Dott. Fazio Daniele e dal Dott. Geol. Luca Ughetto;

1/7

**REGIONE
PIEMONTE**

Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo,
economia montana e foreste

Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico - area di Alessandria, Asti, Biella e Verelli
rischi@geologia.al-at-bi-vc.regione.piemonte.it



- verranno considerate valide le assunzioni di cui al Rapporto Geotecnico del dicembre 2005 riformulando le verifiche di stabilità sulla base dei reali profili ed in funzione degli aggiornamenti normativi di riferimento;
- l'analisi di stabilità viene ricondotta allo studio dei fronti di scavo, così come previsto al Cap.6.8.6 delle Norme Tecniche per le Costruzioni del 2008; per le verifiche verrà adottata la combinazione: approccio 1, combinazione 2 di cui al D.M. 14.01.2008; per l'analisi di stabilità in corso d'opera, è stata simulata la presenza di macchine operatrici sulla pedata dei gradoni in esercizio; le analisi effettuate risultano rappresentative di una stabilità in condizioni drenate; è possibile assumere rappresentativi e sufficientemente cautelativi i valori di fattore di sicurezza ottenuti nella suddetta analisi;
- l'assetto di regimazione idraulica della cava è stato aggiornato e rappresentato nella Tav.A10 e per i flussi si fa riferimento alla Relazione della regimazione delle acque contenuta nella Relazione Tecnica del 2005, allegata alla documentazione VIA.

Poiché nel corso del sopralluogo del 28.04.2011, si era rilevato che i fronti di cava in corso d'opera presentavano inclinazioni ed altezze diverse da quanto previsto nella relazione geotecnica allegata al progetto in questione, questi uffici ritenevano opportuno che venisse effettuata una verifica puntuale dei fronti allo stato attuale, al fine di valutare la messa in sicurezza degli stessi nel rispetto del D.M.14.01.2008.

Analizzata la Relazione Tecnica integrativa del giugno 2011, redatta dal Dott. Ing. Sandro Gennaro, dal Dott. Fazio Daniele e dal Dott. Geol. Luca Ughetto, considerato che le indagini geologiche e le verifiche di stabilità dei fronti in corso d'opera e a profilo recuperato, sono state riviste sulla base di quanto previsto dalle NTC 2008 - D.M.14.01.2008 e di quanto rilevato durante il sopralluogo, si prende atto di quanto in essa dichiarato riguardo la modellazione dei fronti di cava, ovvero:

- a seguito del sopralluogo del 28.04.2011 la ditta Simar in adempimento al provvedimento di sicurezza del DPR 128/59 emesso dalla Provincia di Asti in data 11.05.2011 con nota prot. n.47833, ha provveduto ad una modellazione morfologica dell'intera cava, andando a ridurre le alzate dei tre gradoni originali e suddividendo l'intero fronte di cava in sei gradoni; in tale modo è stato possibile, procedendo dall'alto verso il basso, dimezzare le alzate originarie dei gradoni passando da 10m a 5 m e che ogni gradone è stato inoltre dotato di un argine di contenimento ed opportuna canalette di regimazione idraulica;
- si ritiene che la morfologia della cava in esame, avendo subito una modifica in adempimento al provvedimento emesso ha certamente subito un miglioramento delle condizioni di sicurezza, venendo ad essere annullate scarpate pseudo-verticali governate da condizioni di picco e da fattori coesivi che in modellazione non vengono cautelativamente considerati.

In merito alle altre richieste di integrazione di questi uffici riguardanti le verifiche idrauliche dei recapiti finali, al fine di valutare se le sezioni degli stessi sono in grado di smaltire le acque provenienti dai circuiti idraulici di cava, gli allegati attestanti il funzionamento delle vasche di decantazione in progetto, la verifica delle portate e delle spinte idrauliche ed i chiarimenti circa il dimensionamento della vasca di decantazione realizzata in difformità rispetto al progetto precedentemente autorizzato, si prende atto delle verifiche idrauliche riportate nella Relazione Tecnica sopracitata.

103



Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo,
economia montana e foreste

Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico - area di Alessandria, Asti, Biella e Vercelli
rischi geologici AL - AT - BI - VC @regione.piemonte.it

- la coltivazione non dovrà comunque risultare in contrasto con quanto previsto dalle N.T.A. del PRGC vigente del comune di Cisterna d'Asti, nonché dalle N.d.A del PAI.

Il presente parere concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione degli interventi in progetto e non si riferisce agli aspetti connessi con la corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Il funzionario referente:
Arch. Danila Barozzi
Tel. 0141 413485
danila.barozzi@regione.piemonte.it

Danila Barozzi

[Signature]
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Roberto GABRI



Determina 3293 del 13/12/2016
PROCEDIMENTO DI VERIFICA
DELLE PRESCRIZIONI RELATIVE
AL GIUDIZIO DI
COMPATIBILITÀ AMBIENTALE
DELLA CAVA BRICCO TONI

Determinazione del dirigente
Servizio ambiente – Ufficio autorizzazioni
integrate
Provincia di ASTI



Unione dei Comuni
Comunità Collinare Colline Alfieri
PROVINCIA DI ASTI

SEDE COMUNITA': Piazza Libertà n. 2 - 14015 San Damiano d'Asti
P.I.: 01306000058 - C.F.: 92041840056

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
"COLLINE ALFIERI"

SEDE UFFICIO: Piazza Vittoria n. 3 - 14016 Tigliole (AT)
Tel. (+39)0141 971570 - Fax (+39)0141 982582
PEC: supcollinealfieri@com.ri.uno.piemonte.it

Unione dei Comuni di:
Antignano
Cisterna d'Asti
Revigliasco d'Asti
San Martino Alfieri
Tigliole



PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO

n° 100 del 26/05/2017

(D.P.R. 447/98 - D.P.R. 440/00 - D.P.R. 160/2010)

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO
PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista l'istanza di provvedimento autorizzativo unico, presentata in data 18/11/2016, Prot. n. 327, dalla Sig.^{ra} **GUGLIELMONI Daniela** - Cod. Fisc. GGLDNL67E61A479D - Legale Rappresentante della ditta **SIMAR S.R.L.** - Partita IVA 00877440057 - con sede in CISTERNA D'ASTI, Loc. Bricco Toni 27/29, per **PROROGA DELL'AUTORIZZAZIONE DI CAVA** sita in CISTERNA D'ASTI, Loc. Bricco Toni;

Visto il decreto legislativo 31.03.1998 n. 112 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 07.09.2010 n. 160;

Visto il decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la documentazione presentata dal richiedente;

Vista la Determinazione n. 33 del 25.05.2017 con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Cisterna d'Asti ha disposto la conclusione della procedura per il rilascio del presente atto;

Visto che sussistono le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento unico nei termini indicati nel dispositivo che segue;

Fatti salvi ed impregiudicati sempre gli eventuali diritti di terzi, rilascia il presente

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO

alla ditta **SIMAR S.R.L.** - Partita IVA 00877440057 - con sede in CISTERNA D'ASTI, Loc. Bricco Toni 27/29, dalla Sig.^{ra} **GUGLIELMONI Daniela** - Cod. Fisc. GGLDNL67E61A479D - per **PROROGA DELL'AUTORIZZAZIONE DI CAVA FINO AL 30.11.2019 E DI ULTERIORI SEI MESI PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI RECUPERO AMBIENTALE**, sita in CISTERNA D'ASTI, Loc. Bricco Toni, condizionando il presente al rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nella Determinazione n. 33 del 25.05.2017 del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Cisterna d'Asti, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 241/90 e Legge n. 1034 del 06.12.1971 e s.m.i., gli interessati possono proporre entro il termine di 60 gg, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto, ricorso giurisdizionale al TAR Piemonte o entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

I seguenti allegati sono da considerare parte integrante del presente provvedimento:

- Determinazione n. 33 del 25.05.2017 del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Cisterna d'Asti.

Inoltre, sebbene non materialmente allegati, si intendono integralmente richiamati, a costituire parte integrante del presente provvedimento, tutti gli elaborati presentati a corredo dell'istanza, nonché gli ulteriori relativi aggiornamenti e/o integrazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio di questa Unione dei Comuni.

Tigliole, 26/05/2017

IL RESPONSABILE DEL S.U.A.P.

MONTALI Geom. Alessandro*

[FIRMATO DIGITALMENTE]

*Il presente documento è stato sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale). Le copie in supporto cartaceo del presente documento informatico sostituiscono ad ogni effetto l'originale da cui sono tratte solo se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata - nelle forme di legge - da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.



COMUNE DI CISTERNA D'ASTI
UNIONE DI COMUNI "COLLINE ALFIERI"
Provincia di Asti

ORIGINALE



Determinazione N. 33

OGGETTO: PROROGA DELL'AUTORIZZAZIONE DELLA COLTIVAZIONE MINERARIA DELLA CAVA DI LITOLOGIA SABBIA SILICEA NEL SITO BRICCO TONI.

L'anno 2017 addì venticinque del mese di maggio negli Uffici Comunali del Comune di Cisterna d'Asti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Visto il decreto del Sindaco n. 20 in data 24.12.2014 che individua la posizione organizzativa del servizio tecnico in capo all'Arch. Marco Dassetto;

Vista la nota dello Sportello Unico delle Attività Produttive dell'Unione di Comuni Colline Alfieri prot. n. 328 del 18/11/2016 con cui veniva inviata la pratica SUAP n. 100 acquisita al prot. SUAP n. 327 del 18/11/2016 ad oggetto: "Richiesta di atto istruttorio" nell'ambito del procedimento unico del DPR n. 160/2010 per Proroga dell'autorizzazione di cava sita in Cisterna d'Asti, località Bricco Toni (per anni 2 e mesi 6) presentata dalla ditta SIMAR s.r.l. (P.IVA 00877440057) con sede in Cisterna d'Asti, località Bricco Toni n. 27/29;

Dato atto che attualmente la ditta SIMAR srl è in possesso di autorizzazione per la coltivazione mineraria della cava di litologia sabbia silicea in località "Bricco Toni" del Comune di Cisterna d'Asti (Provvedimento del SUAP n. 2012/06 del 11/06/2012 emesso sulla base della Determinazione U.T. di questo Comune n. 27 del 31/05/2012 e della autorizzazione paesaggistica comunale n. 5/2012 del 31/05/2012), con scadenza in data 31/05/2017;

Preso atto dell'art. 10 commi 5 e segg. della L.R. n. 69/1978, introdotti dalla L.R. n. 3/2015:

5. Scaduti i termini autorizzativi di cui al comma 1, se il progetto approvato non ha subito alcuna modificazione, l'amministrazione competente per il rilascio, acquisite le eventuali autorizzazioni ai sensi del d.lgs. 42/2004 e della l.r. 45/1989, può prorogare l'autorizzazione stessa per una durata massima pari alla metà di quella originariamente prevista e, comunque, per un periodo non superiore a cinque anni, al fine di completare il progetto.
6. La previsione di cui al comma 5 non si applica nei seguenti casi: attività estrattive in regime di concessione; attività ubicate in aree protette a gestione regionale e nelle relative aree contigue o in zone naturali di salvaguardia; cave finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche ai sensi della l.r. 30/1999.
7. L'amministrazione competente, fatta salva la presenza di usi civici, accertata la congruità dei lavori eseguiti e valutata la documentazione presentata, procede in merito alla proroga di cui al comma 5 senza acquisire il parere della Conferenza dei servizi di cui agli articoli 32 e 33 della l.r. 44/2000.
8. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della delibera legislativa approvata in data 26 febbraio 2015, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce la documentazione tecnica semplificata e la relativa modulistica, da allegare all'istanza di proroga.
9. Le amministrazioni comunali, entro trenta giorni dalla data dei provvedimenti, sono tenute ad inviare gli atti autorizzativi alla Regione, alla provincia di competenza o alla città metropolitana.



Vista la D.G.R. 31/07/2015, n. 26-1953 ad oggetto: "Articolo 10 comma 5 della L.R. n. 68/1978: Definizione della documentazione tecnica semplificata e relativa modulistica da allegare all'istanza di proroga e dell'ulteriore documentazione tecnica necessaria in caso di contestuale richiesta di rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica";

Richiamata la L.R. n. 23/2015 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province), la nota della Regione Piemonte, Settore Polizia mineraria, cave e miniere prot. n. 1723 del 28/01/2016 e le risultanze del tavolo regionale del 23/03/2016 ove, in accordo con la Direzione Affari Istituzionali e Avvocatura, si è stabilito che per la proroga di cui all'art. 10 comma 5 della L.R. n. 69/1978 *"la stessa Amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione (il Comune) sarà competente per la proroga, il progetto è infatti il medesimo ed è riferito alla precedente istanza e alla correlata autorizzazione. Quindi per le autorizzazioni già rilasciate dai Comuni la competenza sulla proroga resta in capo al medesimo"*;

Esaminata e valutata la documentazione tecnico progettuale con le relative e successive integrazioni tecnico-amministrative, prodotte dalla ditta SIMAR srl in conformità al disposto della D.G.R. 31/07/2015, n. 26-1953, ove si denota, tra l'altro, al fine della proroga dell'autorizzazione di anni due e mesi sei (e pertanto fino al 30/11/2019):

- I terreni attualmente in disponibilità della SIMAR srl oggetto di istanza di proroga sono gli stessi previsti nel progetto autorizzato con Provvedimento del SUAP n. 2012/06 del 11/06/2012 emesso sulla base della Determinazione U.T. di questo Comune n. 27 del 31/05/2012);
- La conformità sostanziale delle opere sinora realizzate a quanto previsto dal progetto autorizzato e ai provvedimenti di messa in sicurezza emessi;

Richiamate, in ogni sua parte:

- la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 3087 del 28/04/2006 (avente scadenza il 03/05/2026) con cui è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto di rinnovo e ampliamento della cava di sabbia silicea in loc. Bricco Toni, presentato dalla ditta SIMAR srl;
- la Determinazione del Servizio Ambiente della provincia di Asti n. 5736 del 18/11/2011 di presa d'atto di modifica non sostanziale al progetto complessivo di cui al sopraccitato giudizio di VIA;
- la Determinazione Dirigenziale provinciale n. 3293 del 13/12/2016 con cui si è dato atto della conclusione del procedimento - con esito positivo - finalizzato alla verifica delle prescrizioni relative al giudizio di compatibilità ambientale della cava "Bricco Toni" - Soc. SIMAR - Cisterna d'Asti - art. 28, comma 1bis, D.Lgs 152/06; si è confermato, conseguentemente, il relativo giudizio positivo di compatibilità ambientale, a valenza temporale di anni (20) venti, già espresso con D.G.P. n. 3087 del 28/04/2006; si è integrato il quadro prescrittivo ambientale di cui al predetto provvedimento;

Dato atto che l'autorizzazione paesaggistica comunale n. 5/2012 del 31/05/2012 rilasciata ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 risulta valida fino al 31/05/2020, ai sensi del disposto dell'art. 30 comma 3 ultimo periodo del D.L. 21/06/2013 n. 69 e s.m.i., che recita: "E' altresì prorogato di tre anni il termine delle autorizzazioni paesaggistiche in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";

Dato atto, come specificato nella D.G.R. 31/07/2015, n. 26-1953, che in merito al **vincolo idrogeologico** presente sull'area cava SIMAR, l'Amministrazione comunale non deve procedere ad ulteriori verifiche in quanto, ai sensi del comma 5 dell'art. 6 della L.R. n. 45/1989, il provvedimento autorizzativo per il quale con la proroga viene differito il termine di efficacia era già stato emesso previa acquisizione e nel rispetto dei pareri espressi dagli Organi tecnici competenti in merito al vincolo idrogeologico ed assorbita l'autorizzazione ai sensi della succitata L.R. n. 45/1989;

Vista la polizza n. 64573/96/746405970 di proroga al 30/11/2022 della fidejussione prodotta ai sensi dell'art. 7 c. 3 L.R. 22/11/1978 n. 69 e s.m.i. dell'importo di € 1.402.000,00 rilasciata da FONDIARIA-SAI spa agenzia di Asti-Alfieri in data 26/04/2012 con rettifica ed integrazione in data 23/05/2012 in ottemperanza al "Disciplinare di coltivazione mineraria e di recupero ambientale propedeutico al rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione della cava" prot. n. 26266 del 12/03/2012, ed in particolare secondo quanto disposto al punto b) del paragrafo "Prescrizioni generali" di detto disciplinare, che l'autorizzazione di cui alla Determinazione U.T. di questo Comune n. 27 del 31/05/2012 recepisce in toto;

Attestata preventivamente la regolarità tecnico-amministrativa dell'atto proposto ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;



DETERMINA

A) Di prorogare l'autorizzazione per la coltivazione mineraria della cava di litologia sabbia silicea in località "Bricco Toni" del Comune di Cisterna d'Asti di cui alla Determinazione U.T. di questo Comune n. 27 del 31/05/2012 in capo alla ditta SIMAR s.r.l. (P.IVA 00877440057) avente sede in Cisterna d'Asti località Bricco Toni n. 27, FINO AL 30/11/2019, più mesi 6 (sei) per l'esecuzione delle opere di recupero ambientale del sito.

A1) La coltivazione avviene nei seguenti mappali:

Foglio n. 2 del Catasto Terreni del Comune di Cisterna d'Asti (AT) pp. cc. n. 250, 254, 255, 256, 258, 259, 260, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 277, 278, 279, 280, 281, 297, 300, 301, 302, 317, 318, 321, 323, 324, 390, 391, 424, 442, 453, 460, 462, 463, 465, 467, 468, 469, 477, 479, 595, 596, 597, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 616, 617, 618, 619, 620, 622, 623, 624, 246, 245, 440, 598, 282, 284, 294, 288, 285, 482, 287, 286, 295, 417, 418, 419, 613, 615, 296, 298, 275, 249, 247, 228, 588, 591, 214, 215, 219, 687, 589, 590, 226, 221, 222, 223, 225, 212, 257, 251, 594, 593, 592, 261, 484, 614, 303, 304, 305, 306, 307, 316, 441, 444, 470, 471, 621, 625, 626, 627, 309, 332, 333, 335, 336, 683, 243, 244, 334, 337, 472, 192, 218.

B) Si confermano tutte le prescrizioni, nessuna esclusa, contenute nella autorizzazione di cui alla Determinazione U.T. di questo Comune n. 27 del 31/05/2012, ed in particolare quelle in essa:

- elencate con riferimento al "Disciplinare di coltivazione mineraria e di recupero ambientale propedeutico al rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione della cava" allegato alla nota della Provincia di Asti, Servizio Ambiente, Ufficio Cave, prot. n. 26266 del 12/03/2012;
- richiamate e contenute nei pareri espressi ex L.R. 45/89 dal Corpo Forestale dello Stato Comando Provinciale di Asti (prot. della Provincia di Asti n. 45596 del 5 maggio 2011) e dalla Regione Piemonte Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico - Area di Alessandria, Asti, Biella e Vercelli del 5 ottobre 2011 (prot. della Provincia di Asti n. 101992 del 7 ottobre 2011), allegati alla Determinazione U.T. medesima.

C) Si dispone il puntuale pagamento dei diritti di escavazione come da piano di rientro in essere, ricordando il disposto dell'art. 5 comma 5.8 della DGR 7-8070 del 28/01/2008, che recita: "Il mancato o non corretto pagamento delle Tariffe del diritto di escavazione per l'anno di competenza costituisce motivo di avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 22/11/1978 n. 69".

D) Di dare atto che la presente proroga della autorizzazione alla coltivazione fa salvi i diritti dei terzi ed ogni ulteriore intervento da parte di altre Amministrazioni od Organi ed in particolare ogni provvedimento o sentenza dell'Autorità Giudiziaria in ordine a procedimenti pendenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(DASSETTO arch. Marco)



N. Reg. Pubbl. 166

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

*Certifico io sottoscritto Responsabile della gestione albo pretorio on line che la presente determinazione viene pubblicata in data odierna sul sito web istituzionale di questo Comune ove vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Cisterna d'Asti, li 25-mag-2017

IL RESPONSABILE GESTIONE ALBO PRETORIO ON LINE

(GALLINO Piera)

